

Telefisco 2015

Il Sole **24 ORE**

**Diventa un
Ready
Business
anche tu**

Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore riservato ai partecipanti di Telefisco 2015

24° Convegno dell'Esperto risponde

Giovedì 29 Gennaio 2015
www.ilssole24ore.com/telefisco



**TELEFISCO
2015**

Voluntary, precompilata, Iva, Irap e ravvedimento: focus sul fisco che cambia

I minimi e le agevolazioni per le imprese dall'Ace al «patent box»

La comunicazione black list e le nuove regole sulle lettere d'intento

L'accertamento sulle società estinte, l'autoriciclaggio e l'abuso del diritto

LA QUESTIONE TRIBUTARIA

Formazione e confronto per un fisco meno ostile

di **Salvatore Padula**

La riforma può attendere. A quasi 300 giorni dall'entrata in vigore della delega per «un sistema fiscale più equo trasparente e orientato alla crescita», il fisco sembra ancora ben lontano dall'aver imboccato la strada indicata proprio dal titolo della legge n. 23 dell'11 marzo scorso. Il bilancio delle cose fatte è abbastanza desolante: se si esclude l'avvio della riforma

del Catasto, al traguardo sono giunti il Dlgs sulle semplificazioni e le norme (inserite nella legge di Stabilità 2015) sul ravvedimento e sul regime forfettario per i piccoli contribuenti. Decisamente poco. Il governo si è impegnato ad approvare un pacchetto di provvedimenti attuativi il 20 febbraio prossimo (inclusi quelli su abuso e sanzioni bloccati all'inizio dell'anno) ma a quel punto mancherà solo un mese alla scadenza della delega.

Naturalmente, come testimonia il ricco programma di Telefisco, anche senza l'impatto della delega, il 2014 è stato un anno di importanti novità fiscali, dall'Iva al rientro dei capitali, passando per le norme arrivate proprio con la legge di Stabilità.

Telefisco riparte da qui. Confermandosi come momento fondamentale di formazione professionale e di confronto con l'amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vodafone
Power to you



Banche dati. Gli articoli, gli approfondimenti, le analisi del Gruppo 24 Ore a disposizione degli studi

«PlusPlus24 Fisco»: tutta l'informazione a portata di click

Il quotidiano, le testate specializzate, le banche dati fiscali: tutte le fonti del Gruppo 24 Ore riunite in un sistema integrato. In pratica, tutto ciò che serve per lo studio, raggiungibile nel minor tempo possibile: con questi obiettivi nasce «PlusPlus24 Fisco», la nuova modalità di fruizione dei contenuti del Gruppo 24Ore, pensata per i professionisti del fisco.

«PlusPlus24 Fisco» è l'innovativo sistema integrato di informazione professionale del Sole 24 Ore che rivoluziona l'abituale rapporto con le banche dati, grazie a un motore di ricerca che garantisce risultati mirati e tempi di risposta ridotti, con un'esperienza d'uso immediatamente intuibile. Con «PlusPlus24 Fisco» si ha sempre a disposizione il quotidiano digitale, il quotidiano del fisco, tutte le testate specializzate e le banche dati fiscali del Gruppo 24 Ore, riunite in un unico sistema integrato.

Le modalità di ricerca

Cuore del sistema è il motore di ricerca, che garantisce una pertinenza dei risultati molto elevata e che permette di effettuare ricerche per parole chiave e per estremi. Già in fase di digitazione, prima ancora che l'interrogazione sia stata avviata, presenta i primi risultati. Un'accortezza utile a risparmiare tempo e ad avere una fruizione delle informazioni immediata e intuitiva.

Attraverso diverse opzioni di filtro (semplice e avanzato) l'utente può facilmente individuare all'interno dei risultati quelli appartenenti alle fonti di maggiore interesse. È anche possibile, in ogni momento, passare all'ordinamento dei risultati per rilevanza (modalità che mette in primo piano i documenti più pertinenti con la propria ricerca) o all'ordinamento per



cronologia, che dà evidenza ai risultati più recenti.

Con la funzionalità «Forse cercavi» il sistema inoltre corregge automaticamente gli eventuali errori di digitazione in fase di impostazione della ricerca, guidando l'utente alla ricerca corretta.

Strumento versatile

Ma «PlusPlus24 Fisco» è soprattutto uno strumento molto versatile, che può essere facilmente personalizzato e che offre al professionista percorsi privilegiati per tenere sotto controllo le novità. I temi di attualità, ad esempio, sono tutti presentati, raggruppati per macro-argomento, all'interno della sezione «Consigliati». E i primissimi elementi di maggiore attualità sono disponibili direttamente in home page, sotto la buca di ricerca. La ricerca può essere effettuata sia per parole, sia per argomenti, seguendo la tassonomia molto dettagliata che il sistema propone. La classificazione è strutturata su più livelli e permette di inquadrare ogni singolo argo-

mento fin negli aspetti di dettaglio.

«PlusPlus24 Fisco» permette inoltre di memorizzare le ricerche in dossier, che non solo possono essere arricchiti da proprio materiale (per seguire al meglio i casi concreti) ma vengono via via arricchiti dalla banca dati ogni volta che, sullo stesso argomento, si presentano degli elementi nuovi.

Accanto a questi utilizzi particolarmente innovativi, vi sono i servizi ben noti ai lettori: l'enorme catalogo di casi risolti offerto dall'Esperto Risponde, per esempio, o lo scadenziario, che permette un check mirato di tutti gli adempimenti in ambito fiscale, con la possibilità di esportarli verso la propria agenda digitale per associare avvisi personalizzati. In più, per gli abbonati a «PlusPlus24 Fisco», è a disposizione la dottrina esclusiva su tutte le tematiche fiscali e societarie, a cura delle principali firme di Norme e Tributi.

«PlusPlus24 Fisco» è online all'indirizzo www.plusplus24fisco.ilsole24ore.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi Mese. Il periodico

Approfondimenti e dottrina su fisco, diritto societario e contabilità



Nasce il primo periodico di approfondimento e dottrina del Gruppo 24 Ore su fisco, contabilità e diritto societario. Con un quadro normativo in continua evoluzione, con interventi legislativi e della prassi che modificano profondamente gli istituti dell'ordinamento, le problematiche interpretative diventano ancor più complesse e rendono quanto mai necessario uno strumento di analisi e indirizzo per i professionisti.

Nasce così l'idea del nuovo mensile che ospiterà i contributi e gli approfondimenti delle più prestigiose e autorevoli firme del Sole 24 Ore sui temi tributari e societari. Una rivista che potrà contare anche sulla forza e sull'autorevolezza di un Comitato scientifico di primissimo livello che raccoglie l'intera squadra degli esperti di Telefisco.

La rivista si concentrerà sui principali istituti della disciplina fiscale, societaria e contabile sia per approfondire le modifiche e le novità, sia per valutare l'impatto della prassi e della giurisprudenza. Il tutto con un taglio fortemente orientato all'operatività e alle esigenze dei professionisti impegnati nella consulenza fiscale e societaria. I commenti consentiranno non solo un inquadramento sistematico del tema ma anche analisi di convenienza, riflessioni in ottica di pianificazione fiscale e relative valutazioni sulla coerenza della politica fiscale.

Il lettore, inoltre, avrà modo di analizzare le ricadute applicative di nuovi istituti o delle nuove pronunce giurisprudenziali.

Finalmente l'attualità e l'operatività vengono così arricchite da un periodico di approfondimento e analisi dottrina. Il professionista avrà così l'occasione straordinaria di un'informazione completa, autorevole e definitiva.

Il primo numero del mensile sarà disponibile in edicola e in abbonamento a partire dal mese di marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Fisco. L'attualità normativa e tributaria, le videolezioni accreditate

Ogni giorno le novità su pc e tablet

Il «Quotidiano del Fisco» presenta ogni giorno le principali novità fiscali e approfondimenti sui temi di maggior interesse. Uno strumento che raccoglie e riorganizza tutte le fonti più autorevoli in materia fiscale offerte dal Sole 24 Ore.

La pagina iniziale del Quotidiano del Fisco contiene ogni giorno le notizie indispensabili per i professionisti del fisco, divise in otto grandi aree tematiche, ognuna con un colore chiave, dal reddito d'impresa all'accertamento. Ogni giorno, accanto agli articoli sui temi operativi, ci saranno anche le analisi e le valutazioni degli esperti del Sole 24 Ore sui temi dell'attualità normativa e tributaria.

In più, il Quotidiano del Fisco contiene una sezione per la formazione professionale accreditata, con video e moduli didattici multimediali.

Il Quotidiano del Fisco può essere consultato su internet da pc, tablet o smartphone, ma è anche una newsletter quotidiana, inviata alle 7.00 di ogni mattina con i titoli delle notizie di giornata, l'analisi, il quesito del giorno e gli approfondimenti.

Oltre all'informazione e agli approfondimenti quotidiani, il sito del Quotidiano del Fisco contiene un motore di ricerca che consente di effettuare ricerche per categoria, per «tag» e per parole chiave. Gli articoli possono essere archiviati e ogni articolo è sempre accompagnato dalla segnalazione dei contenuti correlati sullo stesso argomento. www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gli articoli

Ogni giorno gli articoli di Norme & Tributi e Sistema Frizzera, oltre ad altri contenuti in esclusiva per gli abbonati

La formazione

Il Quotidiano del Fisco contiene anche una sezione dedicata alla formazione professionale accreditata con video e moduli didattici



L'APPUNTAMENTO SU RADIO 24

Giovedì 29 gennaio Radio 24 dedica un radio day all'appuntamento di Telefisco per chiarire i dubbi sulle novità fiscali: nei principali Gr tutte le risposte alle domande degli ascoltatori

IL CONVEGNO DELL'ESPERTO RISPONDE

Imposte e controlli senza segreti

Le nuove regole per il ravvedimento operoso. La rivoluzione della dichiarazione precompilata e la certificazione unica. La *voluntary disclosure* sui capitali. Il *restyling* del regime per i contribuenti di minori dimensioni. E, ancora, le prospettive di riordino dei reati tributari e la codificazione dell'abuso del diritto. L'edizione 2015 di Telefisco coglie la riforma fiscale "a metà del guado" e chiama a raccolta i professionisti per fare il punto sulle modifiche già operative, su quelle in arrivo e su quelle ancora in corso di definizione. Senza dimenticare le altre semplificazioni contenute nel decreto in vigore dallo scorso 13 dicembre, dalla disciplina per le comunicazioni con gli operatori dei Paesi *black list* a quelle delle lettere d'intento, passando per l'accertamento nei confronti delle società esterne.

Il convegno annuale de L'Esperto Risponde-Il Sole 24 Ore, arriva quest'anno alla 24esima edizione, e mette sotto la lente "il fisco che cambia". Anche quest'anno, nel corso della giornata - oltre alle relazioni degli esperti del Sole 24 Ore - ci saranno le risposte dell'agenzia delle Entrate alle domande del pubblico e degli esperti.

Il pubblico potrà inviare i propri quesiti via email durante il convegno (all'indirizzo di posta elettronica direttatelefisco@ilsole24ore.com) o collegandosi al Forum online (www.ilsole24ore.com/forumtelefisco) fino alle 18 di venerdì 30 gennaio.

Le risposte degli esperti e dei funzionari dell'agenzia delle Entrate saranno pubblicate nei prossimi giorni sul Sole 24 Ore e, a seguire, direttamente nella sezione del sito dedicata a Telefisco. Inoltre, il pubblico presente nelle 13 sedi principali del convegno potrà rivolgersi anche agli esperti in sala, mentre - anche dopo la chiusura dell'evento - il filo diretto con gli esperti del Sole 24 Ore proseguirà sul sito dell'Esperto risponde (www.ilsole24ore.com/esperto-risponde).

È possibile partecipare a Telefisco 2015 anche via internet: l'evento può essere acquistato a 16,99 euro (Iva inclusa) sul sito www.ilsole24ore.com/telefisco e il prezzo comprende la diretta streaming dell'evento, la registrazione, le dispense e la possibilità di maturare crediti formativi.

Il pacchetto completo di Telefisco 2015 è incluso nell'abbonamento Business Class, insieme agli altri contenuti extra della formula.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I quesiti in diretta

FILO DIRETTO CON GLI ESPERTI

Invia una domanda via internet

Due canali per l'inoltro delle domande agli esperti

I quesiti possono essere inviati via email (durante i lavori del convegno) oppure via internet collegandosi al Forum di Telefisco (fino alle 18 di venerdì 30 gennaio):

direttatelefisco@ilsole24ore.com

www.ilsole24ore.com/forumtelefisco

Le risposte ai quesiti più interessanti saranno pubblicate sul quotidiano nei prossimi giorni e, a seguire, sul sito internet dedicato a Telefisco. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico. Per chi utilizza l'email, va indicato nell'oggetto l'argomento del quesito, scelto tra:

- Iva
- Black list e comunicazioni
- Fattura elettronica
- Minimi e regime forfettizzato
- Irap
- Ace e reddito d'impresa
- Bilancio e Oic
- Voluntary disclosure
- 730 precompilato e C.u.
- Ravvedimento operoso
- Accertamento e contenzioso
- Abuso del diritto
- Fiscalità immobiliare
- Bonus edilizi, mobili e risparmio energetico

È possibile seguire Telefisco 2015 e inviare brevi quesiti agli esperti anche attraverso Twitter, utilizzando l'hashtag #Telefisco2015

Per gli iscritti agli Ordini

IN SALA

Formazione accreditata

La partecipazione al convegno di Telefisco 2015 dà diritto a crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno inserito la manifestazione nel proprio programma formativo. Per ricevere i crediti è necessario verificare le condizioni stabilite dal proprio Ordine di appartenenza. Lo stesso vale per i notai, per i quali la partecipazione dà diritto al conseguimento di 9 crediti. Per validare la frequenza del convegno i professionisti dovranno registrarsi in ogni sede compilando l'apposita scheda di partecipazione e ritirare all'uscita l'attestato di frequenza

ONLINE

Crediti per notai e commercialisti

La partecipazione online a Telefisco 2015 è stata inserita nel programma di formazione professionale continua dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. Gli iscritti a tutti gli Ordini italiani potranno seguire l'evento sul sito www.ilsole24ore.com/telefisco fino al 31 dicembre 2015 ottenendo 7 crediti formativi. La visione in streaming di Telefisco 2015 dà diritto a crediti formativi anche per i notai: chi acquisterà la visione del convegno (16,99 euro) e supererà il test finale conseguirà 9 crediti formativi. Il test può essere svolto fino al 31 dicembre 2015

Nelle pagine seguenti

Imposte indirette/1	di Raffaele Rizzardi
Dallo «split» al «reverse» ecco le novità dell'Iva	4
Imposte indirette/2	di Renato Portale
Iva e servizi elettronici, un 2015 ad alto impatto	6
Legge di Stabilità	di Gian Paolo Tosoni
Regime dei minimi tra riduzioni e rincari	8
Agevolazioni	di Luca Gaiani
Irap, Ace, «patent box»: gli aiuti per le imprese	10
Contabilità	di Franco Roscini Vitali
Con i nuovi principi Oic più tutele verso il fisco	12
Voluntary/1	di Marco Piazza
Rientro dei capitali a convenienza variabile	14
Voluntary/2	di Roberto Lugano
Documentazione estera decisiva per la disclosure	16
Dichiarazioni 2015	di Gian Paolo Ranocchi
Professionisti alla prova di «Cu» e precompilata	19
Adempimento spontaneo	di Benedetto Santacroce
Ravvedimento e adesione vie alternative nel 2015	21
Accertamento	di Antonio Iorio
Debiti di società estinte: controlli per cinque anni	24
Elusione/1	di Primo Ceppellini
La riforma eliminerà i fattori d'incertezza	26
Elusione/2	di Dario Deotto
L'abuso del diritto prende le distanze dall'evasione	28
Fisco e immobili	di Angelo Busani
Agevolazione «prima casa» decisa solo in base al Catasto	30

iPromoFisco. Per i partecipanti

Sconti e vantaggi

Sotto il logo iPromoFisco vengono comprese tutte le offerte esclusive riservate ai partecipanti di Telefisco: accesso gratuito al Quotidiano del Fisco, condizioni vantaggiose di acquisto del nuovissimo Plusplus24 Fisco, l'innovativo sistema multimediale di informazione dedicato al commercialista.



In edicola. Da oggi la prima di dieci uscite

La «Guida all'Iva»

La collana «Guida all'Iva», nei suoi dieci volumi, analizza l'imposta illustrando nei dettagli i suoi meccanismi di funzionamento (non sempre perfettamente conosciuti) e offrendo ampio spazio alle ricadute sul piano tecnico e operativo, così da offrire uno strumento completo, affidabile e facilmente consultabile.

In edicola dal 29 gennaio a 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano.



Guida all'Iva.
In edicola dal 29 gennaio

Instant book. A febbraio

Lo speciale in edicola

Dal 16 febbraio sarà in edicola il fascicolo con i commenti e le risposte degli esperti del Sole 24 Ore sulle più importanti novità presentate a Telefisco 2015.

Chi acquisterà l'Instant book potrà accedere a un sito dedicato con la documentazione normativa aggiornata, le risposte delle Entrate e una selezione di articoli delle riviste professionali del Sistema Frizzera 24. A 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano.



Telefisco 2015.
Instant book con approfondimenti

Le slide**REVERSE CHARGE****ESTENSIONE****Dal 1° gennaio 2015**

Prestazioni servizi pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento di edifici, pallet recuperati

PER QUATTRO ANNI**I settori di applicazione**

Quote di emissione dei gas effetto serra, cessioni di beni alla grande distribuzione

FORNITURE PA - SPLIT SYSTEM**LE APPLICAZIONI****Compensi ai fornitori al netto dell'Iva**

- L'ente pubblico paga l'imponibile al fornitore e versa l'Iva alla tesoreria dello Stato, secondo modalità e termini da definire con Dm
- Si applicano le modalità ordinarie se la fornitura è in reverse charge (acquisti per l'attività commerciale)
- Procedure ordinarie anche per le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte «a titolo di imposta sul reddito»

NOVITÀ SUI RIMBORSI IVA**REGOLE AD AMPIO RAGGIO****Senza garanzia fino a 15.000 euro**

- Riscrittura dell'articolo 38-bis legge Iva, anche per i rimborsi in corso di erogazione
- Rimborsi senza garanzia sino a 15.000 euro
- Rimborsi superiori con garanzia nel caso di mancanza del visto di conformità, per i soggetti iscritti da meno di due anni oppure con accertamenti significativi, senza attestazione relativa alla patrimonializzazione ed al controllo della società, soggetti che richiedono rimborsi alla cessazione dell'attività

Imposte indirette/1. Le innovazioni introdotte da legge di Stabilità e decreto semplificazioni

Dallo «split» al «reverse» ecco le novità dell'Iva

RAFFAELE RIZZARDI



Si cambia anche per rimborsi, Vies e black list

Si allarga il perimetro del reverse charge. Cominciamo dalle novità che hanno carattere permanente. Il comma 629, lettera a) numero 2) della legge di stabilità introduce al sesto comma dell'articolo 17 del Dpr 633/72 (legge Iva) la lettera a-ter), prevalente rispetto alla precedente lettera a) relativa ai subappalti in edilizia. La disposizione prescinde pertanto dalla tipologia del rapporto con il committente, sia esso di appalto, subappalto o contratto d'opera.

Dal 1° gennaio 2015 - data di effettuaione che per i servizi è la prima tra fatturazione e pagamento - le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici comportano la formalizzazione dell'operazione con una fattura in reverse charge. Ovviamente occorre che il destinatario della prestazione sia un soggetto passivo di imposta, cioè un imprenditore o un lavoratore autonomo, oppure un ente non commerciale, relativamente alla eventuale attività di impresa esercitata.

In base all'articolo 17, quinto comma, legge Iva, la fattura dovrà recare l'annotazione «inversione contabile» mentre è facoltativa la menzione della norma che determina questa situazione. Nei confronti di clienti privati, ivi compresi gli enti non commerciali - diversi dagli enti pubblici - per l'attività istituzionale, la fattura continua ad essere emessa con la rivalsa dell'imposta.

La presenza delle prestazioni di pulizia determina questo adempimento anche nei confronti dei professionisti, che di regola hanno contratti con terzi per questo servizio nei locali dello studio.

Viene inoltre integrato l'elenco dei materiali di recupero in reverse charge, inserendo nell'articolo 74, settimo comma, legge Iva i bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

I reverse charge temporanei

L'adozione del reverse charge per le prestazioni del punto precedente era già prevista come facoltà per lo Stato membro sin dal 2006, e quindi la nuova norma opera senza particolari problemi. Occorre invece una autorizzazione del Consiglio europeo per uno dei nuovi reverse, quello relativo alle forniture alla grande distribuzione, la cui attuazione resta in sospeso sino alla data di tale provvedimento. E comunque questi nuovi reverse hanno natura temporanea, che il comma 631 prevede per quattro anni, ben superiore ai nove mesi previsti dalla direttiva sulla reazione rapida allo svilupparsi di evasione fiscale in determinati settori (numero 2013/42/UE).

Iniziamo con i primi tre reverse:

- 1) trasferimento delle quote di emissioni di gas a effetto serra, per il quale il reverse era già stabilito dalla direttiva 2010/23/UE;
- 2) trasferimento di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- 3) cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, come definito dall'articolo 7-bis legge Iva, comma 3, lettera a).

Arriviamo così al reverse subordinato ad autorizzazione, quello relativo alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3). La norma, così come è scritta, non riguarda soltanto i beni de-

stinati alla rivendita, ma qualsiasi altro, come l'elettricità o la cancelleria.

Lo split system e la Pa

Questa rivoluzione copernicana nei rapporti tra cliente e fornitore è parimenti soggetta ad autorizzazione comunitaria, ma il comma 632 della legge di stabilità ne dispone l'entrata in vigore immediata, cioè per le operazioni relativamente alle quali l'imposta è esigibile dal 1° gennaio 2015.

Per il computo della decorrenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (comunicato stampa del 9 gennaio) ha anticipato che il decreto di attuazione escluderà dalla procedura le fatture con data anteriore al 1° gennaio, anche se il fornitore le aveva emesse con esigibilità differita.

La disposizione è formulata come nuovo articolo 17-ter della legge Iva, e riguarda le forniture di beni o servizi nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000), delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Si tratta degli stessi soggetti nei cui confronti, ex articolo 6, quinto comma, legge Iva, è consentita l'emissione della fattura ad esigibilità differita.

La disposizione non si applica in due ipotesi:

- 1) se l'ente è debitore di imposta, cioè se ha acquistato il bene o il servizio naturalmente in reverse charge, come potrebbe essere ora la pulizia dei locali, nell'ambito dell'esercizio della propria attività imprenditoriale soggetta ad Iva. Questa esimente non si applica pertanto a nessun acquisto dell'attività istituzionale;

- 2) se la prestazione è assoggettata a ritenuta alla fonte «a titolo di imposta sul reddito».

La fattura indica sia l'imponibile che l'imposta, ma non espone il totale dei due elementi, in quanto l'ente pagherà il primo al fornitore e verserà la seconda alla tesoreria dello Stato, secondo modalità e termini da definire con decreto ministeriale.

Le novità sui rimborsi Iva

L'argomento connesso al reverse e allo split riguarda il tema dei rimborsi Iva, relativamente ai quali la legge di stabilità introduce regole specifiche per questi contribuenti. Il decreto semplificazioni (Dlgs 21 novembre 2014, n. 175) riscrive l'articolo 38-bis della legge Iva. Le novità sono state commentate dall'agenzia delle Entrate con la circolare 32/E del 30 dicembre 2014. Il chiarimento più significativo riguarda l'applicazione delle nuove regole anche ai rimborsi in attesa di erogazione e non solo a quelli di nuova richiesta.

Per i fornitori «colpiti» dalle nuove misure, il comma 630 della legge di stabilità dispone, ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis legge Iva, che i soggetti interessati dallo split system saranno inclusi tra i destinatari prioritari dei rimborsi «limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate». Nel contesto delle semplificazioni, questa è sicuramente una complicazione, in quanto richiederà la formulazione di calcoli di non semplice esecuzione per i soggetti che operano sia con gli enti che con i terzi.

Vediamo adesso il nuovo articolo 38-bis legge Iva. La principale innovazione rispetto al testo vigente, riguarda la prestazione di garanzia per i rimborsi. Da criterio generale con alcune deroghe diventa l'eccezione, cioè in base alla legge i rimborsi devono essere eseguiti senza garanzia, salvo i casi dei contribuenti a rischio, che sono così individuati, se il rimborso è superiore a 15mila euro:

- soggetti esercenti attività di impresa da meno di due anni, diversi dalle cosiddette startup innovative (articolo 25, Dl 179/2012);

- soggetti destinatari, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso (cioè dalla presentazione della dichiarazione), di avvisi di accertamento o di rettifica secondo le già note percentuali relative agli importi dichiarati (10,5 e 1%) in funzione della loro entità, ora determinata rispettivamente in 150mila euro, 1,5 milioni ed oltre). La circolare richiama anche il disposto dell'articolo 23 del Dlgs 472/97, relativamente alle sanzioni oggetto di atto di contestazione o di irrogazione;

- soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della certificazione dei revisori contabili - compresi quelli che svolgono questa funzione negli enti locali (che quindi diventa un onere e non un obbligo);

- soggetti che non compilano la nuova sezione VX4 della dichiarazione contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla consistenza del patrimonio netto, all'invarianza del controllo societario e alla regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi. Si tratta delle condizioni già note e qualificate come relative al «contribuente virtuoso», con la sola differenza del periodo di riferimento, che è ora quella del bilancio del periodo di imposta chiuso, anche se non ancora approvato. Questa dichiarazione va presentata sia per i rimborsi annuali che per quelli trimestrali, mentre la compensazione trimestrale richiede solo il visto di conformità;

- soggetti che chiedono il rimborso alla cessazione dell'attività.

Tornando alla circolare 32/E osserviamo significative precisazioni relativamente alla sospensione dei rimborsi in presenza del reato di emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che non riguarda l'intera istanza di rimborso, ma solo la parte di esso riferibile alle fatture considerate tali.

Esportatori abituali e fornitori

L'amministrazione finanziaria da sempre presta la massima attenzione all'utilizzo del beneficio concesso agli esportatori abituali, di acquistare o importare senza il pagamento dell'imposta, nei limiti delle operazioni attive rilevanti per questo calcolo, su base annuale o mobile.

Le precedenti disposizioni avevano però accolto un onere sproporzionato ai loro fornitori, oltre a tutto penalizzati dal fatto che non possono porre in essere acquisti senza Iva, con l'obbligo di una comunicazione telematica relativa alle di-

Le slide

ACQUISTI DEGLI ESPORTATORI

CAMBIANO LE PROCEDURE

Invio a carico dell'esportatore

- Gli esportatori trasmettono la dichiarazione di intento alle Entrate, che rilasciano una ricevuta telematica
- Solo successivamente il cliente può inviare la dichiarazione al fornitore
- Quest'ultimo deve controllare la presenza della dichiarazione nel sito dell'Agenzia
- Viene meno la comunicazione telematica da parte del fornitore all'Agenzia delle entrate

GLI ELENCHI INTRASTAT

IN ATTESA DEI MODELLI

Liste con meno informazioni

- I nuovi elenchi per i servizi conterranno solo la partita Iva della controparte, l'importo, il codice del tipo di prestazione e il Paese di pagamento
- Rimangono gli elenchi per i servizi acquistati, non richiesti dalla direttiva
- Le sanzioni relative a errori od omissioni nella parte statistica si applicheranno solo alle imprese con spedizioni o arrivi mensili superiori a 750mila euro

TRASFERTE DEI PROFESSIONISTI

VITTO E ALLOGGIO PAGATO DAI CLIENTI

Spese anticipate fuori dal reddito

- Ritorno alle origini per le prestazioni di ristorazione e alberghiere con decorrenza dal primo gennaio 2015
- Il pagamento da parte del committente non transita più dalla contabilità e nella fatturazione del professionista
- Il committente deduce le spese per intero: decade quindi il tetto massimo del 75% applicato fino a oggi

OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

NUOVE SOGLIE E «USCITE»

Limite annuo a 10mila euro

- Vecchio criterio di inclusione: singola operazione superiore a 500 euro
- Nuovo criterio: progressivo annuo superiore a 10.000 euro. Rilevanza delle operazioni fino a 500 euro
- Le operazioni del 2014 si possono completare con le vecchie regole
- Da chiarire gli effetti dell'uscita dalla black list di San Marino e Lussemburgo

chiarazioni di intento ricevute, pesantemente sanzionato anche in assenza di danno erariale, quando cioè il cliente aveva effettivamente titolo per usufruire del beneficio.

La nuova procedura, introdotta dall'articolo 20 del decreto semplificazioni, viene giustamente posta a carico di chi si avvantaggia di questa agevolazione, cioè all'esportatore abituale. La dichiarazione di intento, il cui tracciato non è stato modificato rispetto al passato, e che quindi continua ad ammettere la richiesta al fornitore nazionale senza limite di importo, deve essere trasmessa dal cliente all'agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Solo successivamente la dichiarazione e la ricevuta possono essere inoltrate al fornitore dei beni o prestatore dei servizi, che non potrà eseguire l'operazione prima di aver ricevuto tali documenti.

È inoltre stabilito che il fornitore debba controllare telematicamente che la dichiarazione di intenti sia stata caricata nella banca dati dell'agenzia. In caso contrario subirà la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non computata in fattura.

A questo proposito l'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il software di compilazione delle dichiarazioni di intento (IVI15) e quello di controllo, dopo aver precisato nella scheda informativa della procedura che sino ai 60 giorni previsti per i nuovi adempimenti dallo statuto del contribuente, cioè sino all'11 febbraio 2015, può essere utilizzato il vecchio sistema manuale, ma solo per operazioni effettuate entro tale data. Dal 12 febbraio il cliente deve aver utilizzato la procedura telematica e il fornitore deve procedere al riscontro nella banca dati, inserendo il proprio codice fiscale, quello del cliente e il numero di protocollo della ricevuta telematica. Salvo questa derogia parziale, le novità riguardano le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, e sarà pertanto nella dichiarazione relativa a tale anno che il fornitore dovrà riepilogare i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

Restano fermi gli altri obblighi previsti dalla legge, come la presa in carico su un registro delle dichiarazioni di intento ricevute e l'indicazione dei relativi estremi in fattura.

Iscrizione a Vies e Intrastat

La richiesta di iscrizione nell'elenco degli scambi di beni o servizi intraUe può avvenire all'apertura della partita Iva scrivendo un qualsiasi importo nella voce «operazioni intracomunitarie» di tale sezione I. Per le aperture successive è ora

prevista una semplice comunicazione telematica nel sito dell'agenzia delle (da www.agenziaentrate.gov.it seguendo il percorso Cosa devi fare - Richiedere - Inclusione archivio Vies).

La disposizione dell'articolo 22 del decreto si inserisce nell'articolo 35 della legge Iva, prevedendo la cancellazione dalla banca dati dei soggetti che non abbiano presentato alcun elenco Intrastat per quattro trimestri consecutivi, decorrenti - in base alla circolare 31/E - dall'entrata in vigore del decreto, cioè dal 13 dicembre 2014 (per i già iscritti). Al compimento di tale termine l'Agenzia manderà una comunicazione al contribuente, con effetto dal sessantesimo giorno successivo. Durante tale periodo il soggetto di imposta potrà dimostrare che ha posto in essere operazioni (per le quali il termine dell'Intrastat non si è ancora compiuto) o manifestare l'intenzione di fare ulteriori operazioni. Maturata l'esclusione, sarà sempre possibile reinscrivere al Vies, con le modalità ordinarie.

Correlata a questa innovazione abbiamo quella dell'articolo 23 del decreto, relativa all'allineamento con la prassi europea per il contenuto degli elenchi dei servizi. In luogo della decina di informazioni ora presenti per ogni operazione, si dovrà indicare solo la partita Iva della controparte comunitaria e l'importo dell'operazione. Rimane anche il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta, e il Paese di pagamento. La decorrenza di queste innovazioni è subordinata all'approvazione dei nuovi modelli, auspicabilmente sin dalle prime operazioni del 2015.

Si occupa infine di elenchi l'articolo 25 del decreto, in merito alla sanzionabilità degli errori od omissioni della parte statistica, per cui non sono punibili tali comportamenti nel caso in cui l'impresa non risponda ai requisiti dei decreti periodici che disciplinano l'obbligo di fornitura dei dati statistici. L'ultimo provvedimento al riguardo è il Dpr 19 luglio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2013), individuando come soggetti tenuti a questa comunicazione gli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750mila euro. L'eventuale sanzione verrà applicata una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a nulla rilevando il numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco.

Vitto e alloggio dei professionisti

L'articolo 10 del decreto manda in pensione, dopo otto anni di disono-

revole servizio, la disposizione dell'articolo 54, comma 5, del Tuir, che considerava reddito in natura il pagamento da parte del committente per le spese sostenute dal medesimo a fronte delle spese di vitto e alloggio del professionista. La disposizione viene qui evidenziata in quanto, pur trattandosi di norma reddituale, comportava una contorsione illogica in sede di fatturazione, in quanto il committente doveva comunicare al prestatore l'entità delle spese sostenute, e quest'ultimo doveva fatturarle, computando Iva, cassa previdenza e ritenuta, con il contestuale accredito di quanto pagato dal cliente.

La circolare 31/E del 30 dicembre 2014 ritiene di natura innovativa questa disposizione, considerando la norma precedente applicabile sino al periodo di imposta 2014 (data della prestazione alberghiera o della somministrazione).

Prendiamo atto con soddisfazione dell'eliminazione della disposizione più illogica del nostro ordinamento, tenendo però presente che occorre a questo proposito fare un passo in più. Quando il professionista paga direttamente queste spese e le addebita al cliente, deve trattarle come integrazione di corrispettivo, ma soprattutto le può dedurre solo sino al limite del 2% dei corrispettivi riscossi, con l'evidente penalizzazione per i lavoratori autonomi che percepiscono compensi di entità limitata, svolgendo il loro lavoro fuori sede.

Tornando all'aspetto reddituale è interessante la precisazione della circolare, secondo cui la deduzione di queste spese, sostenute direttamente dal committente, non soggiace alla limitazione del 75 per cento.

Operazioni con Paesi black-list

Nel corso del 2014 la Repubblica di S. Marino e il Lussemburgo (rispettivamente Dm 12 febbraio 2014 e Dm 16 dicembre 2014) sono usciti dalla black list. I provvedimenti sono entrati in vigore, in funzione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 11 marzo 2014 e 7 gennaio 2015, ma non sono stati ancora precisati gli effetti sugli elenchi delle operazioni intercorse con tali Paesi.

A tale riguardo l'articolo 21 del decreto semplificazioni ridefinisce la soglia di trasmissione di queste informazioni con il noto modello "polivalente", individuando una soglia annuale di 10mila euro in luogo della precedente soglia di 500 euro per singola operazione. La circolare 31/E precisa che questa soglia riguarda il complesso delle operazioni, attive e/o passive, in-

tercorse con l'insieme di questi Paesi, ma superata questa soglia (situazione normale per le imprese operanti con l'estero) occorre ripescare anche le operazioni di minimo importo, con un onere di compilazione costoso quanto inutile.

Relativamente al 2014 tale documento di prassi consente di completare le comunicazioni secondo il precedente criterio, considerando che le comunicazioni erano state già presentate secondo le vecchie regole. In questo caso resta ferma la soglia di 500 euro per singola operazione.

Le altre novità sull'Iva

Accomuniamo in questo paragrafo finale le ulteriori disposizioni che hanno una ricaduta sull'Iva.

Omaggi: allineamento a 50 euro. L'ex limite Iva del costo unitario di 50mila lire (25,82 euro) viene allineato ai 50 euro già in essere per le imposte dirette (Tuir, articolo 108, comma 2), ai fini della detraibilità dell'imposta sugli omaggi costituenti spese di rappresentanza (articolo 19-bis, lettera h), legge Iva). Dispone in tal senso l'articolo 30 del decreto semplificazioni, sostituendo tale importo anche nell'articolo 2, secondo comma, n. 4) legge Iva (intangibilità delle cessioni gratuite di beni non oggetto dell'attività propria) e nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo (autoconsumo per le prestazioni di servizi, con Iva detratta). La circolare 31/E ritiene che l'innovazione operi dall'entrata in vigore del decreto, cioè per le operazioni effettuate dal 13 dicembre 2014.

Storno Iva sulle fatture insolite. Anche in questo caso l'articolo 31 del decreto allinea la norma Iva (articolo 26, secondo comma) a quella delle imposte dirette (articolo 88, comma 4 ai fini della irrilevanza della sopravvenienza, solo parzialmente ripreso dall'articolo 101, comma 5 ai fini della deduzione della perdita, ma con effetti equivalenti in base alla circolare 31/E), aggiungendo alle causali che consentono la rettifica Iva dei crediti non riscossi l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) della stessa legge. Invariata l'incongruenza relativa al momento di rilevanza di questi eventi, che per le imposte dirette è l'inizio della procedura, mentre per l'Iva rimane la sua conclusione, con notevoli problemi non solo per chi gestisce queste attività.

Prima casa Iva-registro. La novità "esterna" alla legge Iva era data dalle novità per la legge di registro

(articolo 26, comma 1, Dl 12 settembre 2013, n. 104 e articolo 1, comma 608, della legge di stabilità 2014), in merito all'individuazione della casa di civile abitazione non di lusso che beneficia delle agevolazioni «prima casa». Anziché fare riferimento ai criteri storici della legge Tupini del 1949 e alle tipologie individuate dal Dm 2 agosto 1969, l'abitazione non di lusso è quella accatastata da A/2 ad A/7 e A/11, essendo all'opposto non agevolate le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9. L'articolo 33 del decreto semplificazioni sostituisce in questo senso soltanto il numero 21) della tabella dell'aliquota Iva 4% (tabella A, parte II), che individua le operazioni di vendita di queste case, lasciando immutato il richiamo al decreto del 1969 in altre voci:

- tabella A, parte II (4%) - numero 39) - appalti per la costruzione delle abitazioni non di lusso;
- tabella A, parte III (10%) - numero 127-undecies - cessione di abitazione diversa dalla prima casa.

Ora la circolare 31/E estende anche a queste voci la sostituzione dei requisiti. Di questi temi si occuperà in dettaglio l'ultima relazione.

Enti non commerciali: le sponsorizzazioni. Gli enti che si avvalgono delle disposizioni della legge 398 del 1991 (associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, pro-loco, associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro) forfetizzano la detrazione Iva in percentuale dell'imposta dovuta sulle operazioni attive. L'articolo 29 del decreto riconduce le prestazioni di sponsorizzazione nella percentuale ordinaria del 50% in luogo del 10% prima previsto dall'articolo 74, sesto comma, legge Iva.

Questa innovazione può anche interessare i soggetti che esercitano attività di intrattenimento, in quanto le sponsorizzazioni, con il relativo regime forfetario Iva, sono soggette all'Isi (imposta sugli intrattenimenti).

Dichiarazione annuale dal 2015. Il comma 641 della legge di stabilità per il 2015, che stabilisce la definitiva separazione della dichiarazione annuale Iva dal modello ex Unico, dal quale era già uscita la dichiarazione Irap. Il termine per la presentazione della dichiarazione, da quella relativa al periodo di imposta 2015, quindi all'inizio del 2016, sarà compreso tra il 1° febbraio e la fine di tale mese. Quindi viene meno la comunicazione annuale dati Iva, che molti contribuenti già ora evitano, presentando la dichiarazione annuale entro febbraio.

Le slide



TERRITORIALITÀ

LE NOVITÀ

- Cambiano le regole per tassazione servizi elettronici di telecomunicazione e teleradio-diffusione nei rapporti business to consumer (da soggetti passivi verso consumatori finali)
- Servizi tassati sempre con Iva e regole del Paese dove è stabilito il consumatore finale
- Necessità per i prestatori italiani di conoscere le regole e le aliquote di ciascuno Stato dove cedono i servizi non soggetti passivi

SERVIZI ELETTRONICI

IVA IN ITALIA

Sono soggetti a Iva in Italia se resi da prestatori/soggetti passivi stabiliti nella Ue a favore di privati stabiliti in Italia

NON TASSATI IN ITALIA

Non sono più tassati in Italia quelli resi da prestatori/soggetti passivi nazionali a favore di privati fruitori, stabiliti in altro Paese della Ue

TELECOMUNICAZIONI

NELLA UE

Sono tassate con Iva in Italia se rese da prestatori/soggetti passivi stabiliti nella Ue a favore di privati stabiliti in Italia

FUORI DALLA UE

Sono tassate con Iva in Italia se rese da prestatori/soggetti passivi stabiliti fuori della Ue a favore di privati stabiliti in Italia

Imposte indirette/2. Rivoluzione nei rapporti «B2C»

Iva e servizi elettronici, un 2015 ad alto impatto

RENATO PORTALE



Prelievo secondo le regole nazionali del committente

Dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione rese nei confronti di committenti privati. In particolare viene ora stabilito che anche nei rapporti «business to consumer», l'Iva è dovuta nel Paese dove il committente è stabilito, ovvero ha il domicilio o la residenza. Resta, però, consentito ai singoli Stati di introdurre al loro interno la regola dell'utilizzo («effettiva utilizzazione» o «effettiva fruizione») per le prestazioni rese a privati non Ue. Nessuna modifica per i servizi prestati a soggetti passivi, (rapporti B2B) che restano ancora soggetti nel Paese del committente.

Nulla cambia per le vendite online di beni che seguono le regole delle importazioni, esportazioni, acquisti e cessioni intracomunitarie.

È prevista, inoltre, l'istituzione di un regime speciale che permette a tutte le imprese che operano nei vari Stati di istituire un punto unico di contatto elettronico per tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione, alla dichiarazione e al pagamento dell'Iva per tali servizi, utilizzando un «mini sportello unico» (Moss), che sostituisce il sistema V@t on e-services (Voes) in precedenza in vigore per il commercio elettronico di servizi prestati da soggetti passivi non Ue.

Lo schema del decreto legislativo di recepimento della disciplina comunitaria è stato approvato nella riunione del 24 dicembre 2014 del

Consiglio dei ministri e, prima di entrare in vigore, deve ottenere il parere delle competenti commissioni parlamentari ed essere riesaminato dal Governo. Da tale schema emergono alcuni interventi sugli articoli 7-sexies, 7-septies, 38-bis2 e 38-ter del Dpr 633/72, la sostituzione dell'articolo 74-quinquies e l'introduzione dei nuovi articoli 38-bis3, 54-ter, 54-quater e 54-quinquies, 74-sexies, 74-septies e 74-octies. Ulteriori modifiche sono state apportate anche al decreto legislativo 471/97 per introdurre sanzioni specifiche in caso di violazioni alla nuova disciplina.

Le nuove regole per l'e-commerce

Queste, con riguardo all'Italia, le novità dal 1° gennaio 2015 rispetto alle regole precedenti.

Servizi elettronici:

- sono soggetti a Iva in Italia se resi da prestatori o soggetti passivi stabiliti nella Ue a favore di privati stabiliti in Italia; in precedenza questi servizi scontavano l'imposta nel Paese Ue del prestatore mentre ora il prestatore comunitario può attivare nel suo Paese il regime Moss per il pagamento dell'Iva italiana;
- non sono più tassati in Italia quelli resi da prestatori o soggetti passivi nazionali a favore di privati fruitori, stabiliti in altro Paese della Ue; in precedenza questi servizi scontavano l'Iva in Italia mentre ora il prestatore nazionale può attivare il regime Moss per assolvere in Italia l'imposta dovuta nello Stato membro ove è stabilito il committente privato.

Telecomunicazioni e teleradiodiffusioni:

- sono tassate con Iva in Italia se rese da prestatori o soggetti passivi stabiliti nella Ue a favore di privati stabiliti in Italia; in precedenza tali prestazioni erano soggette a imposta nel Paese del prestatore Ue, mentre ora il prestatore stabilito in un altro Stato membro può attivare nel suo Paese il regime Moss per assolvere l'Iva italiana;
- sono tassate con Iva in Italia se rese da prestatori o soggetti passivi stabiliti fuori della Ue a favore di pri-

vati stabiliti in Italia; in precedenza tali prestazioni erano soggette a Iva solo se utilizzate nel territorio nazionale; il prestatore stabilito fuori della Ue può attivare in qualsiasi Stato membro il regime Moss per assolvere l'Iva italiana.

Distinzioni tra servizi

Le operazioni che rientrano nel commercio elettronico sono quelle aventi per oggetto un servizio messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica. Si tratta, ad esempio, di software, siti o pagine web, della fornitura di immagini, testi (e-book), degli abbonamenti a giornali o riviste online, della fornitura di spazio pubblicitario, di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive, scientifiche o di intrattenimento, dello «scarico» di musica su computer e su telefoni cellulari e della fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning). Non rientra invece il commercio di beni mobili materiali o tangibili che sono trasportati fisicamente, per la vendita, da un Paese all'altro.

I servizi di telecomunicazione sono quelli aventi per oggetto la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, accesso a internet, sistemi Voip, servizi di posta vocale, chiamata a tre, fax, telegrafo e telex, collegamenti di telecomunicazione a uso esclusivo del consumatore.

I servizi di teleradiodiffusione comprendono i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto, i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva.

Secondo le disposizioni contenu-

te nella direttiva Iva, riprese nel decreto legislativo all'esame delle commissioni parlamentari, il luogo della prestazione delle telecomunicazioni, delle teleradiodiffusioni e dei servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi «business to consumer» è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale.

Gli Stati membri, in alternativa a questa regola, possono adottare il principio dell'«utilizzo», cioè considerare per tutti o uno solo di questi servizi resi a privati:

- il «luogo» delle prestazioni come se fosse non situato al loro interno, qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione dei servizi avvengano al di fuori della Comunità;
- il «luogo» delle prestazioni come se fosse situato all'interno del loro territorio qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione abbiano luogo all'interno del loro territorio.

Il decreto legislativo incaricato del recepimento della direttiva dovrebbe riprendere il criterio dell'«utilizzo» solo per i servizi di telecomunicazione e per quelli di teleradiodiffusione resi a non soggetti passivi italiani (rapporti business to consumer), mentre non dovrebbe acquisirlo per i servizi forniti per via elettronica, nonché per tutti i servizi riferiti ai rapporti business to business.

Intermediari e negozi virtuali

La maggior parte dei servizi digitali prestati tramite una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale sono resi al consumatore finale attraverso un intermediario che può essere un negozio di applicazioni o piattaforma, o un altro luogo virtuale simile, che facilita e diffonde il commercio elettronico. Ad esempio sui telefonini cellulari (smartphone) e sui tablet, oltre ai servizi di accesso e scaricamento di musica o giochi, è possibile consultare elenchi, riviste, giornali, previsioni del tempo, partite di calcio e acquistare ogni genere di applica-

zioni (App). Inoltre è in crescita il commercio di e-book, versione digitale dei libri fruibili anch'essi su supporti elettronici come eReader, telefoni cellulari, tablet o lettori Mp3.

L'evoluzione più rilevante è sviluppata per funzionare su dispositivi mobili.

I due principali negozi virtuali da cui scaricare e comprare App per dispositivi mobili e altri servizi elettronici come musica e film sono App Store e Google Play mentre Amazon è l'attuale leader nel commercio di e-book operando la diffusione dei prodotti digitali in tutte le parti del mondo.

Queste le regole fissate per i servizi prestati tramite mezzi elettronici in cui intervengono una pluralità di soggetti che commercializzano oppure favoriscono la commercializzazione o il pagamento dei servizi:

- 1 opera la presunzione secondo cui il soggetto passivo che interviene nella prestazione agisce sempre in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi («intermediario opaco» o «commissionario»);
- 2 non opera la presunzione se il prestatore sia esplicitamente designato da chi gestisce il mezzo elettronico («store») quale prestatore diretto del servizio e questo risulti dagli accordi contrattuali tra le parti «iniziali» e «finali» (proprietario del programma e consumatore finale che lo fruisce).

Dal sistema Voes al «Moss»

In passato, per evitare che gli operatori commerciali extracomunitari si dovessero identificare in tutti i Paesi membri per versare l'imposta relativa alle cessioni online di servizi elettronici, era previsto un regime speciale Iva con identificazione diretta da parte del soggetto extracomunitario in un solo Paese membro, dove era versata l'imposta totale riferita a tutte le vendite nella Ue (sistema V@t on e-services, Voes).

Questo regime è stato sostituito dal 2015 da un nuovo sistema (Mini one stop shop, Moss), che può essere applicato anche dagli operatori stabiliti in uno Stato membro della Ue per le forniture, oltre che di servizi elettronici, anche dei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione effettuate in favore dei non soggetti passivi residenti in un Paese Ue diverso dal loro.

Le nuove regole del Moss anticipano il regime definitivo dell'Iva europea e segnano una rivoluzione nel sistema attuale dell'imposta, in quanto prevedono il versamento del tributo nel Paese di origine del fornitore, ma con l'aliquota e con le regole del Paese di consumo.

Le slide

MOSS

IL MINI SPORTELLLO AUTOMATICO

- Iva pagata per tutti gli Stati Ue dal prestatore nel Paese ove esso è stabilito con una apposita dichiarazione trimestrale
- Anticipazione del sistema definitivo Iva con assolvimento dell'imposta nel Paese del cedente con aliquota ivi prevista
- Centro operativo di Venezia - ufficio incaricato per fornitori italiani o prestatori extraUe che scelgono l'Italia per la vendita online dei servizi a privati

OBBLIGHI DEL FORNITORE

PER IL MOSS

- Iscrizione (su opzione) al MoSS di Venezia mantenendo propria partita Iva e acquisendo codice di accesso
- Dichiarazione per trimestre solare delle vendite a privati residenti in altri Stati Ue entro 20 del mese successivo
- Versamento contemporaneo dell'imposta dovuta per tutti i Paesi di vendita Ue
- Nessuna detrazione d'imposta e nessuna compensazione

EBOOK

L'ALIQUOTA IVA

L'articolo 1, comma 667 della legge di stabilità 2015 stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4% «sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica». La norma richiama espressamente il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 fornendo, così, l'interpretazione autentica di ciò che sono da considerarsi «libri»

FATTURA ELETTRONICA

COSA CAMBIA

- Dal 6 giugno 2014 obbligatoria per i fornitori di ministeri, agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
- Dal 31 marzo 2015 obbligo esteso per le amministrazioni incluse nell'elenco Istat (ad eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà stabilita con decreto Mef)
- I maggiori problemi sono dovute alle modalità di conservazione elettronica dei documenti medesimi

L'operatore unitario, pertanto, non è più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua le operazioni ma può emettere le fatture (e adempiere agli obblighi di pagamento dell'imposta di competenza dello Stato di destinazione) nello Stato membro dove è identificato.

Un altro aspetto riguarda «l'utilizzo» delle regole del Paese di consumo: l'operatore che sceglie di applicare il Moss (il regime è infatti opzionale) deve rispettare non solo l'aliquota del Paese dove il committente, consumatore finale, è residente o domiciliato, ma anche le ulteriori disposizioni riguardanti l'emissione delle fatture, l'eventuale «contabilità di cassa», nonché quelle di recupero dell'imposta in caso di mancato pagamento del servizio da parte del cliente.

In pratica, l'operatore che utilizza il Moss deve conoscere le regole contabili e, più in generale, le norme applicative dell'Iva in vigore nello Stato membro di consumo, e anche se, formalmente, l'operazione viene effettuata (e l'imposta viene corrisposta) nello Stato membro di identificazione.

L'agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 settembre 2014, ha dettato le modalità operative per i soggetti passivi che già dal 1° ottobre 2014 potevano presentare la richiesta di registrazione al Moss.

Per assolvere gli obblighi Iva relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea, gli operatori domiciliati o residenti in Italia possono optare per l'applicazione del regime del Moss. Per farlo, devono fornire online le informazioni richieste accedendo ai servizi telematici dell'Agenzia.

Il centro operativo di Venezia è l'ufficio incaricato della gestione del servizio e, a richiesta del contribuente, dopo le opportune verifiche, gli deve comunicare - via email - il codice identificativo per accedere al servizio telematico, la password di primo accesso, le prime quattro cifre del Pin e le istruzioni per completare il processo di registrazione.

Il numero di partita Iva già attribuito al soggetto passivo quando aveva dichiarato di iniziare la sua ordinaria attività d'impresa, professionale o artistica - utilizzando il modello AA7 o AA9 (dichiarazione di inizio attività) - è adottato anche in relazione all'opzione da esercitare per l'iscrizione al Moss. Per gestire gli adempimenti del Mini sportello unico, però, occorre utilizzare il codice identificativo attribuito dal centro operativo di Venezia.

I soggetti passivi italiani che optano per il Moss devono presentare, per via telematica:

1 una dichiarazione di identificazione ai fini Iva nel territorio della Ue, e comunicare, con lo stesso mezzo informatico, ogni dichiarazione di variazione dati o di cessazione dell'attività;

2 una dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate nei vari Paesi membri in ciascun trimestre solare tramite mezzi elettronici, per determinare l'imposta sul valore aggiunto dovuta per ciascun periodo.

Per quanto riguarda le operazioni di registrazione, i contribuenti interessati devono accedere al sito dell'agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e da qui, utilizzando la funzione di «Registrazione», possono attivare la procedura di identificazione, prima di effettuare la prima operazione commerciale, fornendo le seguenti informazioni:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, se impresa individuale;
- la denominazione o la ragione sociale, se società;
- l'indirizzo dove si esercita l'attività o l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;
- gli indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;
- la partita Iva già attribuita in precedenza dal competente ufficio delle Entrate;
- la dichiarazione di non essere già identificato ai fini Iva all'interno della Comunità.

Dopo avere perfezionato la registrazione, il centro operativo di Venezia attribuisce il numero identificativo, contraddistinto dal prefisso «EU», che l'operatore deve utilizzare per tutte le operazioni effettuate nell'Unione verso consumatori finali.

Gli operatori devono notificare tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate nella fase di registrazione al regime speciale mediante la funzione di «Modifica i dati della registrazione» predisposta, sempre nel sito delle Entrate, nella sezione dedicata agli utenti registrati.

Dopo la registrazione gli operatori italiani, entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, devono presentare con lo stesso mezzo elettronico la dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate nei vari Paesi membri in ciascun trimestre solare, per determinare l'Iva dovuta per ciascun periodo.

Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione riepilogativa (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio) i prestatori devono versare l'Iva dovuta per tali specifici servizi, senza poter detrarre, nella dichiarazione stessa, l'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni di beni, in quanto il

diritto alla detrazione avviene dall'ammontare della normale applicazione dell'Iva per le altre operazioni effettuate nell'ambito delle attività non soggette al regime speciale.

Nella dichiarazione trimestrale, che va presentata anche se nel periodo non sono state effettuate operazioni interessate al regime, devono risultare:

- 1 il numero di identificazione;
- 2 l'ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell'Iva;
- 3 le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
- 4 l'ammontare dell'Iva, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
- 5 se dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, a partire dalle quali i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici sono prestati;
- 6 l'ammontare dei servizi resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza;
- 7 il numero individuale di identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

Per il versamento dell'Iva non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione.

Nella speciale dichiarazione prevista per il regime Moss vanno indicate solo le vendite effettuate nei confronti di privati residenti in altri Stati Ue diversi dall'Italia.

Le altre operazioni nei confronti di soggetti passivi o privati italiani continuano a essere trattate e contabilizzate con le modalità ordinarie dell'Iva, così come le forniture a soggetti passivi Ue e non Ue che seguono le ordinarie regole previste dal Dpr 633/72 in ordine agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione annuale e versamento dell'imposta.

I documenti di vendita per le cessioni a privati consumatori residenti nella Ue e tutti gli altri atti concernenti queste operazioni devono essere conservati per 10 anni a partire dalla fine dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo continui o no ad avvalersi del regime.

Su richiesta, la documentazione deve essere messa tempestivamente a disposizione, per via elettronica, dello Stato membro di identifica-

zione o dello Stato membro di consumo. Lo Stato membro deve dare informazioni su come rispondere alle richieste di documentazione.

È opportuno tenere presente che, se la documentazione non viene messa a disposizione entro un mese dal ricevimento di un sollecito dello Stato membro di identificazione, tale inadempimento è considerato un'inosservanza persistente delle norme relative al regime e comporta l'esclusione dal regime stesso.

Se si violano gli obblighi Moss, ogni Stato membro di consumo attiva la propria attività di controllo e accertamento nei confronti dei fornitori inadempienti, secondo tempi, modalità e procedure previsti da ciascuno Stato.

Sono, inoltre, previste sanzioni da parte dei singoli Stati per ogni irregolarità commessa.

Le aliquote e gli e-book

L'articolo 98 della direttiva Iva, al paragrafo 2, comma 2, prevede che «le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica». L'articolo 1, comma 667, della legge di Stabilità 2015 dispone che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4%, «sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica». La norma richiama espressamente il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72 fornendo, così, l'interpretazione autentica di ciò che va considerato «libro».

In passato la Francia ha introdotto per la fornitura di libri elettronici l'aliquota del 7% (dal 1° gennaio 2012) e del 5,5% (dal 1° gennaio 2013). Anche il Lussemburgo ha inserito, sempre dal 1° gennaio 2012, la fornitura di libri digitali tra i servizi da assoggettare all'aliquota più ridotta del 3 per cento. La Commissione europea il 6 settembre 2013 ha proposto ricorso contro la Francia di fronte alla Corte di giustizia Ue (causa C-479/13) e il successivo 18 settembre ha presentato ricorso anche contro il Lussemburgo (causa C-502/13).

Il Governo italiano considera la lettura «uno strumento necessario per diffondere il sapere, incoraggiare la creatività e sostenere l'accesso alla cultura» ed è disposto a iniziare un braccio di ferro con l'Unione europea.

Va precisato che l'aliquota agevolata è prevista solo per i libri (contrassegnati dal codice Isbn) e non anche per la versione online di quotidiani, periodici o riviste che restano soggetti all'aliquota ordinaria del 22 per cento.

La fatturazione per i servizi online

In materia di fatturazione si applicano le norme dello Stato membro di consumo. I soggetti passivi devono, quindi, conoscere le norme pertinenti degli Stati membri in cui prestano servizi ai destinatari.

In Italia, in base all'articolo 74-quinquies del Dpr 633/72, gli operatori extracomunitari che si registrano in Italia per assolvere gli obblighi del versamento Iva ai fini Moss sono esonerati da tutti gli obblighi contabili previsti nel titolo II dello stesso Dpr 633/72 e, quindi, anche da quello di fatturazione e registrazione.

La disposizione di esonero dalla fatturazione vale anche per i soggetti stabiliti nella Ue che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di non soggetti passivi stabiliti in Italia e per i quali è dovuta l'imposta italiana.

La fatturazione elettronica

Dal 6 giugno 2014 è obbligatorio per i fornitori di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettere, trasmettere, conservare e archiviare la fattura esclusivamente in formato elettronico. Dal 31 marzo 2015 l'obbligo sarà esteso per tutte le amministrazioni incluse nell'elenco Istat (eccetto le amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà stabilita successivamente da un decreto dell'Economia).

I maggiori problemi sono legati alle modalità di conservazione elettronica dei documenti. È stato pubblicato sul sito www.agid.gov.it l'elenco dei primi soggetti accreditati per attività di conservazione dei documenti informatici ai quali l'agenzia per l'Italia digitale ha riconosciuto il possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza, per questa delicata attività. L'elenco offre alle pubbliche amministrazioni che scelgono di avvalersi di un fornitore esterno per le attività di conservazione dei propri documenti, una lista di soggetti accreditati con cui operare, per garantire che l'attività di conservazione possa essere svolta con elevati standard di qualità e sicurezza, conformemente alle norme in vigore.

Per garantire la permanenza dei requisiti di accreditamento, i soggetti in elenco sono sottoposti alla vigilanza dell'agenzia per l'Italia digitale. L'Agid provvederà, inoltre, a incrementare progressivamente l'elenco dei conservatori, con una costante attività di accreditamento, su richiesta dei soggetti interessati a operare in questo mercato.

Le slide



NUOVO REGIME FORFETARIO

REQUISITI DI ACCESSO

Persone fisiche esercenti attività di impresa professionali

- 1 ricavi e compensi non superiori ai limiti stabiliti
- 2 spese per il personale dipendente non superiori a 5.000 euro
- 3 beni strumentali di ammontare non superiore a 20.000 euro
- 4 prevalenza del reddito di impresa o professionale sul reddito di lavoro

LE ESCLUSIONI

I CASI

Per i soggetti che:

- applicano un regime speciale Iva
- non residenti con eccezione della Ue
- cedono beni immobili e mezzi di trasporto nuovi
- partecipano in società di persone o Srl trasparenti

GLI EFFETTI AI FINI IVA...

I CONTRIBUENTI FORFETTARI NON DEVONO

- Applicare l'Iva sulle operazioni effettuate
- Osservare adempimenti contabili e dichiarativi
- Applicare le regole ordinarie per le cessioni intralce

I CONTRIBUENTI FORFETTARI DEVONO

- Certificare i corrispettivi percepiti
- Conservare e numerare i documenti fiscali
- Applicare regole ordinarie (per gli acquisti intra Ue)

Legge di Stabilità. Le caratteristiche delle nuove regole per i contribuenti di minori dimensioni

Regime dei minimi tra riduzioni e rincari

GIAN PAOLO TOSONI



Imponibile a forfait con aliquota aumentata al 15%

Il regime dei contribuenti minimi è stato riscritto dalla legge di Stabilità dopo soli tre anni dal precedente riordino normativo (articolo 27 del Dl 98/2011). Peraltro, non sono da escludere, in queste settimane, ulteriori correzioni alle soglie o alle aliquote ora previste. Vediamo quindi nel dettaglio la fisionomia del nuovo regime così come attualmente vigente, sulla base della legge di Stabilità.

La legge 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 54 e seguenti dell'articolo 1, introduce un nuovo regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni. La norma prevede l'abrogazione dei vecchi regimi, salvo la possibilità, per coloro che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio ("ex nuovi minimi") di avvalersene fino alla naturale scadenza.

I requisiti di accesso sono simili, ma non uguali, a quelli previsti nel precedente regime dei contribuenti minimi e il nuovo regime forfetario si differenzia dal precedente in quanto non ha limiti temporali e quindi può essere applicato a vita; ovviamente non aiuta a mantenere nel tempo il nuovo regime l'ammontare massimo non superabile di ricavi, al limite della sopravvivenza. La misura dell'imposta sostitutiva è però triplicata, dal 5 al 15 per cento.

In ordine alla determinazione del reddito, pur mantenendo il criterio di cassa, viene introdotto un coefficiente di redditività diversificato per nove settori di attività, criterio

già sperimentato dal legislatore fiscale con la legge "Visentini Ter" (Dl 853/1984) per gli anni 1985-1987 ancorché in quella occasione la percentuale forfettizzasse i costi. Ne consegue che, nel nuovo regime dei minimi, le spese sostenute sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito (auspicando che ciò non favorisca l'evasione). Nei calcoli di convenienza entrano in gioco per la prima volta anche i contributi previdenziali: l'imprenditore minimo può scegliere di non pagare la quota fissa, ma solo la percentuale variabile.

La legge di Stabilità dedica ben 36 commi al nuovo regime e anche la relazione di accompagnamento è ben dettagliata; ambito e modalità di applicazione sono quindi ampiamente regolati.

I requisiti di accesso

Il comma 54 dell'articolo 1 della legge di stabilità individua i soggetti che possono accedere al regime e cioè le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa o un'arte o professione e che non superano determinati limiti, puntualmente individuati dalla norma. Per i soggetti che vi rientrano si tratta del regime naturale. I requisiti di accesso per questi contribuenti sono i seguenti:

- 1 **conseguimento di ricavi o compensi** ragguagliati ad anno non superiori a quelli indicati nell'allegato 4 della legge 190/2014, diversificati in funzione del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata. Si noti che, relativamente alle imprese, la verifica dei ricavi dell'anno precedente avviene con il criterio della competenza, ma - a nostro avviso - soltanto se il contribuente lo ha applicato (vedi regime delle nuove iniziative produttive articolo 13 legge 388/2000 e non per il precedente regime dei contribuenti minimi). Nel caso di esercizio di più attività, contraddistinte da diversi codici Ateco, ai fini del calcolo del limite si assume quello più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Nel computo dei ricavi/compensi, non rientrano

le somme che derivano dall'adeguamento agli studi di settore o parametri;

- 2 **sostenimento di spese per il personale dipendente** non superiori a 5.000 euro lordi annui. Rientrano tra le spese del personale:

- lavoro accessorio (articolo 70, Dlgs n. 276/2003);
- lavoro dipendente (articolo 49, Tuir);
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50 Tuir, comma 1 lettere c- borsisti- e c bis collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto);
- somme erogate ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro (questo reddito, per chi lo percepisce, si configura come reddito di lavoro dipendente);
- somme erogate a titolo di compenso per il lavoro prestato dall'imprenditore e dai suoi familiari (articolo 60 Tuir).

Non rientrano, invece, nel calcolo del limite dei 5.000 euro i seguenti redditi:

- somme corrisposte agli associati in partecipazione che apportano solo capitale o lavoro e capitale (questo reddito, per chi lo percepisce, si configura come reddito di capitale);
- somme corrisposte per le attività di lavoro autonomo esercitata occasionalmente (articolo 67, comma 1, lettera l, Tuir);

- 3 **costo complessivo dei beni strumentali** (al lordo degli ammortamenti) non superiore a 20mila euro. Questo valore deve essere assunto alla fine dell'esercizio, per cui sono irrilevanti le movimentazioni in corso d'anno. Ai fini del calcolo del limite, la norma dispone che per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal concedente; invece per i beni in locazione semplice, comodato e noleggio si considera il valore normale (articolo 9 del Tuir) e questo può essere un elemento di incertezza essendo di natura estimativa. I beni utilizzati promiscuamente (autovetture, telefoni ecc.) si considerano al 50% indipendentemente dalla percentuale deducibile fiscalmente e tale costo dovrebbe assumersi al netto dell'Iva anche indetraibile (circolare 7 del

2008). Non si considerano i beni di costo non superiore a 516,46 euro, né i beni immobili, utilizzati nell'esercizio della attività, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;

- 4 **conseguimento di redditi nell'attività di impresa, arte o professione in misura prevalente** rispetto a quelli (eventualmente) percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilato compresa la pensione. La verifica della prevalenza non è richiesta in due casi:

- quando il rapporto di lavoro è cessato (ad esempio, si interrompe il rapporto di lavoro durante l'anno);

- quando la somma di tutti i redditi percepiti (quindi sia di impresa, sia di lavoro autonomo, sia di lavoro dipendente) è inferiore a 20mila euro; ad esempio in presenza di un reddito di pensione di 12mila euro e un reddito di lavoro autonomo di 8.000, per quest'ultima attività si può applicare il regime forfetario.

I soggetti esclusi

Il comma 57 individua le esclusioni soggettive, ossia le fattispecie che, anche in presenza dei requisiti richiesti per l'ammissione al regime, escludono la possibilità di accedervi. Si tratta, in particolare, di quattro ipotesi:

- 1 persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; tali attività sono comprese negli articoli 34 e 74, 74ter del Dpr 633/72 e in altre disposizioni di legge. Sono ad esempio le attività agrituristiche, la vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggi, rivendita di beni usati, intrattenimenti e giochi, attività agricole connesse, vendite a domicilio eccetera). Con riferimento alle imprese agricole rientranti nel reddito agrario, che adottano il regime speciale Iva, il regime forfetario non è precluso per le altre attività gestite in regime ordinario e in contabilità separata: un agricoltore e veterinario può applicare il regime forfetario per l'attività professionale - circolare 7 del 2008.

- 2 soggetti non residenti, a eccezione di quelli residenti nella Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico che assicurino lo scambio di informazioni, qualora almeno il 75% del loro reddito complessivo sia prodotto nel territorio dello Stato italiano;

- 3 soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano:

- cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (la norma richiama l'articolo 10, n.8, Dpr 633/72, ma si devono comprendere anche i punti 8 bis e 8 ter e cioè tutte le tipologie di fabbricati);

- cessioni di mezzi di trasporto nuovi secondo la definizione vigente per le operazioni intracomunitarie (articolo 53, comma 1, Dl 331/93);
- 4 esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente, a società di persone o associazioni (articolo 5 Tuir) ovvero a società a responsabilità limitata che abbiano optato per il regime della trasparenza fiscale (art.116 Tuir).

La scelta del regime

Coloro che decidono di avvalersi del regime forfetario devono - ai sensi del comma 56 - comunicare nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del Dpr 633/72 che presumono di essere in possesso dei requisiti che regolano l'accesso al regime. Il comunicato dell'agenzia delle Entrate del 31 dicembre precisa che nel modello di inizio attività può essere utilizzato il campo previsto per il precedente regime dei minimi.

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale, per cui chi rispetta le condizioni vi rientra automaticamente, fermo restando la possibilità di esercitare l'opzione per il regime ordinario; l'opzione è valida fino a revoca, ma vincolante per almeno un triennio e deve essere comunicata nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta operata (comma 70).

I contribuenti che adottano questo regime usufruiscono di semplificazioni in materia di Iva. In particolare:

- 1 le operazioni effettuate non danno origine ad alcun addebito di Iva a titolo di rivalsa e di conseguenza viene meno il diritto alla detrazione dell'Iva. Il contribuente, quindi è assimilato a un privato;

- 2 le cessioni di beni intracomunitarie sono assimilate alle cessioni interne. Il cedente nazionale, quindi, dovrà emettere un documento contabile specificando che applica il regime forfetario e che, quindi, l'operazione non costituisce una cessione intracomunitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 bis del Dl 331/93;

Le slide

...E LE IMPOSTE DIRETTE

DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE

Reddito imponibile = ricavi/compensi percepiti x coefficiente di redditività

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Imposta dovuta = (reddito imponibile - contributi versati) x 15%

CESSAZIONE

LA FUORIUSCITA

Il regime forfettario cessa di applicarsi dall'anno successivo, quando:

- 1 viene meno taluna delle condizioni di accesso
- 2 si verifica taluna delle cause di esclusione
- 3 anche per effetto di accertamento divenuto definitivo

N.B. in questo caso:

- scatta la rettifica della detrazione Iva
- si applicano le regole per evitare salti o duplicazioni di imposizione

REGIMI ABROGATI

Il regime delle nuove iniziative produttive

SONO ABROGATI

Il regime dei contribuenti minimi

Il regime contabile super semplificato

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

GLI ESEMPLI

Calcoli di convenienza

- Agente di commercio: ricavi 15.000, costi 6.000 euro
- Regime dei minimi: reddito 9.000 euro, imposta 5% = 450 + cont. prev. 3.466 euro = 3.916 euro
- Regime forfettario: reddito (15.000 x 62%) 9.300 imposta (15%) 1.395 euro, contributi al 22,74% 2.115 euro = 3.510 euro

3 gli acquisti intracomunitari di beni sono disciplinati dall'articolo 38, comma 5, lettera c, del Dl 331/1993, pertanto:

- fino alla soglia di 10 mila euro sono non soggetti a Iva nel Paese di destinazione e quindi restano assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza;

- oltre la soglia di 10 mila euro sono soggetti a tassazione nel Paese di destinazione, quindi l'acquirente nazionale dovrà integrare la fattura con l'Iva, come avviene per gli attuali minimi. Questo regime è quello vigente per gli agricoltori e per gli enti non commerciali e prevede per questi soggetti la presentazione all'agenzia delle Entrate del modello Intra 12 per la comunicazione degli acquisti e per il versamento dell'Iva. Il comma 60 prevede l'obbligo del versamento dell'Iva entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione;

4 le prestazioni di servizi ricevute o rese da/a non residenti sono soggette alle regole ordinarie (articolo 7 ter del Dpr 633/1972) e ciò comporta l'iscrizione nel Vies;

5 le importazioni/esportazioni sono soggette alle regole ordinarie (articolo 67 e seguenti e articolo 8 e seguenti del Dpr 633/1972), ma non è possibile acquistare in sospensione di imposta come gli esportatori abituali.

Inoltre, coloro che rientrano in questo regime, sono esonerati da tutti gli adempimenti Iva, a eccezione della certificazione dei corrispettivi mediante fattura, scontrino o ricevuta, nonché della conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto e bollette doganali, nonché dei documenti fiscali emessi. I forfettari non hanno l'obbligo di registrazione, liquidazione e dichiarazione Iva. Rimane l'obbligo della presentazione dei modelli Intra agli uffici doganali per i servizi resi e ricevuti nei confronti di soggetti Ue e per gli acquisti intracomunitari oltre la soglia di 10 mila euro.

Gli effetti per le imposte dirette

L'applicazione del regime forfettario comporta notevoli semplificazioni anche in materia di imposte dirette e relativi adempimenti. I contribuenti forfettari sono infatti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, ma devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi. Sono inoltre esonerati dal pagamento dell'Irap e quindi dalla presentazione della relativa dichiarazione (l'imposta sostitutiva comprende anche l'Irap). Inoltre, non agiscono da sostituti d'imposta, quindi non applicano le ritenute sul reddito di lavoro dipendente o professionale, né subi-

scono le ritenute sui compensi percepiti e non sono soggetti ad accertamenti con gli studi di settore e parametri.

Il nuovo regime prevede una determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap in misura del 15 per cento. Il reddito si determina moltiplicando i ricavi o compensi percepiti (criterio di cassa) per una percentuale di redditività che assorbe i costi (che non sono, quindi, ammessi in deduzione). Un'unica eccezione è prevista dal comma 65 con riferimento ai contributi previdenziali versati in base a disposizioni di legge, anche per i familiari a carico e per gli altri familiari per i quali non sia stata esercitata la rivalsa, che potranno essere dedotti in misura effettiva dal reddito determinato forfettariamente; l'eventuale eccedenza potrà essere computata in diminuzione dal reddito complessivo. L'imposizione diretta si calcola perciò applicando ai ricavi e compensi percepiti il coefficiente di redditività, quindi si deducono i contributi previdenziali e sul risultato netto si applica l'imposta sostitutiva del 15 per cento.

Nel caso di impresa familiare ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, l'imposta sostitutiva è dovuta sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori. In sostanza l'imposta sostitutiva è dovuta interamente dal titolare dell'impresa familiare.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, è prevista un'ulteriore agevolazione per le start up. Per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato in maniera forfettaria (applicando, quindi, il coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi/compensi) è ulteriormente ridotto di un terzo, se sono verificate tre condizioni:

- il contribuente non ha esercitato nei tre anni precedenti alcuna attività artistica, professionale o di impresa (individuale, associata, familiare);
- l'attività intrapresa non costituisce, in alcun modo, mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i periodi di pratica obbligatoria per accedere all'esercizio di arti o professioni);
- in caso di proseguimento di un'attività precedentemente svolta da un altro soggetto (acquisto o donazione di azienda), l'ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo precedente a quello di applicazione del regime forfettario non deve essere superiore a quello individuato per l'accesso al nuovo regime: ad esempio, in presenza di un'attività di commercio al detta-

glio che in precedenza era stata svolta da un altro soggetto, nell'esercizio precedente, i ricavi conseguiti non dovevano essere superiori a 40 mila euro, che costituisce il limite massimo di ricavi realizzabili nel regime forfettario per le attività di commercio al dettaglio. Si tratta, in sostanza, dei requisiti di accesso al precedente regime dei contribuenti minimi di cui all'articolo 27 del Dl 98/2011).

La cessazione del regime

Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica una delle seguenti circostanze:

1 viene meno uno dei requisiti di ammissione, quindi, ad esempio quando l'ammontare di ricavi/compensi percepiti supera la soglia di accesso al regime, oppure quando le spese per il lavoro dipendente sono superiori a 5.000 euro, oppure quando alla fine del periodo di imposta risultano beni strumentali di ammontare superiore a 20.000 euro;

2 si verifica una delle fattispecie di esclusione, ad esempio il contribuente rientra in un regime speciale Iva o quando diventa socio di una società trasparente.

3 diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni di accesso al regime. Il dettato letterale del comma 74 prevede che «il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 55 [requisiti di accesso] ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 58 [cause di esclusione]». Non è chiaro se il momento in cui il regime cessa di esistere sia quello successivo a quello accertato o a quello in cui l'accertamento diviene definitivo. Ad esempio, se un accertamento relativo all'anno 2015 diviene definitivo nel 2018, non è chiaro se il soggetto accertato cessa di essere forfettario dal 2016 o dal 2019.

Il cambio di regime

Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario o viceversa comporta problematiche sia sul piano Iva che sul piano delle imposte dirette.

In primo luogo il comma 72 disciplina il coordinamento sul piano delle imposte dirette poiché i due regimi seguono criteri di imputazione differenti (cassa e competenza). È previsto che nel passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, i ricavi o i compensi che hanno già concorso alla formazione del reddito

nel periodo di applicazione del regime forfettario, non assumano rilevanza nei periodi successivi (anche se di competenza di questi periodi); i componenti di reddito che, invece, pur di competenza del periodo di applicazione del regime forfettario non hanno concorso alla formazione del reddito, assumono rilevanza nel periodo successivo; ad esempio, una prestazione di servizio da parte di un'impresa ultimata nell'anno del regime forfettario e fatturata nell'anno successivo concorre a formare il reddito in tale anno.

In ogni caso le spese sostenute nel regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Per quanto riguarda l'Iva, il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario (in cui il contribuente agisce alla stregua di un consumatore finale) comporta l'obbligo della rettifica della detrazione Iva, ai sensi dell'articolo 19 bis 2 del Dpr 633/72. I commi 61 e 62 regolano la rettifica Iva sia nel caso in cui il soggetto transiti dal regime forfettario a quello ordinario sia viceversa. Nell'anno di accesso al regime forfettario provendo da un regime ordinario, l'Iva dovuta per effetto della rettifica deve essere versata con l'ultima dichiarazione Iva relativa all'anno che precede il regime forfettario in un'unica soluzione. In questo caso deve anche essere liquidata l'Iva ancora sospesa per effetto del regime dell'Iva per cassa (operazioni con enti pubblici e articolo 32 bis del Dl 83/12). Nel passaggio dal regime forfettario a quello ordinario, l'Iva derivante dalla rettifica della detrazione a credito del contribuente verrà detratta nella prima dichiarazione Iva relativa al regime ordinario.

I vecchi regimi

Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Inoltre è stabilito che siano abrogati i vecchi regimi; in particolare, la legge di Stabilità dispone l'abrogazione:

- del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge 388/2000;
- del regime fiscale di vantaggio (ex "nuovi minimi") di cui all'articolo 27 del Dl 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 che comprende anche il regime contabile super semplificato;
- del regime agevolato di cui all'articolo 1, commi 96 - 115 e comma 117 della legge 244/2007 (regime originario dei minimi).

Coloro che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale delle nuove iniziative produttive, del regime fi-

scale di vantaggio o del regime contabile agevolato, se sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al nuovo regime, applicano il regime forfettario, salvo opzione per l'applicazione del regime ordinario. I medesimi soggetti possono applicare la norma che prevede la riduzione di un terzo del reddito se si trovano nel primo triennio, ai sensi del comma 65.

I soggetti che, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, si avvalgono del regime fiscale dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011) possono continuare ad avvalgersene fino al completamento del quinquennio o comunque del 35esimo anno di età.

I contributi

I contribuenti minimi possono applicare un regime previdenziale agevolato comunicandolo all'Inps mediante un modello messo a disposizione dall'Istituto previdenziale, in sede di inizio attività oppure, per chi è già in attività, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Il comma 77 prevede in questi casi la disapplicazione il contributo minimo che per gli artigiani è attualmente pari a 3.451,99 euro ovvero 3.465,96 euro per i commercianti. Quindi è dovuto solo il contributo variabile pari al 22,65% per gli artigiani e 22,74% per i commercianti. Per gli esercenti arti e professioni non vi è alcuna modifica, in ordine alla gestione contributiva, in quanto tali soggetti sono tenuti al pagamento dei contributi presso le rispettive Casse di previdenza oppure alla gestione separata Inps. Anche i singoli collaboratori dell'impresa familiare assolvono i contributi previdenziali assistenziali sulla quota di reddito a loro attribuita dal titolare nella misura massima del 49 per cento. Il minor versamento dei contributi (per i redditi bassi la quota variabile è inferiore a quella fissa) comporta una riduzione della anzianità contributiva ai fini pensionistici. Peraltro, questo minor versamento dei contributi può far risultare conveniente il regime forfettario in confronto a quello ordinario o a quello attuale dei contribuenti minimi.

Il versamento dei contributi previdenziali deve essere eseguito alle medesime scadenze previste per la dichiarazione dei redditi.

Il regime contributivo di favore cessa di avere effetto con la perdita dei requisiti fiscali per l'applicazione del regime forfettario. Il passaggio al regime previdenziale ordinario impedisce il rientro in quello agevolato, mentre fiscalmente è possibile rientrare nel regime forfettario, se il contribuente torna a rispettare i requisiti.

Le slide



IRAP/1

ALIQUOTE

- Dall'esercizio 2014 vengono ripristinate le aliquote di imposta regionale vigenti prima del decreto 66/2014
- Imprese e professionisti utilizzeranno il 3,9% (o la diversa aliquota regionale) nel saldo di giugno 2015
- Restano validi e non sanzionabili gli acconti previsionali calcolati con la aliquota del 3,5%

IRAP/2

COSTO DEL LAVORO

- Dal 2015, diventa interamente deducibile il costo del personale dipendente a tempo indeterminato
- Nessuna deduzione per dipendenti a tempo determinato, co.co.co o lavoratori assimilati ai dipendenti
- Il beneficio rispetto al 2014 si calcola applicando al costo attualmente in deducibile, una aliquota Irap ridotta per tener conto della deduzione dall'Ires che per questa parte verrà meno

IRAP/3

LA DEDUZIONE

- La deduzione integrale potrà essere considerata per ridurre gli acconti da versare a giugno e novembre di quest'anno con il metodo previsionale
- Per i produttori agricoli e le società agricole, la deduzione integrale si estende anche ai dipendenti a tempo determinato aventi certe caratteristiche
- La norma per gli agricoltori vale dal 2015 previa autorizzazione della Commissione europea

Agevolazioni. Deducibilità integrale per il costo del lavoro a partire dall'anno d'imposta 2015

Irap, Ace, «patent box»: gli aiuti per le imprese

LUCA GATANI



Non tutte le misure sono già utilizzabili nel prossimo Unico

Sono tante le novità introdotte nel corso del 2014 per la tassazione delle imprese, dal potenziamento della deduzione Ace alla doppia riduzione dell'Irap per i datori di lavoro e per chi opera senza dipendenti. Agevolazioni anche per gli investimenti in beni strumentali e per i titolari di beni immateriali. Si allunga, infine, a cinque esercizi il periodo di osservazione delle società in perdita sistematica.

Scende l'Irap ma solo dal 2015

La legge di Stabilità 2015 interviene su tre fronti in materia di Irap:

- deducibilità integrale dalla base imponibile del costo dei dipendenti a tempo indeterminato;
- credito di imposta pari al 10% dell'imposta lorda per chi opera senza personale;
- ripristino, già dall'esercizio 2014, dell'aliquota 3,9%, annullando lo sconto introdotto dal Dl 66/2014.

L'intervento in materia di Irap di più immediato impatto è contenuto nel comma 22 della legge 190/2014 e riguarda il ripristino delle aliquote vigenti nel 2013. Viene infatti abrogata, già con effetto dal 2014, la disposizione del Dl 66/2014 che aveva ridotto mediamente del 10% le diverse aliquote regionali, portandole al 3,5% per le imprese e professionisti. Vengono in ogni caso fatti salvi gli effetti della norma che consentiva ai contribuenti di tener conto della minore percentuale di imposta nel versamento dell'acconto 2014

effettuato con metodo previsionale. I contribuenti che, nello scorso mese di novembre, hanno usufruito di questa facoltà verseranno dunque un saldo maggiorato a giugno del 2015, senza incorrere in sanzioni.

Il comma 20 della legge 190/2014 modifica poi, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, il regime delle deduzioni Irap per il personale dipendente a tempo indeterminato, sostituendo l'attuale e complicato quadro di sconti limitati (differenziati in funzione della tipologia di lavoratore e di mansioni svolte) con un'unica, generalizzata deducibilità integrale del costo del lavoro. Dall'anno d'imposta 2015, le imprese, le banche, le assicurazioni e i professionisti potranno portare in deduzione, limitatamente ai dipendenti a tempo indeterminato, l'intero ammontare maturato per retribuzioni correnti e benefit, Tfr e indennità analoghe, ratei ferie e permessi, contributi e in genere tutto quanto riguardante il rapporto di lavoro.

Il vantaggio rispetto al regime vigente nel 2014 (dopo il ripristino dell'imposta al 3,9%) si può calcolare applicando alla parte di costo attualmente in deducibile l'aliquota Irap ridotta per tener conto della deduzione Irap da Ires (che per questa parte verrà meno). Per una società di capitali che versa Irap con aliquota ordinaria, si avrà dunque il seguente beneficio: (costo del lavoro attualmente in deducibile x 2,8275%).

Un esempio può chiarire meglio il quadro. Una Srl ha un costo del lavoro a tempo indeterminato (retribuzioni e contributi) pari a un milione di euro, di cui 500 mila attualmente in deducibili (retribuzioni eccedenti le quote fisse pro capite di 7.500 euro e di 13.500 euro per donne e giovani). Nel 2014 questa Srl versa Irap sul costo del lavoro per 19.500 euro, con un risparmio Ires di 5.362 euro (27,5% di 19.500). Il carico fiscale netto è pari a 14.138 euro, importo che viene meno nel 2015, rappresentando il risparmio fiscale derivante dalla norma (pari al 2,8275% di 500.000).

Non essendo previste regole specifiche per il calcolo degli acconti 2015, i contribuenti potranno considerare la maggiore deduzione già nei versamenti di giugno e novembre effettuati con metodo previsionale.

Per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 99/2004, la legge di stabilità estende la deduzione integrale anche ai dipendenti agricoli a tempo determinato impiegati nel periodo di imposta per almeno 150 giornate e con contratti di durata almeno triennale. Questa disposizione si applicherà, con decorrenza dal 2015, solo previa autorizzazione della Commissione europea.

Il credito d'imposta del 10%

Ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, il comma 21 della legge 190/2014 attribuisce, sempre dal periodo di imposta 2015, un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda liquidata nella dichiarazione. La disposizione di fatto reintroduce per questi contribuenti, seppur in forma indiretta, la riduzione di aliquota che era stabilita dal Dl 66/2014. La nuova aliquota ordinaria, al netto del credito di imposta, sarà infatti pari al 3,51 per cento.

Usufruiranno del 10% non solo i piccoli contribuenti senza manodopera che, non rientrando tra quelli «senza autonoma organizzazione», continuano a versare l'imposta regionale, ma in generale tutte le imprese con processi produttivi interamente esternalizzati. La riduzione di aliquota mediante credito di imposta attenuerà, ad esempio, il carico Irap delle società immobiliari che costruiscono o ristrutturano fabbricati appaltando i lavori a imprese terze ovvero di quelle società che gestiscono l'attività solo con collaboratori esterni.

Letteralmente il credito di imposta spetta solo se il contribuente non ha avuto alcun dipendente (a tempo determinato o indeterminato) in ogni giorno dell'esercizio, ma sarebbe auspicabile introdurre in via

interpretativa un conteggio ragguagliato ai giorni di assenza di personale, per chi impiega dipendenti solo in una parte dell'anno.

Il credito del 10% sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 ai sensi del decreto legislativo 241/1997 e rientrerà dunque nel tetto annuo complessivo di 700 mila euro. La compensazione si potrà effettuare dall'anno nel corso del quale viene presentata la dichiarazione Irap da cui emerge l'imposta che dà diritto al credito. Le prime compensazioni (10% dell'Irap 2015) cominceranno pertanto dal 1° gennaio del 2016.

Contabilità e tassazione del credito d'imposta

Il nuovo credito d'imposta si iscriverà in bilancio nella voce C.II.4-bis) dello stato patrimoniale, avendo come contropartita il conto economico. Per il rispetto del principio di competenza, è da ritenere corretta la contabilizzazione già nel bilancio dell'esercizio in cui viene imputata a conto economico l'Irap sulla cui base il credito stesso è riconosciuto. A quella data il credito è infatti già certo nella sua esistenza, ancorché esso divenga esigibile (mediante compensazione) nell'anno successivo a seguito della presentazione della dichiarazione. Non pare peraltro censurabile il comportamento delle imprese che attenderanno per la contabilizzazione, l'anno di presentazione della dichiarazione Irap onde avere una quantificazione precisa e definitiva.

Nel conto economico, sembra preferibile iscrivere il credito del 10% nella voce 22 (imposte attive) a indiretta riduzione dell'Irap dell'esercizio, tributo a cui il credito stesso è direttamente commisurato (la finalità della norma è infatti quella di abbattere il carico Irap di chi non usufruisce delle deduzioni per personale dipendente). Secondo un'altra tesi, il credito potrebbe essere considerato come elemento autonomo, alla stregua di un contributo pubblico a riduzione del carico fiscale generale dell'impresa; in questo caso, la rilevazione dovrebb

be effettuarsi nei proventi straordinari (voce E2o).

La legge non prevede il regime del credito d'imposta ai fini del reddito di impresa o di lavoro autonomo, restando dunque da stabilire se si tratti, o meno, di elemento in tutto o in parte imponibile. Il problema si porrà, in particolare, per le imprese che, come detto, dovranno contabilizzare il credito nel conto economico, aumentando dunque il risultato d'esercizio e, in assenza di una specifica variazione in diminuzione, il reddito imponibile. A questo inquadramento contabile del credito quale riduzione/rimborso di una parte dell'Irap iscritta nel conto economico consegue un corrispondente trattamento fiscale: il credito genera cioè un minor onere in deducibile (se il 10% viene contabilizzato nello stesso esercizio di iscrizione dell'Irap) ovvero una sopravvenienza attiva non imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Tuir (se il 10% si rileva nell'esercizio di presentazione della dichiarazione Irap), in quanto a fronte di un onere non dedotto in precedenti esercizi. Per le imprese che operano la deduzione Irap da Ires del 10% (per oneri finanziari), l'intassabilità della sopravvenienza attiva si limiterà invece al 90% del credito di imposta.

Se il credito venisse invece qualificato come provento autonomo (alla stregua di un contributo), esso dovrebbe essere tassato in via ordinaria in forza del principio di derivazione, mancando una specifica disposizione che consenta di operare in dichiarazione una variazione in diminuzione.

La qualificazione del credito impatta anche sul calcolo della deduzione Irap 10% dall'imponibile Ires o Irpef (articolo 6 del Dl 185/2008). Considerando il credito - come preferibile - quale minore Irap dell'esercizio, la deduzione si potrà effettuare solo sul 90% dell'imposta regionale (deducendo cioè il 9% dell'intera Irap pagata), mentre se si considera il credito quale provento autonomo (e tassabile), la deduzione continuerà ad effettuarsi sulla base dell'intera imposta regionale pagata.

L'Ace cresce già dal 2014

Doppia novità per l'agevolazione Ace con effetti già sulla prossima dichiarazione dei redditi. La legge 147/2013 ha elevato le percentuali da utilizzare per il calcolo della deduzione, mentre con il Dl 91/2014 è giunta la possibilità di convertire in crediti d'imposta le eccedenze di Ace non utilizzate per incapienza del reddito imponibile. Per le società neo quotate, l'incremento della deduzione al 40%, previsto sempre

Le slide

IRAP/4

IL CREDITO D'IMPOSTA

- Per i contribuenti - piccoli o grandi - che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, scatta dal 2015 un credito di imposta pari al 10% dell'Irap
- Il credito si compensa nel modello F24 a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione Irap (si parte dal 1° gennaio 2016)
- Da chiarire il regime fiscale del credito e l'impatto sul calcolo della deduzione Irap da Ires

ACE

LA DEDUZIONE

- Cresce al 4% il coefficiente per il calcolo della deduzione Ace in Unico 2015
- Dal modello Unico 2015 è consentita la trasformazione in crediti di imposta delle eccedenze Ace inutilizzate per incapienza del reddito individuale o del consolidato
- Il credito si utilizza esclusivamente per il pagamento dell'Irap in cinque rate annuali

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

PER I MACCHINARI

- Scade il 30 giugno 2015 il bonus per gli investimenti previsto dal Dl 91/2014
- Non rilevano i beni di costo unitario inferiore a 10 mila euro
- Il credito di imposta è pari al 15% dell'eccedenza di investimenti rispetto alla media dei cinque anni precedenti
- L'utilizzo avviene nel modello F24 in tre quote a partire dal secondo anno successivo all'investimento

PATENT BOX

TASSAZIONE AGEVOLATA

- Nuovo regime per la tassazione agevolata dei redditi da beni immateriali applicabile su opzione quinquennale
- Detassazione pari al 50% (percentuale ridotta al 30% nel 2015 e al 40% nel 2016) del reddito derivante dall'uso di opere dell'ingegno, brevetti, know how, marchi funzionalmente equivalenti a brevetti
- In caso di utilizzo diretto, il reddito agevolabile si determina tramite ruling

dal Dl 91, è ancora in attesa del necessario nulla osta europeo.

Con il modello Unico 2015, l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese introdotto dall'articolo 1 del Dl 201/2011, si applicherà per la quarta volta. Terminato il primo triennio, nel quale si è utilizzato un coefficiente del 3%, la percentuale con cui calcolare la deduzione avrebbe dovuto essere determinata da un apposito decreto ministeriale. La legge di stabilità 2014 ha invece introdotto un ulteriore triennio transitorio nel quale si impiegheranno percentuali prestabilite e crescenti: 4% per il 2014, 4,5% per il 2015 e 4,75% per il 2016. Solo dal 2017 scatterà la quantificazione ministeriale.

Il coefficiente del 4%, valido per l'esercizio 2014, si applica, è bene ricordarlo, all'intera base Ace esistente al 31 dicembre scorso, compresi quindi gli incrementi di capitale (per conferimenti in denaro o utili accantonati a riserve disponibili) realizzati in anni precedenti, a partire comunque dal 2011, al netto delle riduzioni delle sterilizzazioni antielusive. Il meccanismo di quantificazione dell'importo su cui applicare il coefficiente non subisce invece modifiche, potendosi a tal fine continuare a utilizzare i chiarimenti diffusi con la circolare 12/E del 23 maggio 2014.

Un'altra rilevante novità introdotta lo scorso anno e applicabile già nella dichiarazione Unico 2015, è la possibilità - prevista dall'articolo 19 del Dl 91/2014 - di "convertire" le eccedenze di Ace inutilizzate in crediti d'imposta da portare a riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Questa conversione si effettua applicando alla eccedenza Ace le aliquote di cui agli articoli 11 (Irpef; in questo caso si ritiene partendo da quella marginale corrispondente al reddito del contribuente) e 77 (Ires) del Tuir.

La trasformazione dell'Ace in credito di imposta è possibile, come detto, solo in caso di incapienza del reddito del contribuente. Secondo quanto previsto dalle bozze delle istruzioni ministeriali al modello Unico 2015 (quadro RS, campo RS13 col. 14), la conversione si potrà effettuare per l'intera eccedenza non utilizzata, compresa quella riportata da esercizi precedenti al 2014.

Il seguente esempio potrà chiarire meglio il funzionamento della disposizione. Si ipotizzi una Srl che dichiara un reddito imponibile di 30 mila euro e che evidenzia in Unico 2015 eccedenze riportate da anni precedenti pari a 50 mila euro e una base Ace 2014 (netta da riduzioni e sterilizzazioni) di un milione di euro. La deduzione complessiva per l'esercizio 2014 sarà pari a 90 mila euro (50 mila euro riportati dal 2013 oltre al 4% di 1.000.000), di cui

30 mila portati ad abbattimento dell'imponibile. L'eccedenza Ace dell'anno sarà dunque pari a (90.000 - 30.000) 60.000 e la Srl potrà utilizzare un credito di imposta di 16.500 euro (60.000 x 27,5%).

In presenza di società che aderiscono al consolidato fiscale, la conversione dell'Ace in crediti di imposta è attuata solo dopo (e per la parte che residua) l'eventuale trasferimento alla consolidante. Trasferimento che, come indicato dalla circolare 12/E/2014, in caso di reddito consolidato capiente, è obbligatorio e non facoltativo. In pratica, se nel gruppo vi è reddito globale sufficiente ad assorbire tutta la deduzione Ace inutilizzata dalla singola società, quest'ultima non potrà trattenere né per riportarla a nuovo, né per usufruire della conversione in credito prevista dal Dl 91/2014.

Tornando all'esempio ed ipotizzando che la Srl partecipi a un consolidato fiscale avente un reddito complessivo netto (modello CNM) pari a 20.000 euro, l'utilizzo della deduzione Ace di 90 mila euro avverrà come segue. Innanzitutto, da parte della stessa Srl fino ad azzerare il proprio reddito (30.000); in secondo luogo mediante trasferimento al gruppo fino a concorrenza del reddito consolidato (20.000); infine, e solo per l'eccedenza (90.000 - 30.000 - 20.000 = 40.000), mediante conversione in credito di imposta (40.000 x 27,5% = 11.000), ovvero per il riporto a nuovo.

Non è chiaro se la conversione possa effettuarsi anche solo per una parte della eccedenza, ovvero se la scelta debba essere integrale (o tutto o niente).

Il credito di imposta da eccedenza Ace si utilizza esclusivamente per il pagamento dell'Irap e si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo, partendo dal saldo dell'imposta regionale dovuta per lo stesso esercizio in cui il credito si è formato.

Riprendendo quindi l'esempio, la Srl che, nel modello Unico 2015, ha optato per convertire in credito l'eccedenza Ace di 40 mila euro, potrà scalare dal versamento Irap del 16 giugno 2015 un importo di 2.200 euro (pari ad un quinto del credito di 11 mila euro).

Il credito di imposta si contabilizzerà in bilancio nello stesso esercizio in cui si è formato, avendo come contropartita la stessa voce in cui sono accolte le imposte sul reddito. Infatti, si tratta di una modalità di utilizzo di una deduzione Ires che, in caso di mancata conversione, avrebbe generato minori imposte correnti (in anni successivi), ovvero l'iscrizione (già nell'esercizio di rilevazione della eccedenza) di imposte differite attive. In termini fiscali, il credito d'imposta, essendo

come detto generato da minori imposte indeducibili (Ires), non porterà alcuna tassazione.

Investimenti detassati fino al 30 giugno

Ci sono ancora sei mesi per usufruire del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali. L'incentivo introdotto dal Dl 91/2014, che prevede un bonus pari al 15% del costo di macchinari ed apparati della divisione 28 della Tabella Ateco in eccedenza rispetto alla media dei cinque anni precedenti, si limita agli acquisti effettuati entro il prossimo 30 giugno.

La prima applicazione dell'agevolazione (periodo 25 giugno 2014-31 dicembre 2014) ha riproposto i dubbi interpretativi sulla esatta classificazione dei beni nell'ambito delle voci agevolate, già presenti nella analoga detassazione del 2009, oltre a taluni ulteriori interrogativi generati dalla peculiarità della nuova disposizione.

In merito al primo punto, vanno ricordate le (limitate) aperture della circolare 44/E del 2009, secondo cui il richiamo alla divisione 28 può essere superato per quei beni di voci differenti, che sono utilizzati per il funzionamento di cespiti che sono invece compresi, purché si tratti di dotazioni ordinarie e indispensabili. Su quest'ultimo concetto (che permette ad esempio di agevolare computer e software acquistati per essere inseriti in un macchinario della divisione 28, quali elementi essenziali della macchina) sussistono peraltro numerosi dubbi, perché in diversi casi il bene "extra 28" è sì acquistato per essere associato al macchinario, ma non è sempre chiaro se si tratta o meno di accessorio ordinario e indispensabile. Ad esempio, secondo Assonime (circolare 7/2010), non dovrebbero rilevare per l'incentivo gli acquisti di beni (come i nastri trasportatori) che hanno mera funzione di collegamento tra diversi impianti della voce 28.

Un ulteriore interrogativo riguarda la soglia di 10 mila euro al di sotto della quale gli acquisti non danno diritto al bonus. È da ritenere che debbano cumularsi, per il confronto con la soglia, tutti i beni non suscettibili di autonoma utilizzazione, cioè parti o componenti (ancorché acquistate singolarmente) per il cui impiego è necessario un collegamento tecnico e funzionale ad altri cespiti. Inoltre dovrebbero potersi cumulare anche quei beni che, pur se autonomamente impiegabili, costituiscono dotazione necessaria di macchinari complessi. Si pensi per esempio - richiamando il chiarimento fornito dalla circolare 44/E - ad un computer (relativo software) di costo pari a 8 mila euro, che occorre collegare a un mac-

chinario a controllo elettronico (di costo pari a 90 mila euro) per farlo operare correttamente. La detassazione spetterà per l'intero importo (98 mila euro) anche se hardware e software hanno un valore sotto soglia.

La necessità, per ottenere il bonus, di superare la media dei cinque esercizi precedenti - media calcolata su base annuale - con investimenti realizzati (nell'uno o nell'altro esercizio agevolato) in un periodo di sei mesi o poco più, rende anomalo e penalizzante l'incentivo per chi ripartirà i piani di investimento sui due anni. Sul punto si auspica una apertura dell'Agenzia che consenta di percentualizzare il valore medio per renderlo omogeneo con i giorni di durata del periodo agevolato (ad esempio dimezzando per il calcolo del 2015, il valore medio del periodo 2010-2014), ma il precedente negativo della Tremonti-bis del 2001 fa ritenere improbabile un simile pronunciamento.

Patent box sui beni immateriali

La legge di stabilità introduce, per le imprese che utilizzano e sviluppano beni immateriali, una serie di agevolazioni del tutto nuove per il nostro ordinamento, ma già ben sperimentate in altri Paesi europei. La norma viene modificata in più punti dal decreto legge approvato il 20 gennaio scorso dal Governo, in modo da amplificarne gli effetti agevolativi.

Si tratta del «Patent Box», che - in base alla legge 190/2014 - prevede in primo luogo la detassazione (sia per le imposte sui redditi che per l'Irap) del 50% del reddito derivante, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti, know how tutelabile, ovvero da marchi che siano funzionalmente equivalenti a brevetti. Il decreto approvato in Consiglio dei ministri ha cancellato questa limitazione, estendendo dunque il patent box a tutti i marchi compresi quelli meramente commerciali.

Se l'*intangibile* è concesso in uso a terzi, il reddito detassabile si calcola sul canone (royalty) previsto dal contratto. In presenza, invece, di utilizzo diretto (società che producono e commercializzano beni o servizi realizzati sfruttando propri brevetti o altri beni immateriali), il reddito ascrivibile al bene immateriale, che può fruire della parziale esenzione, va determinato in un ruling con l'Amministrazione finanziaria. Ruling che dovrà essere attivato anche in caso di redditi tratti dalla concessione in uso ad altre società del gruppo. Il Dl rende quest'ultimo ruling (redditi intercompany) meramente facoltativo e non più obbligatorio.

L'agevolazione spetta solo su opzione irrevocabile e di durata pari a cinque esercizi. È necessario che i contribuenti interessati svolgano attività di ricerca e sviluppo (anche mediante affidamento a università o organismi equiparati) finalizzate alla produzione dei beni immateriali. Anche questa disposizione viene modificata dal Dl, prevedendo che l'attività di ricerca, che è condizione di spettanza dell'agevolazione, può essere esternalizzata affidandola anche a società (e non solo a università o enti), purché non facenti parte dello stesso gruppo.

La quota di reddito tratta dall'uso dell'*intangibile*, che può fruire della detassazione al 50% deve comunque determinarsi nel limite del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo per mantenere o accrescere il bene immateriale e i costi totali sostenuti per la produzione del bene. Questo vincolo, il cui esatto contenuto e ambito di applicazione dovrà essere individuato dalle norme di attuazione, è stato posto dal legislatore per legare l'agevolazione, come richiesto dall'Ocse, allo svolgimento di una effettiva attività sostanziale sui beni immateriali da parte del contribuente.

Il Dl approvato dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio prevede che l'importo da porre al numeratore può essere incrementato, fino al 30% del valore di base, delle spese sostenute per le attività di ricerca presso altre società del gruppo. In tal modo dovrebbe risultare più agevole portare il rapporto al 100%, godendo appieno della agevolazione (detassazione del 50%).

Il secondo beneficio che deriva dall'esercizio della descritta opzione quinquennale consiste nella detassazione al 90% (sempre sia Ires sia Irap) delle plusvalenze realizzate attraverso la cessione di beni immateriali. Lo sconto è condizionato al reinvestimento del corrispettivo della cessione (si ritiene si tratti del prezzo "lordo" e non della sola plusvalenza) entro il secondo esercizio successivo, in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali. Anche in questo caso, se la controparte dell'operazione è una società del gruppo, la detassazione è condizionata a un ruling con il fisco.

Le novità decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per il 2015 e il 2016, la percentuale di detassazione dei redditi è fissata rispettivamente al 30% e al 40% (in luogo del 50%).

Le regole per l'effettiva applicazione delle norme saranno dettate da un decreto interministeriale. Il provvedimento dovrà in particolare stabilire le modalità di calcolo del rapporto in base al quale si determinano i redditi agevolabili.

Le slide



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI

SONO SUDDIVISI IN SEZIONI

- Finalità
- Ambito di applicazione
- Definizioni
- Classificazione e contenuto delle voci
- Rilevazione iniziale
- Valutazione e rilevazioni successive
- Nota integrativa

IL RUOLO DELL'OIC

ARTICOLO 20
DEL DL 91/14
(LEGGE 116/14)

Inserisce nel decreto legislativo 38/05 l'articolo 9bis, su «Ruolo e funzioni dell'Oic»

OIC DIVENTA
STANDARD
SETTER
NAZIONALE

Emana i principi contabili nazionali secondo le disposizioni dettate dal Codice civile

NELLA NOTA INTEGRATIVA

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Inserimento della dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili nazionali

GLI EFFETTI DOPO IL DL 91/14

La dichiarazione di conformità deve essere valutata con attenzione dagli estensori del bilancio

Contabilità. Gli effetti del restyling varato per i bilanci relativi al 2014

Con i nuovi principi Oic più tutele verso il fisco

FRANCO ROSCINI VITALI



Con l'aggiornamento un maggiore riparo dalle contestazioni

I principi contabili revisionati dall'Organismo italiano di contabilità (Oic) si applicano a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2014 e riguardano la redazione dei bilanci di esercizio e consolidati.

L'ultimo principio revisionato è l'Oic 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali.

Non sono stati revisionati l'Oic 11 relativo ai postulati (principi) di redazione del bilancio e l'Oic 3 che tratta dei derivati: per ambedue si attende il recepimento della direttiva 34/13, al fine di verificare le decisioni del legislatore nazionale per quanto riguarda, rispettivamente, alcuni principi generali e la contabilizzazione di derivati.

Pertanto, ai fini della redazione del bilancio, l'Oic 11 «Bilancio d'esercizio - finalità e postulati» resta il documento fondamentale, di riferimento, che detta le regole generali applicabili ai singoli principi.

Restano fuori dalla revisione l'Oic 7 e l'Oic 8 relativi, rispettivamente, a certificati verdi e quote di emissione di gas ad effetto serra già pubblicati nel 2013 nella nuova versione e i principi contabili relative alle operazioni straordinarie: questi ultimi sono l'Oic 4 «Fusioni e scissioni», l'Oic 5 «Bilanci di liquidazione» e l'Oic 6 «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio»: saranno aggiornati e resi omogenei al livello di format con i documenti già

revisionati, insieme all'Oic 2 «Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare».

Un'opportunità per le imprese

La revisione dei principi contabili ha riguardato aspetti formali e sostanziali.

Quelli formali interessano, innanzi tutto, la veste grafica, con la numerazione di ciascun paragrafo per rendere più facile la lettura e fornire immediati riferimenti velocizzando la ricerca. Inoltre, sono state eliminate le note, il cui contenuto, se rilevante, è riportato nel testo. I riferimenti normativi, in precedenza contenuti all'inizio di ciascun documento, sono stati inseriti nelle appendici.

I vari documenti sono suddivisi in sezioni, in via generale, relative a finalità, ambito di applicazione, definizioni, classificazione e contenuto delle voci, rilevazione iniziale, valutazioni successive e nota integrativa.

La revisione dei principi contabili nazionali costituisce un'opportunità per le imprese al fine di verificare i comportamenti sinora seguiti. Infatti, la lettura dei numerosi chiarimenti può essere l'occasione per rivedere, nei bilanci 2014, comportamenti passati non sufficientemente meditati o non allineati ai principi stessi: è questo un aspetto che le imprese e i loro consulenti devono valutare attentamente.

Per esempio, se nei bilanci precedenti sono stati ammortizzati i terreni su cui insistono i fabbricati, tale comportamento, dai bilanci 2014, deve essere rivisto. Medesimo discorso, anche se più complesso, nell'ipotesi in cui, per i lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, sia stato utilizzato il criterio di valutazione della commessa completata, anziché il criterio della percentuale di completamento in presenza dei presupposti per la sua applicazione.

Tra le novità sostanziali si segnala la regolamentazione della

svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, contenuta nel nuovo Oic 9, che risolve le incertezze da sempre esistenti a causa della sintetica norma di legge contenuta nell'articolo 2426, n. 3 del Codice civile: esigenza emersa anche a seguito della crisi e del suo perdurare che impone, in molti casi, la verifica del valore di iscrizione di tali attività.

In via generale, la decisione dell'Oic è stata quella di adeguare alla moderna prassi i principi contabili esistenti, limitando la convergenza tra principi nazionali e internazionali dove gli Ias/Ifrs offrono soluzioni condivisibili e consolidate nella prassi, senza tuttavia introdurre regole estranee alla nostra cultura contabile. Un esempio è proprio l'Oic 9 che tiene conto della migliore prassi internazionale, ma che grazie ad alcuni adattamenti semplifica notevolmente il lavoro delle piccole e medie imprese.

Inoltre, in alcuni casi, i principi contabili revisionati sono modulari e prevedono regole di misurazione e rappresentazione contabile degli accadimenti aziendali «tarate» in base alla dimensione delle imprese.

Oic come «standard setter»

L'articolo 20 del decreto legge 91/14 (convertito dalla legge 116/14) riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall'Oic, in ambito nazionale e internazionale, quale standard setter nazionale.

L'articolo 20 integra il decreto legislativo 38/05, che si occupa dell'adozione dei principi contabili internazionali, inserendovi l'articolo 9-bis che definisce ruolo e funzioni dell'Organismo contabile il quale, oltre all'attività internazionale, emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile. Inoltre, fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli orga-

ni governativi in materia di normativa contabile e, se previsto, esprime pareri alle altre istituzioni pubbliche.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Oic persegue finalità d'interesse pubblico, agisce in modo indipendente e riferisce annualmente al ministero dell'Economia circa l'attività svolta.

Questo porta a un'ulteriore considerazione: sino a ora vi era una differenza sostanziale «di importanza» tra principi contabili nazionali e internazionali. Infatti, gli Ias sono adottati dall'Unione europea mediante Regolamento e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ricevendo pertanto un riconoscimento giuridico che li pone al di sopra delle leggi nazionali.

I principi contabili nazionali, invece, non avevano mai ricevuto un riconoscimento ufficiale, anche se ormai da anni il loro utilizzo (o non utilizzo) è passato più volte anche al vaglio dei Tribunali nel caso d'impugnativa di bilancio.

Questa situazione è ora cambiata perché il riconoscimento in via legislativa dell'Oic, quale Organismo italiano di riferimento in materia di principi contabili, conferisce ai documenti emanati ulteriore dignità e importanza, in quanto provenienti da un Organismo riconosciuto dal legislatore.

D'ora in avanti le imprese dovranno valutare con maggiore attenzione l'affermazione, generalmente riportata all'inizio della nota integrativa, di conformità del bilancio ai principi contabili nazionali. Questo anche in considerazione dei conseguenti effetti fiscali per quanto illustrato di seguito.

I principi e il fisco

I nuovi principi contabili nazionali, dopo la revisione operata dall'Oic, possono produrre effetti anche di carattere fiscale.

Infatti, in tutti i casi in cui non vi sono norme tributarie specifiche

che derogano a quelle di redazione del bilancio, dovrebbero avere effetto, per il principio di derivazione, le regole dettate dai principi contabili nazionali, che integrano e interpretano sul piano tecnico le norme di legge contenute nel Codice civile.

Questo, tuttavia, può comportare anche conseguenze negative per le imprese, nel caso in cui i principi contabili non siano correttamente applicati. Facciamo alcuni esempi.

● Se un'impresa imputa alle rimanenze o alle immobilizzazioni materiali gli interessi passivi, deve innanzi tutto verificare se questo comportamento è corretto in base ai principi Oic 13 e Oic 16 e, in caso di risposta affermativa, applicare correttamente le modalità di calcolo illustrate nei citati documenti.

Soltanto così eviterà (anche) contestazioni fiscali, ad esempio per aver aggirato la norma relativa alla limitazione della deducibilità degli interessi passivi contenuta nell'articolo 96 del Tuir.

● Un secondo esempio di possibili effetti fiscali riguarda sempre l'Oic 13 che, nella nuova versione, individua il costo specifico quale metodo generale per la determinazione del costo applicabile ai beni non fungibili e facoltativamente ai beni fungibili, i quali possono essere valutati con i metodi alternativi (Lifo, Fifo, costo medio). Pertanto, anche i beni fungibili possono essere valutati con il metodo del costo specifico: in tal caso, la nota integrativa deve evidenziare il mancato utilizzo della facoltà di applicare i metodi alternativi.

In proposito, tuttavia, l'agenzia delle Entrate dovrebbe rivedere la risoluzione 78/E del 2013 (ripresa nella circolare 10/E/14), in base alla quale non rileva fiscalmente la svalutazione dei beni valutati a costi specifici, perché non prevista dall'articolo 92, comma 5 del Tuir. Tale articolo regolamenta la svalutazione dei beni valutati con i metodi alternativi, perché si tratta di metodologie «convenzionali» effettuate «per masse» di beni, mentre nulla prevede per la valutazione a costi specifici, che è quella «di riferimento», per la quale deve valere il criterio di derivazione di cui all'articolo 83 del Tuir. In tal senso si esprime anche la norma di comportamento n. 168/07 dell'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti).

● Un altro esempio riguarda le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, che il principio contabile Oic 16 prevede sia-

Le slide



no classificate in un'apposita voce dell'attivo circolante. La riclassificazione è effettuata se sussistono i seguenti requisiti: -le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione; - la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; - l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.

Il fisco, se la riclassificazione avviene in assenza di tali condizioni, potrebbe contestare l'aggiornamento delle disposizioni relative alle società di comodo.

In altre situazioni non vi sono problemi in quanto esistono norme tributarie specifiche: è il caso dell'Oic 9 in materia di svalutazione dei beni materiali e immateriali, il cui effetto fiscale è differito extracontabilmente in base alla durata dell'ammortamento, come illustrato nella risoluzione 98/E del 2013.

Le immobilizzazioni immateriali

L'Oic 24, l'ultimo documento oggetto di revisione, è un principio contabile complesso perché riguarda da un lato i beni immateriali (diritti di brevetto, concessioni, marchi ecc.) e dall'altro gli oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento ecc.) che hanno caratteristiche più difficilmente determinabili con riferimento alla loro utilità pluriennale rispetto ai primi.

Il principio contabile definisce gli oneri pluriennali come costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti, e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento. Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi della ricerca applicata e i costi di sviluppo, i costi di pubblicità e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.

Oneri pluriennali. L'articolo 2426 n. 5 del Codice civile prevede che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è comple-

tato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

L'iscrizione nell'attivo degli oneri pluriennali, che non è un obbligo, può essere effettuata soltanto se: - è dimostrata la loro utilità futura; - esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; - è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità tenendo conto del principio di prudenza.

Per esempio, i costi di impianto e ampliamento sono quelli sostenuti in modo non ricorrente in alcuni particolari momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa. Tali costi sono capitalizzabili se è dimostrata la congruenza e il rapporto causa-effetto tra gli stessi e il beneficio atteso (futura utilità), oltre ai requisiti sopra richiamati.

I costi di start-up possono essere capitalizzati se direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio: tuttavia, i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze non possono essere capitalizzati. Inoltre, il principio della recuperabilità è rispettato se è ragionevole una prospettiva di reddito.

Anche i costi di addestramento del personale possono essere capitalizzati soltanto quando sono assimilabili ai costi di start up o sono sostenuti in relazione a un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale che comporta un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società, in base a un piano approvato dagli amministratori. Al contrario, non sono capitalizzabili i costi straordinari di riduzione del personale (per esempio, incentivi) per favorire l'esodo o la messa in mobilità dei lavoratori in quanto rimuovono inefficienze dell'impresa e l'aleatorietà della loro recuperabilità è elevata.

I costi di ricerca capitalizzabili sono soltanto quelli relativi alla ricerca applicata o finalizzata a uno specifico prodotto o processo produttivo e quelli di sviluppo (= applicazione dei risultati della ricerca): pertanto i costi relativi alla ricerca di base, che non hanno una finalità definita con precisione, sono costi di periodo perché rientrano nell'operatività ri-

corrente dell'impresa e sono di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa. In ogni caso, l'ammortamento non può superare i cinque anni.

I costi di pubblicità sono costi di periodo. Tuttavia, possono essere capitalizzati se riferiti ad attività non ricorrenti (per esempio, lancio di una nuova attività produttiva, avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli già svolti), dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati dalle competenti funzioni aziendali. L'ammortamento non può superare i cinque anni.

Beni immateriali. I beni immateriali sono iscritti nell'attivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - sono individualmente identificabili; - il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

Un bene immateriale è individualmente identificabile quando è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato, sia individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività.

I beni immateriali rappresentano, di norma, diritti giuridicamente tutelati.

I brevetti acquistati a titolo oneroso sono iscritti nell'attivo al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Se il contratto prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni il solo costo pagato inizialmente: tutti gli altri corrispettivi sono imputati nel conto economico. Questa precisazione riguarda anche diritti d'autore, nonché concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.

I brevetti sono ammortizzati in base alla durata legale: tuttavia, se le aspettative di utilità futura interessano un periodo più breve, l'ammortamento avviene in un periodo inferiore. In ogni caso, il periodo di ammortamento non deve superare la durata legale del brevetto, anche se l'utilizzo dello stesso è collegato all'utilizzo di un impianto che ha vita utile maggiore.

I marchi sono ammortizzati sulla base del periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui si riferiscono e, se non prevedibile, entro

un periodo che non può eccedere 20 anni: sul punto, il principio contabile è stato modificato rispetto alla bozza iniziale, che prevedeva l'ammortamento massimo in 10 anni.

L'avviamento è l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivano o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente.

L'avviamento può essere generato internamente oppure acquisito a titolo oneroso: soltanto quest'ultimo è capitalizzabile.

Ai fini dell'iscrizione nell'attivo, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, creazione di valore attraverso sinergie produttive, commerciali o altre.

Con riferimento all'ammortamento, la versione finale del principio contabile è diversa rispetto all'impostazione contenuta nella bozza diffusa per la consultazione. Nella sostanza, ripropone il contenuto del precedente Oic 24, prevedendo l'ammortamento massimo in venti anziché in dieci anni: questo in attesa del recepimento della direttiva contabile 34/2013.

L'avviamento è ammortizzato con un criterio sistematico, per quote costanti per un periodo massimo di cinque anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata - che comunque non deve superare i venti anni - qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata, che la vita utile sia senz'altro superiore ai cinque anni.

Le condizioni che possono giustificare l'adozione di un periodo superiore a cinque anni devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia dell'impresa cui l'avviamento si riferisce (per esempio, imprese la cui attività necessita di lunghi periodi di tempo per essere portata a regime, ovvero imprese i cui cicli operativi siano di lungo periodo, come anche imprese

operanti in settori in cui non si prevedano rapidi o improvvisi mutamenti tecnologici o produttivi e che - quindi - si assuma possano conservare per lungo tempo le posizioni di vantaggio da esse acquisite sul mercato). In questo caso le ragioni specifiche che hanno indotto all'adozione di un periodo di ammortamento eccedente il limite di cinque anni sono illustrate nella nota integrativa.

Nel caso in cui si decida di adottare un criterio di ammortamento dell'avviamento con quote decrescenti, la nota integrativa illustra le ragioni che giustificano tale criterio: le ragioni devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia della società.

Come si può notare la regola generale prevede l'ammortamento dell'avviamento in cinque anni: l'ammortamento in un periodo di durata maggiore rappresenta un'eccezione, che deve essere motivata.

Altre immobilizzazioni immateriali. Tra le altre immobilizzazioni immateriali sono compresi i costi per migliorie e le spese incrementative su beni di terzi, non separabili dai beni stessi (pertanto, non aventi autonoma funzionalità), che sono ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenendo conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

La versione finale del principio contabile precisa che i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita.

Il relativo importo è rilevato direttamente nel conto economico, salvo il caso in cui la cessazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l'importo iscritto tra le «Immobilizzazioni immateriali» è riclassificato tra le «Immobilizzazioni materiali» ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene.

L'ammortamento delle migliorie riclassificate e imputate al costo del bene segue le regole delle immobilizzazioni materiali, ovvero del principio Oic 16: per esempio, le opere murarie si ammortizzano con l'aliquota del fabbricato, mentre gli impianti elettrici o di altro tipo si ammortizzano con l'aliquota prevista per gli stessi.

Le slide



I SOGGETTI INTERESSATI

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA DISCLOSURE

- Persone fisiche
- Enti non commerciali
- Società semplici
- Associazioni professionali residenti in Italia

Il vincolo temporale

Devono aver violato le disposizioni sul modulo RW fino al 30 settembre 2014

GLI EFFETTI

L'ESITO DELLA PROCEDURA

- Definizione delle violazioni relative a RW
- Definizione delle violazioni relative alle imposte sui redditi e addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e ritenute
- Non punibilità di alcuni reati tributari
- Non punibilità dei reati di autoriciclaggio, solo per le attività oggetto della procedura
- Non punibilità dei reati di riciclaggio quando i reati presupposto sono quelli tributari resi non punibili

BLACK LIST SENZA ACCORDO/1

SANZIONI PER CONTRIBUENTI TRASPARENTI

- **RW:** 5% degli importi non indicati in RW in ciascun anno fino al 2007 e 6% dal 2008; ridotte del 50%; ulteriormente ridotte a 1/3 in caso di adesione
- **Imposte evase:** fino al 2007, 100% delle imposte evase (120% per omessa dichiarazione), aumentate di 1/3 se i redditi sono stati prodotti all'estero; dal 2008, 200% (240% per omessa dichiarazione); ridotte del 25%; ulteriormente ridotte a 1/6 in caso di adesione all'invito al contraddittorio

Voluntary/1. Sulla procedura pesa la complessità dei calcoli per ricostruire imposte e redditi

Rientro dei capitali a convenienza variabile

MARCO PIAZZA



Sanzioni ridotte se lo Stato stringe accordi con l'Italia

La procedura di collaborazione volontaria è disciplinata dai nuovi articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del Dl 167/1990, come modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186. La voluntary disclosure consente a chi abbia commesso fino al 30 settembre 2014 la violazione degli obblighi di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi (cosiddetto "monitoraggio fiscale", articolo 4, comma 1, del Dl) di definire in modo agevolato le relative sanzioni e di regolarizzare eventuali illeciti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e ritenute, mediante l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato ed eventualmente il loro rimpatrio, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che consentano un adeguato scambio d'informazioni.

I soggetti interessati

Sono interessate le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni artistiche e professionali equiparate che, in periodi ancora accertabili, essendo fiscalmente residenti in Italia abbiano violato le norme sul monitoraggio fiscale.

La richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria avviene mediante la presenta-

zione di un modello, in cui si devono indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona. Si devono fornire agli uffici, i documenti e le informazioni necessari per determinare i redditi che servono per costituire i capitali all'estero, i redditi derivanti da tali investimenti e attività, nonché i documenti e le informazioni utili per determinare eventuali maggiori imponibili agli effetti delle varie imposte considerate non connesse con le attività costituite o detenute all'estero.

Le informazioni e la documentazione si riferiscono a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili o contestabili alla data di presentazione della richiesta.

Si deve quindi operare una precisa ricostruzione dei comportamenti del contribuente che hanno dato luogo a violazioni degli obblighi di compilare il modulo RW in modo che sia possibile determinare i valori non indicati nei vari periodi d'imposta in questo quadro e anche gli imponibili non dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva dell'Irap e delle ritenute.

La ricostruzione produce di norma complessi "effetti collaterali" quali:

- collegamenti con conti correnti e dossier ormai estinti;
- rapporti con soggetti estranei che potrebbero aver commesso violazioni di vario genere (non solo fiscali);
- evasioni commesse in Italia e non connesse con le attività detenute all'estero compiute dallo stesso contribuente che presenta la richiesta o da terzi.

Si nota una importante differenza - fra le altre - rispetto allo scudo fiscale di cui al Dl 350/2001 e successive riedizioni: l'adesione allo scudo fiscale comportava il versamento di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 ed era subordinata al

rimpatrio o regolarizzazione di tali attività. Non era, quindi, necessario effettuare alcun tipo di ricostruzione storica, se non in caso di esibizione della dichiarazione riservata. È quindi accaduto che in molti casi il contribuente, pur volendolo fare, non ha potuto regolarizzare integralmente la propria posizione in quanto alla data del rimpatrio non era più in possesso delle attività che, in passato, aveva detenuto irregolarmente all'estero, né delle attività derivanti da eventuali reinvestimenti dei corrispettivi di cessione delle stesse (per averle, ad esempio, donate o per aver subito malversazioni, eccetera). La collaborazione volontaria, invece, consente di regolarizzare anche queste situazioni.

Per contro, la dichiarazione riservata di cui al Dl 350/2001 poteva essere parziale; mentre nella collaborazione volontaria si devono indicare "tutte" le attività e gli imponibili non dichiarati. Lo scudo fiscale - attraverso il regime della riservatezza e un'apposita norma che vietava al fisco di utilizzare la dichiarazione riservata ai danni di chi l'aveva presentata o di terzi - era studiato in modo tale da non poter produrre effetti "delatori". Nella collaborazione volontaria, invece, gli effetti "delatori" sono una conseguenza intrinseca delle modalità in cui è concepita (basta notare che il modello di richiesta prevede appositi campi per indicare eventuali "soggetti collegati").

Le imposte da pagare

Lo scudo fiscale precludeva «ogni accertamento tributario e contributivo»; la richiesta di collaborazione volontaria è invece proprio l'"innesco" di un procedimento di accertamento o di contestazione di violazioni con riferimento a qualsiasi norma tributaria o contributiva che possa risultare violata, ma le attenuazioni del regime sanzionatorio previste dalla nuova procedura riguardano solo le imposte sui redditi, l'Irap, l'Iva, le imposte sostitutive e gli obblighi dei sostituti

d'imposta; non invece - ad esempio - le violazioni in tema di imposte di successione e donazione, imposta di registro e altri tributi minori.

Particolarmente complessa sarà la determinazione dei redditi e delle relative imposte nei casi in cui le attività all'estero siano costituite da investimenti di liquidità in rapporti di custodia, amministrazione o gestione molto movimentate. Il calcolo analitico dei redditi finanziari può richiedere diverse giornate di lavoro di un professionista qualificato a causa del fatto che le gestioni patrimoniali detenute all'estero sono state di norma molto movimentate (anche 200 operazioni all'anno). Considerato che si attendono decine di migliaia di istanze di ammissione alla procedura pare proprio impossibile che i contribuenti e i loro professionisti saranno in grado di rispettare la scadenza del 30 settembre 2015 e ancora più improbabile che gli uffici saranno in grado di emettere gli inviti a comparire prima della scadenza dei termini d'accertamento delle annualità meno recenti.

L'articolo 5 quinquies, comma 8 del Dl 167 del 1990 prevede che su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di collaborazione volontaria, l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei redditi, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. L'istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

Sitratto di un meccanismo certamente semplice, ma non praticabile sia perché la redditività del 5% annuo è irrealistica, sia perché l'aliquota prevalente negli anni considerati è stata quella del 12,5% e non del 27.

Ci si chiede se a livello interpre-

tativo - considerato che lo spirito della procedura di collaborazione volontaria è di determinare le imposte nello stesso modo in cui sarebbero state determinate se i capitali fossero stati detenuti legittimamente e che i contribuenti che detengono gestioni patrimoniali in Italia hanno la facoltà di optare per il cosiddetto regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del Dlgs 461 del 1997 - non si possa, tra l'altro, consentire, limitatamente ai rapporti di custodia gestione o amministrazione oggetto della collaborazione volontaria con un numero di movimentazioni nel corso dell'anno non inferiori a un certo limite (ad esempio, 10 operazioni), di applicare le regole di calcolo dell'imposta contenute nell'articolo 7 citato, utilizzando come valore iniziale e finale del patrimonio, quello rendicontato dall'intermediario estero a valori correnti.

Alternativamente si potrebbe determinare il reddito come somma degli interessi obbligazionari e dei dividendi (di norma indicati analiticamente negli estratti conto) e forfetizzare i redditi derivanti dalla cessione o riscatto degli strumenti finanziari con una tecnica simile a quella già presente nel Testo unico con riferimento ai metalli preziosi o alle valute. Ad esempio applicando all'ammontare complessivo dei corrispettivi di vendita o rimborso degli strumenti finanziari certe percentuali, determinate in modo uniforme dall'Agenzia, che potrebbero essere ancorate a una media di indici generali di borsa rilevati negli anni considerati. Eventualmente si potrebbe prevedere che il reddito forfetizzato trovi applicazione solo negli anni in cui, dai rendiconti del gestore risulti che il patrimonio ha avuto una performance positiva.

Periodi accertabili e sanzioni

Il costo della procedura di collaborazione volontaria varia soprattutto in funzione dello Stato in cui le attività sono state detenute nei periodi accertabili, potendosi trattare di Stati black list, compresi nelle liste di cui ai Dm 4 maggio 1999 o 21 novembre 2001 o di Stati non compresi nelle liste. Nell'ambito degli Stati black list si deve ulteriormente distinguere quelli che hanno firmato o firmeranno entro il 1° marzo 2015 un accordo con l'Italia che garantisca un adeguato scambio di informazione a partire dalla firma dell'accordo stesso (articolo 5 quinquies, comma 7 del Dl 167 del 1990).

La distinzione è fondamentale in quanto nel caso di attività detenute

Le slide

BLACK LIST SENZA ACCORDO/2

SANZIONI PER CONTRIBUENTI NON TRASPARENTI

- **RW:** 5% degli importi non indicati in RW in ciascun anno fino al 2007 e 6% dal 2008; ridotte del 25%; ulteriormente ridotte a 1/3 in caso di adesione
- **Imposte evase:** fino al 2007, 100% delle imposte evase (120% per omessa dichiarazione), aumentate di 1/3 se i redditi sono stati prodotti all'estero; dal 2008, 200% (240% per omessa dichiarazione); ridotte del 25%; ulteriormente ridotte a 1/6 in caso di adesione

BLACK LIST CON ACCORDO/1

SANZIONI PER CONTRIBUENTI TRASPARENTI

- **RW:** 3% degli importi non indicati nel modulo RW in ciascun anno; ridotto del 50%; ulteriormente ridotto a 1/3 in caso di adesione all'atto di contestazione
- **Imposte evase:** 100% delle imposte evase (120 per omessa dichiarazione), aumentate di 1/3 se i redditi sono stati prodotti all'estero; ridotte del 25% e ulteriormente ridotte a 1/6 in caso di adesione all'invito al contraddittorio

BLACK LIST CON ACCORDO/2

SANZIONI PER CONTRIBUENTI NON TRASPARENTI

- **RW:** 3% degli importi non indicati nel modulo RW in ciascun anno; ridotto del 25%; ulteriormente ridotto a 1/3 in caso di adesione all'atto di contestazione
- **Imposte evase:** 100% delle imposte evase (120 per omessa dichiarazione), aumentate di 1/3 se i redditi sono stati prodotti all'estero; ridotte del 25% e ulteriormente ridotte a 1/6 in caso di adesione all'invito al contraddittorio

PAESI NON BLACK LIST

SANZIONI PER TUTTI I CONTRIBUENTI

- **RW:** 3% degli importi non indicati nel modulo RW in ciascun anno; ridotto del 50%; ulteriormente ridotto a 1/3 in caso di adesione all'atto di contestazione
- **Imposte evase:** 100% delle imposte evase, aumentate di 1/3 se i redditi sono stati prodotti all'estero; ridotte del 25% e ulteriormente ridotte a 1/6 in caso di adesione all'invito al contraddittorio

in Paesi black list si applicano una serie di disposizioni punitive contenute nell'articolo 12 del Dl 78 del 2009.

L'articolo 12 del Dl 78 del 2009 contiene tre disposizioni fra loro collegate:

1 il comma 2 dispone che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato indicati nei Dm 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione nel quadro RW si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione;

2 sempre il comma 2 dispone che in tale caso le sanzioni per infedele od omessa dichiarazione dei redditi sono raddoppiate; quindi la sanzione minima è del 200% per l'infedele dichiarazione (circolare 11/E del 2010) e del 240% per l'omessa;

3 il comma 2-bis dispone che per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono raddoppiati (fino al 31 dicembre 2015 sarebbe quindi ancora aperto l'anno 2006 nel caso di dichiarazione infedele e l'anno 2004 per quella omessa);

4 infine, il comma 2-ter stabilisce che, per le violazioni relative al quadro RW riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del Dlgs 472/1997 sono raddoppiati.

Vi sono opinioni discordanti su come la seconda parte del comma 2, il comma 2 bis e il comma 2 ter debbano essere collegati al comma 2; in particolare sul significato da dare alle parole «in tal caso» contenute nel comma 2.

Secondo l'opinione più rigorosa, i «raddoppi» di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4) opererebbero in tutti i periodi d'imposta e per tutti i redditi per i quali operi la presunzione che le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata siano costituiti da redditi sottratti a tassazione, a prescindere dal fatto che in sede di contraddittorio il contribuente sia riuscito a documentare l'origine dei fondi e quindi a chiarire che non si tratta di redditi evasi oppure a chiarire l'esatta natura del reddito evaso (lavoro dipendente, autonomo, fondiario, finanziario, eccetera).

Secondo un'altra opinione i raddoppi opererebbero solo nel caso in cui il contribuente non sia riuscito a documentare l'origine dei fondi e quindi la presunzione sia il concreto presupposto della tassazione del reddito.

Per fare un esempio, se il contri-

bueno, pur avendo presentato la dichiarazione non ha mai compilato il modello Unico ed è in grado di documentare che le entrate sui conti e dossier dal 2005 sono tutte costituite da proventi di natura finanziaria derivanti da somme o valori accreditate in conto prima del 2005, essendo del tutto disinnescata la presunzione di cui al comma 2, i periodi d'imposta accertabili - evidentemente con riferimento alla omessa dichiarazione di redditi di natura finanziaria - dovrebbero essere solo quelli ordinari (dal 2010); l'omessa dichiarazione dei redditi di natura finanziaria percepiti dal 2005 al 2009, quindi, non dovrebbe più essere contestabile. Inoltre sia la sanzione per l'omessa dichiarazione dei redditi, sia quella per l'omessa compilazione del modulo RW applicabile nei periodi d'imposta accertabili non sarebbe soggetta al raddoppio previsto dall'articolo 12 del Dl 78 del 2009.

In una situazione come quella sopra descritta, ma in cui il contribuente non sia in grado di giustificare somme accreditate sul conto nel 2005, i periodi d'imposta accertabili sarebbero il 2005 e quelli dal 2009 in poi e si applicherebbe il raddoppio delle sanzioni.

Si tratta di questione di notevole rilievo che richiederebbe una presa di posizione ufficiale della Direzione centrale in modo che si garantisca un trattamento uniforme dei contribuenti a livello nazionale. Qui di seguito si adotta, prudenzialmente l'interpretazione meno favorevole al contribuente.

Paesi black list senza accordo

Per quanto riguarda il quadro RW, i periodi contestabili vanno dal 2004 al 2013. Peraltro, secondo la Cassazione (sentenze n. 24009 del 2013 e n. 26848 del 2014), solo in caso di omessa dichiarazione il primo periodo contestabile sarebbe il 2004; in caso di dichiarazione presentata sarebbe il 2006.

Le sanzioni «minime» per il quadro RW sono: 5% dei valori non dichiarati, dal 2004 al 2007; 6% dal 2008 al 2013. In base all'articolo 5 quinquies, comma 4, Dl 167 del 1990, la sanzione citata è ridotta del 25 per cento. Se l'interessato rimpatria o ha rimpatriato, anche attraverso il rimpatrio giuridico, le attività o le trasferisce o le ha trasferite in uno Stato Ue o See white list, la sanzione minima è ridotta al 50 per cento.

Un altro modo per ottenere l'abbattimento delle sanzioni per il quadro RW al 50% pur mantenendo le attività in un Paese black list è di rilasciare all'intermediario locale una autorizzazione (da questo controfirmata) a trasmettere, su richiesta, informazioni al fisco italiano. Se l'autore della violazione tra-

sferisce, successivamente alla richiesta, le attività ad altro intermediario fuori dall'Italia o da uno degli Stati Ue o See white list, rilascia, entro 30 giorni dal trasferimento, l'autorizzazione citata all'intermediario di destinazione e trasmette, entro sessanta giorni dal trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane.

L'abbattimento delle sanzioni per modulo RW al 50% deriva evidentemente dal fatto che il contribuente, dopo la violazione, ha adottato un comportamento «trasparente», volto a non ostacolare le indagini tributarie.

In caso di adesione all'atto di contestazione, la sanzione come sopra determinata viene ridotta a un terzo (articolo 16, Dlgs 472 del 1997).

Per quanto riguarda i redditi, i periodi accertabili vanno dal 2006 (2004 in caso di omessa dichiarazione) al 2013. La sanzione minima è del 100 per cento. Per i redditi prodotti all'estero è aumentata di un terzo fino al 2007 e diventa dal 2008 del 200% (circolare 11/E del 2010). Se vi è stata omissione della dichiarazione, la sanzione minima è del 120 per cento. Per i redditi prodotti all'estero è aumentata di un terzo fino al 2007 (160%) e raddoppiata dal 2008 (240%). La sanzione così determinata viene ridotta, in caso di collaborazione volontaria, del 25% (articolo 5 quinquies, comma 4, Dl 167 del 1990) e poi, in caso di adesione all'invito al contraddittorio, ulteriormente ridotta a un sesto (articolo 5, comma 1 bis, Dlgs 218 del 1997). Dall'audizione del direttore delle Entrate del 20 novembre scorso si comprende che, in alternativa, è ammesso anche l'accertamento con adesione (articolo 2 del Dlgs 218/1997): in questo caso la sanzione è ridotta a un terzo.

Paesi black list con accordo

Rispetto al caso dei Paesi che non hanno firmato l'accordo, la collaborazione volontaria prevede i seguenti ulteriori benefici, in termini di sanzioni (articolo 5 quinquies, comma 7, Dl 167 del 1990).

Per il quadro RW la sanzione minima è del 3% per tutti gli anni accertabili (dal 2004 al 2013) e non del 5% fino al 2007 e 6% dal 2008.

Per i redditi non si applica il raddoppio della sanzione minima dal 2008. La sanzione minima resta quella del 100% (120% in caso di dichiarazione omessa), aumentata di un terzo per i redditi prodotti all'estero. Tutto questo, però, solo se l'interessato, in alternativa:

- rimpatria o ha rimpatriato, anche attraverso il rimpatrio giuridico, le attività all'estero;
- le trasferisce o le ha trasferite in uno Stato Ue o See white list;

● pur mantenendole in un Paese black list, rilascia all'intermediario locale l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni di cui si è detto, sono accertabili, ai fini delle imposte sui redditi, solo i periodi dal 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) al 2013.

Resta fermo il raddoppio dei termini nei periodi d'imposta in cui siano commessi reati tributari che comportino l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale (tenuto conto del fatto che secondo la Cassazione penale, sentenza n. 11147 del 22 marzo 2012 e la circolare dell'agenzia delle Entrate del 4 agosto 2000, n. 154, non vi sono sanzioni penali per l'Irap e quindi non si applica, a questo tributo, il raddoppio dei termini).

Questa interpretazione - che pare estensiva rispetto al tenore letterale dell'articolo 5 quater, comma 4 del Dl 167 del 1990 - è desumibile dall'audizione del direttore generale dell'agenzia delle Entrate del 20 novembre scorso. Anche in questo caso, se l'autore della violazione trasferisce, successivamente alla richiesta, le attività ad altro intermediario fuori dall'Italia o da uno degli Stati Ue o See white list, rilascia, entro trenta giorni dal trasferimento, l'autorizzazione citata all'intermediario di destinazione e trasmette, entro sessanta giorni dal trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane.

Paesi non black list

Sul fronte del quadro RW, i periodi contestabili vanno dal 2009 al 2013. Peraltro, secondo la Cassazione (sentenze n. 24009 del 2013 e n. 26848 del 2014), solo in caso di omessa dichiarazione il primo periodo contestabile sarebbe il 2009; in caso di dichiarazione presentata sarebbe il 2010. Le sanzioni «minime» per il quadro RW sono del 3% per tutti gli anni considerati. La procedura di collaborazione volontaria consente di ridurre la sanzione minima del 50 per cento. In caso di adesione all'atto di contestazione, la sanzione come sopra determinata viene ridotta a un terzo.

Per quanto riguarda i redditi, i periodi accertabili vanno dal 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) al 2013. La sanzione minima è del 100% (120% in caso di dichiarazione omessa). Per i redditi prodotti all'estero è aumentata di un terzo. La sanzione così determinata viene ridotta, in caso di collaborazione volontaria, del 25% e poi, in caso di adesione all'invito al contraddittorio, ulteriormente ridotta a un sesto (in caso di accertamento con adesione è ridotta a un terzo).

Nella stima delle sanzioni si do-

vrebbe tener conto di alcune particolarità:

1 per quanto riguarda il modulo RW - dove in base a una certa giurisprudenza e l'orientamento delle Entrate, tutti coloro che hanno il potere di disporre delle attività (anche per effetto di una semplice procura disgiunta che consenta il prelievo e non la sola gestione) devono indicare l'intero ammontare delle attività - l'articolo 5 sexies comma 9 del Dl 167 del 1990 prevede, ai soli fini della collaborazione volontaria, che nel caso di conti correnti o depositi detenuti da più soggetti l'intero rapporto si considera detenuto da tutti i soggetti in parti uguali. Si scongiura così la moltiplicazione delle sanzioni in funzione del numero di soggetti;

2 per quanto riguarda l'Iva, la sanzione, in caso di infedele dichiarazione, è normalmente del 100% (120% in caso di omessa dichiarazione), ma viene aumentata da un quarto al doppio in applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 del Dlgs 472/97. Aderendo alla procedura, viene ridotta del 25% e aderendo all'invito al contraddittorio è ulteriormente ridotta a un sesto.

Il calcolo degli interessi

Sulle imposte evase sono dovuti gli interessi del 3,5% annuo (circolare 28/E del 2011, risposta 2.16).

Le sanzioni penali

Fra gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, oltre all'attenuazione delle sanzioni amministrative in tema di imposte sui redditi, l'Irap, l'Iva, le imposte sostitutive e gli obblighi dei sostituti d'imposta, è prevista:

- la non punibilità dei reati tributari (esclusa l'emissione di fatture false, l'occultamento o distruzione di documenti contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte);
- la non punibilità, limitatamente alle attività oggetto della procedura, e ai casi in cui i reati presupposti sono quelli tributari resi non punibili dalla procedura stessa, dei reati di autoriciclaggio, (per condotte commesse fra il 1° gennaio e il 30 settembre 2015);
- la non punibilità dei reati di riciclaggio, quando i reati presupposti sono quelli tributari resi non punibili dalla procedura.

A differenza che nello «scudo fiscale», non è prevista la non punibilità di altri reati, che dovessero emergere anche in capo a terzi (ad esempio, societari).

Le slide



L'ANALISI PRELIMINARE

LE VERIFICHE

Aspetti professionali

Rilascio di un mandato, dichiarazione sulla veridicità delle informazioni

Posizione del contribuente

Anni interessati, Stati esteri, tipo di operazioni, altri soggetti coinvolti

Cause ostative

Accessi, ispezioni, accertamenti, procedimenti penali

LA DOCUMENTAZIONE ESTERA

MOMENTO INIZIALE

Bonifici, trasferimento fondi, atti di acquisto/vendita, successioni/donazioni

REDDITI PERIODICI

Estratti conti correnti, resoconto gestioni titoli, compravendita di titoli, delibere societarie, contratti

IL VERSAMENTO

TERMINE

- 15 giorni prima della data di comparizione
- 20 giorni dall'atto di adesione
- Entro il termine per il ricorso (sanzioni RW)

EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO

Mancato perfezionamento della disclosure; non applicabilità degli effetti premiali; notifica nuovo accertamento; comunicazione all'autorità giudiziaria

Voluntary/2. L'istanza per la collaborazione volontaria va inviata entro il 30 settembre 2015

Documentazione estera decisiva per la disclosure

ROBERTO LUGANO



Il preventivo dipende da annualità, redditi imposte e sanzioni

I contribuenti che intendono avvalersi della norma sulla collaborazione volontaria dovranno seguire tutti i passaggi della procedura stabilita dalla legge 186/2014; nelle varie fasi assume un ruolo fondamentale il professionista che si occuperà della raccolta dei documenti, della ricostruzione della posizione reddituale del soggetto e della discussione con l'amministrazione finanziaria.

È possibile suddividere i vari momenti in cui si articola il processo in base alla loro successione temporale, individuando per ciascuno di essi i soggetti interessati e i principali aspetti a cui occorre prestare attenzione. I richiami normativi qui di seguito, se non diversamente specificato si intendono al Dl 167/1990 nel testo modificato dalla legge 186/2014.

Analisi preliminare della posizione fiscale

La prima tappa del percorso prevede il conferimento di un mandato professionale alla gestione della pratica della voluntary disclosure. Il professionista che riceve il mandato dovrà svolgere le usuali attività previste dalla normativa anti-riciclaggio, e quindi procedere all'individuazione del cliente e all'analisi di eventuali criticità della sua posizione ai fini di questa normativa.

Il passaggio successivo prevede una analisi generale della posizione fiscale del contribuente, in parti-

colare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- attività esercitata;
- Stato estero in cui sono detenute le attività;
- anni in cui sono state costituite o trasferite all'estero le attività;
- tipo di operazione che ha generato il trasferimento all'estero;
- eventuali controparti coinvolte nelle operazioni;
- presenza di eventuali soggetti interposti;
- presenza di altri soggetti cointestari delle attività estere.

Per poter procedere con la disclosure occorre che non siano presenti le cause ostative previste dalla norma (articolo 5 quater, comma 2). Occorre quindi verificare che il contribuente non sia già stato raggiunto da accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti e procedimenti penali.

In assenza di cause ostative in relazione agli anni oggetto di disclosure, si può procedere con gli adempimenti successivi. È importante però informare il contribuente fin dalle fasi iniziali che egli dovrà rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta che tutti gli atti, i documenti e le informazioni fornite sono rispondenti al vero (articolo 5 septies, comma 2). Il mancato rispetto di questa condizione è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Recupero della documentazione estera

La situazione fiscale del contribuente che emerge dalla domanda di disclosure deve essere validamente supportata da documentazione di fonte estera. Pertanto, nella fase iniziale della procedura sarà indispensabile recuperare tutti i documenti che consentano di ricostruire la posizione reddituale. Diventano estremamente rilevanti, quindi, gli aspetti pratici: ad esempio, se il professionista interviene nella raccolta dei documenti, è presumibile che gli istituti finanziari esteri richiederanno specifiche au-

torizzazioni rilasciate dal contribuente stesso. Gli intermediari esteri dovranno dimostrarsi collaborativi con i contribuenti e i loro consulenti: non sarà facile recuperare informazioni e ricostruire proventi e perdite relativi a periodi lontani nel tempo, talvolta in situazioni in cui i rapporti con il cliente sono stati chiusi tempo fa, ad esempio per lo spostamento della posizione presso una banca diversa. La corposa documentazione dovrà poi essere gestita in forma estremamente riservata, altrimenti si corre il rischio di innescare cause ostative alla disclosure: la presenza di accessi, ispezioni o verifiche, come abbiamo ricordato, renderebbe impraticabile l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Dal punto di vista pratico, possiamo evidenziare una lista (non certo esaustiva) dei documenti e delle informazioni che dovranno essere recuperati:

- documentazione relativa al trasferimento o alla costituzione dei fondi esteri;
- individuazione e documentazione dell'anno di formazione della provvista estera;
- documenti sulla evoluzione degli investimenti (estratti conto annuali);
- documenti relativi a immobili o altri investimenti patrimoniali (atti di acquisto, contratti di locazione);
- eventuali atti che dimostrano l'irrelevanza reddituale dei trasferimenti (successioni, donazioni).

Dato che in questa fase il contribuente ha contatti con gli intermediari esteri, è bene procedere subito all'espletamento di un altro adempimento: se le attività sono detenute in Paesi black list, occorre che il contribuente rilasci all'intermediario estero l'autorizzazione a fornire informazioni in caso di richiesta da parte del fisco italiano. Si tratta di una delle condizioni richieste dalla norma (articolo 5 quinquies, comma 4, lettera c, richiamato dall'articolo 5 quater, comma 4) per escludere il raddoppio del periodo di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. L'au-

torizzazione va prodotta in due copie, una delle quali dovrà essere controfirmata dall'intermediario estero e dovrà essere allegata alla domanda di collaborazione volontaria.

I redditi generati all'estero

Una volta individuato l'anno iniziale in cui è stata costituita o trasferita la provvista all'estero, occorre anche determinare, da quell'anno in poi e per tutti i periodi interessati dalla disclosure, i redditi derivanti dalle attività estere. In linea di massima si tratta di redditi di tipo finanziario (interessi, dividendi, plusvalenze), ma non sono escluse a priori altre tipologie reddituali; si pensi a eventuali canoni di locazione o a plusvalenze da cessione di immobili.

Per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria, diventa importante individuarli in modo analitico non solo per la ovvia ricostruzione degli importi, ma anche per capire a quale aliquota di imposizione dovranno essere assoggettati. Possiamo ipotizzare un elenco (non esaustivo) delle principali fattispecie:

- interessi di conto corrente;
- cedole da titoli di Stato;
- altri tipi di cedole;
- interessi da obbligazioni;
- dividendi qualificati;
- dividendi non qualificati;
- dividendi da partecipazioni black list;
- plusvalenze e minusvalenze qualificate o non qualificate;
- plusvalenze e minusvalenze da partecipazioni black list;
- proventi da fondi comuni di investimento;
- proventi da fondi di investimento non armonizzati;
- plusvalenze da cessione di valuta.

Occorrerà anche una quadratura tra le consistenze iniziali dell'anno, le consistenze finali e i proventi e delle perdite del periodo. Ad esempio, consistenze iniziali pari a 100 e finali pari a 120 non fanno presupporre redditi di periodo per 20; vi potrebbero essere stati dividen-

di e interessi per 30 e minusvalenze per 10, con il risultato che il reddito tassabile (30) è diverso dall'incremento di consistenze (20).

Chi adotta il metodo forfetario ovviamente non è interessato da questa complicazione nei calcoli, ma dovrà comunque avere informazioni corrette circa le consistenze finali di ciascun periodo. È su questo dato, infatti, che va applicata la percentuale di rendimento del 5%, da assoggettare poi all'aliquota del 27% (articolo 5 quinquies, comma 8).

Il preventivo dei costi

Dopo l'analisi della documentazione raccolta e tenendo conto delle elaborazioni eseguite, sarà possibile per il consulente fornire le prime indicazioni sul costo da sostenere per la collaborazione volontaria. I principali elementi di cui si terrà conto sono i seguenti.

- 1 Individuazione degli anni interessati;
- 2 infedele dichiarazione: finestra temporale 2010-2013 (2006-2013 nel caso di raddoppio dei termini);
- 3 omessa dichiarazione: finestra temporale 2009-2013 (2004-2013 nel caso di raddoppio dei termini);
- 4 violazioni quadro RW 2009-2013 (2004-2013, salvo modifiche, in caso di attività detenute in Paesi black list).
- 5 Individuazione delle imposte sul trasferimento iniziale (se ha rilevanza fiscale):
 - Irpef;
 - addizionali;
 - Iva;
 - Irap.
 Andranno tenuti in considerazione anche i contributi previdenziali, se dovuti.
- 6 Determinazione della tassazione dei rendimenti delle somme detenute all'estero, con applicazione di Irpef e addizionali.
- 7 Quantificazioni delle sanzioni sulle maggiori imposte:
 - 12,50% delle maggiori imposte in caso di attività in Paesi white list o black list collaborativi;
 - 25% delle maggiori imposte in caso di attività in Paesi black list non collaborativi;
 - 16,67% delle maggiori imposte sui redditi finanziari periodici (Paesi white list o black list collaborativi);
 - 33,34% delle maggiori imposte sui redditi finanziari periodici (Paesi black list non collaborativi).
- 8 Quantificazione delle sanzioni per le violazioni relative al quadro RW:
 - 0,5% per attività in Paesi white list o black list collaborativi;
 - 1% per attività in Paesi black list

► Continua a pag. 18

Il Sole **24 ORE** | *Il primo quotidiano digitale*

FCBMILAN

“ Ho fatto migliaia di dichiarazioni, ma solo una mi ha cambiato la vita. ”

Nasce **PlusPlus24 Fisco**, la banca dati che cambia il tuo modo di lavorare.



COMPLETO

Tutta la ricchezza informativa del Gruppo 24 Ore e l'autorevolezza del quotidiano.

AUTOREVOLE

I grandi autori e gli esperti del Sole 24 Ore ti aiutano nelle decisioni.

FACILE

Il nuovo motore di ricerca innovativo per risposte semplici, efficaci e aggiornate.

ESCLUSIVO

Servizi e vantaggi esclusivi per il tuo lavoro e il tuo tempo libero.

PLUS PLUS
24

Fisco

TROVA QUELLO CHE CONTA DAVVERO.

PLUSPLUS24FISCO.COM

Le slide► **Continuazione da pag. 16**

non collaborativi.

6 Stima degli interessi dovuti per il ritardato pagamento.

Sulla base di queste elaborazioni, il contribuente è in grado di sapere in anticipo quale sarà il risultato della liquidazione di imposte, sanzioni e interessi che gli verrà notificata dall'agenzia delle Entrate.

La presentazione della domanda

La richiesta di collaborazione volontaria deve essere presentata entro il 30 settembre 2015; può essere presentata una sola volta, anche indirettamente o per interposta persona (articolo 5 quater, comma 2). Il modello è affidato a un provvedimento delle Entrate, contenente anche le modalità tecniche di presentazione. Facendo riferimento alla bozza di modello che è stata predisposta dall'Agenzia, è però possibile sviluppare alcune considerazioni. Si tratta di un modulo estremamente semplice, che richiede un numero limitato di informazioni:

- dati del contribuente o del suo rappresentante;
- dati del professionista;
- dati dei soggetti collegati;
- attività estere divisi per gruppi di Paesi (black list, black list con accordi, non black list);
- nuovi investimenti esteri;
- ammontare delle attività detenute alla data di emersione, suddivise in base alla loro localizzazione (da rimpatriare, già rimpatriate, rimaste all'estero);
- maggiori imponibili ai fini delle varie imposte.

Un aspetto rilevante riguarda i documenti di supporto: è infatti previsto che il contribuente debba indicare nella richiesta gli investimenti esteri, «fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli» (articolo 5-quater, comma 1, lett. a).

Il modello di richiesta è anche la sede in cui devono essere manifestate le opzioni previste dalla legge 186/14 in tema di:

- determinazione forfetaria dei redditi esteri;
- versamento in tre rate mensili piuttosto che in una unica soluzione.

Infine, bisogna ricordare che alla dichiarazione deve essere allegata la copia controfirmata dell'autorizzazione all'intermediario estero che abbiamo descritto in precedenza.

L'attività dell'Agenzia

Una volta ricevute le domande dei

contribuenti, l'attività cruciale ai fini della procedura di disclosure diventa quella svolta dall'agenzia delle Entrate. Le attività in questa fase sono le seguenti:

- elaborazione della richiesta e dei documenti presentati dal contribuente;
- eventuale richiesta di informazioni e documenti integrativi;
- calcolo di imposte, sanzioni e interessi dovuti;
- emissione dell'invito a comparire;
- indicazione della possibilità di definizione delle imposte dovute con la riduzione delle sanzioni (1/6 o 1/3);
- irrogazione delle sanzioni per le violazioni relative al quadro RW;
- indicazione della possibilità di definizione delle sanzioni relative al quadro RW nella misura ridotta a 1/3.

Per quanto riguarda le sanzioni che verranno indicate negli inviti a comparire o nelle irrogazioni vere e proprie, ricordiamo che ai fini delle imposte la misura sarà pari al 75% del minimo edittale, mentre per le violazioni relative al quadro RW la misura sarà pari al 50 o al 75% del minimo edittale. È su questi valori che si applicherà l'ulteriore riduzione a un terzo o a un sesto.

La scelta finale e il versamento

Quando il contribuente o il professionista che lo rappresenta riceveranno l'invito a comparire e l'atto di irrogazione delle sanzioni relative al monitoraggio, potranno prendere la decisione finale sul comportamento da adottare. La legge prevede infatti due possibilità, che consistono nella totale acquiescenza agli atti dell'amministrazione (con riduzione delle sanzioni a un sesto per le imposte e a un terzo per le violazioni relative al quadro RW) oppure nell'avvio di una procedura di adesione (con applicazione della riduzione a un terzo delle sanzioni sulle imposte).

Sembra ragionevole, tuttavia, escludere a priori, nella quasi totalità dei casi, il ricorso alla strada dell'adesione: in fin dei conti gli atti dell'amministrazione si basano su una auto denuncia del contribuente, per cui non esistono i margini per ottenere riduzioni di imponibili in sede di adesione. A ciò va aggiunto il fatto che a un ipotetico "sconto" sugli imponibili farebbe da contraltare il raddoppio delle sanzioni (un terzo contro un sesto), per cui quella dell'adesione sembra una strada priva di utilità.

La scelta dell'acquiescenza comporta l'ultimo adempimento da parte del contribuente, ossia il versamento delle somme dovute, che

potrà avvenire in soluzione unica o in tre rate mensili a seconda della scelta manifestata in sede di dichiarazione.

I termini per eseguire il versamento sono i seguenti:

- 15 giorni prima della data di comparizione fissata nell'invito dell'Agenzia;
- 20 giorni dall'atto di adesione, in caso si adotti la strada del concordato;
- entro il termine per la proposizione del ricorso per le sanzioni relative al quadro RW.

L'eventuale mancato pagamento delle somme dovute comporta il mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria e il venir meno degli effetti premiali previsti dalla stessa. Questa conclusione vale anche nel caso di mancato pagamento di una singola rata: a differenza di altri istituti, quindi, il mancato versamento di una rata non provoca una semplice iscrizione a ruolo, ma la decadenza da tutti i benefici della disclosure. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, se un contribuente omette di versare il dovuto, l'agenzia delle Entrate procederà a notificare un nuovo atto di accertamento e un nuovo atto di contestazione, con la conseguente rideterminazione della sanzione.

Il termine per questa notifica è fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'atto amministrativo sul quale si è innestata la disclosure stessa (quindi, dell'invito a comparire o dell'atto di adesione o dell'atto di contestazione). Questa notifica può avvenire anche se nel frattempo sono spirati i termini ordinari (quelli dell'articolo 43 del Dpr 600/73 per le imposte sui redditi e quelli dell'articolo 20 del Dlgs 472/97 per le violazioni sul monitoraggio).

La comunicazione all'autorità giudiziaria

L'ultimo passaggio procedurale compete nuovamente all'amministrazione finanziaria, e riguarda la sfera della copertura penale offerta dalla collaborazione volontaria. La norma prevede infatti che venga inviata all'autorità giudiziaria competente una comunicazione della avvenuta conclusione della procedura di collaborazione. Questa comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti.

La trasmissione delle informazioni all'autorità giudiziaria è necessaria per dare effetto concreto alla copertura dai reati tributari. Ricordiamo che, limitatamente agli anni oggetto di disclosure e agli im-

porti indicati nella relativa richiesta, non sono più punibili i seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- dichiarazione omessa;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di Iva.

Le misure premiali della disclosure si allargano poi alla non punibilità dei reati di riciclaggio e di auto riciclaggio.

La gestione degli investimenti

Vi è infine un elemento rilevante che deve essere considerato, che riguarda la localizzazione delle attività estere oggetto di disclosure. Questo aspetto si interseca con la quantificazione delle sanzioni ridotte previste dalla norma sulla collaborazione volontaria: nell'ambito dell'irrogazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, infatti, è prevista una maggiore riduzione (sconto del 50 anziché del 25%) se il contribuente adotta un comportamento "trasparente" (articolo 5 quinquies, comma 4). Questo risultato - come visto anche nella relazione precedente - si può conseguire in tre modi:

- se le attività estere vengono trasferite in Italia o in Stati UE;
- se le attività estere sono già state trasferite in Italia o in Stati UE;
- se viene rilasciata all'intermediario estero l'autorizzazione a fornire risposte alle autorità finanziarie italiane in relazione agli investimenti oggetto di disclosure.

Nel terzo caso, si tratta della autorizzazione che abbiamo già visto a proposito della esclusione del raddoppio dei termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e che deve essere allegata (con la firma dell'intermediario) alla domanda di disclosure.

Per quanto riguarda il rimpatrio delle attività estere, valgono le considerazioni già adottate in passato in materia di scudo fiscale per cui sono possibili due modalità tecniche:

- rimpatrio fisico, cioè trasferimento materiale delle attività estere in Italia ovvero in Paesi UE ovvero in Paesi aderenti all'accordo See;
- rimpatrio giuridico, cioè mantenimento delle somme all'estero ma con rilascio di un mandato all'amministrazione delle attività a una fiduciaria residente in Italia.

La sanatoria sui redditi nazionali

Oltre alla possibilità di regolarizza-

re le attività finanziarie detenute all'estero, la legge 186/14 prevede la possibilità di sanare le violazioni relative agli obblighi di dichiarazione (ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'Irap e Iva).

In particolare è prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni (in materia di imposte) che sono state commesse fino alla data del 30 settembre 2014 da tutti i tipi di contribuenti, e quindi, a differenza di quanto visto in precedenza, anche da coloro che non sono interessati dalla normativa del monitoraggio fiscale quali, ad esempio, i soggetti che sono costituiti in forma societaria - società di persone e di capitale - ovvero gli imprenditori individuali. Anche questi soggetti, quindi, hanno la possibilità di non restare "scoperti" rispetto alla eventuale denuncia operata dalla persona fisica che, in molti casi, ha costituito all'estero i capitali per il tramite di veicoli societari.

Le caratteristiche della sanatoria nazionale sono le stesse di quella estera, per cui sono interessati tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di accertamento.


Al livello operativo, i contribuenti sono tenuti a presentare, con le modalità indicate dal provvedimento delle Entrate, un'istanza di accesso alla procedura, fornendo spontaneamente all'amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili. Successivamente, sulla base di un invito a comparire che verrà emesso dall'Agenzia, occorrerà effettuare il versamento delle somme dovute.

I vantaggi che derivano dall'adesione alla collaborazione volontaria "nazionale" sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla collaborazione volontaria "estera" e, pertanto, sono costituiti dalla possibilità di:

- beneficiare di una riduzione delle sanzioni tributarie applicabili;
- beneficiare della stessa copertura per i reati penali prevista per coloro che hanno posseduto capitali all'estero non dichiarati (ovvero, in particolare, la copertura avverso le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

L'adozione della sanatoria nazionale sarà particolarmente utile in combinazione con la disclosure estera vera e propria.

Le slide



DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

GLI ELEMENTI ESSENZIALI

- **Decorrenza:** 2015 per i redditi 2014 (in via sperimentale)
- **Destinatari:** titolari di reddito di lavoro dipendente, pensionati e assimilati
- **Tempistica:** dichiarazione online entro il 15 aprile con possibilità di accesso diretto o tramite sostituto d'imposta o intermediario abilitato
- **Scadenza:** termine di presentazione della dichiarazione 7 luglio

I DATI PRESI IN AUTOMATICO

Informazioni disponibili in anagrafe tributaria

NELLA PRECOMPILATA

Oneri comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali

I DATI DA INSERIRE

SPESA SANITARIE

Le spese sanitarie (compresi gli scontrini delle farmacie) non saranno inserite automaticamente nella prima precompilata

ALTRI ONERI

Anche gli altri oneri deducibili e detraibili di fonte terza vanno inseriti manualmente

Dichiarazioni 2015. Il modello 730 a domicilio traccia redditi, interessi, contributi e polizze

Professionisti alla prova di «Cu» e precompilata



Il visto infedele costa all'intermediario imposte e sanzioni

Il 2015 vedrà il via della dichiarazione precompilata, introdotta in via sperimentale dal decreto legislativo n.175/2014, con lo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti. Si stima però che solo dal 2017 dovrebbero essere a sistema tutte le informazioni per una completa gestione della precompilata, per cui per il 2015 si preannuncia una fase precaria alla quale sono chiamati principalmente a porre rimedio gli operatori professionali. La sensazione è che se per molti contribuenti tutto sarà più semplice, altrettanto non potrà dirsi per i Caf e i professionisti. Costoro, infatti, saranno chiamati ad assorbire l'urto della mancanza di tutte le informazioni necessarie, ponendosi come cuscinetto tra amministrazione e contribuenti.

I soggetti e i termini

La precompilata riguarda coloro che nel precedente periodo d'imposta hanno prodotto: redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati (per esempio co.co.). Le istruzioni al modello 730 individuano due requisiti preventivi: ● la presentazione del modello 730/2014, oppure l'esistenza dei presupposti per la presentazione di tale modello pur se si è optato per Unico (è ininfluente che si siano presentati anche i quadri RM, RT e RW); ● l'avvenuta ricezione della Certifi-

cazione unica 2015 per i redditi 2014.

La precompilata non viene predisposta, con riferimento all'anno precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni corrette nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della precompilata, è ancora in corso l'attività di liquidazione ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973. Va anche tenuto presente che se il contribuente riceve il modello precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730, deve obbligatoriamente presentare Unico. Permane la possibilità, per i soggetti per i quali è disponibile la precompilata, di predisporre la dichiarazione ordinaria (730 o del Unico PF). Il termine di trasmissione del modello 730 è stato unificato al 7 luglio.

Le informazioni per la precompilata

Per la redazione della precompilata verranno utilizzati:

- i dati contenuti nella Certificazione unica;
- i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali;
- alcuni dei dati contenuti nella dichiarazione dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali);
- gli altri dati presenti nell'anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti da F24).

Solo dal 2016 (periodo 2015), l'Agenzia disporrà anche delle informazioni presenti nel Sistema Tessera Sanitaria e inerenti le spese mediche.

Sono stati pubblicati a fine dicembre i provvedimenti attuativi aventi a oggetto le modalità di trasmissione dei dati relativi agli oneri da parte di imprese assicuratrici, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari per il 2014. I dati da comunicare sono i premi di assicurazione detraibili (vita, causa morte, infortuni e contratti "agevolati"), i contributi previdenziali

e assistenziali e gli interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari.

Gli elementi acquisiti dall'anagrafe tributaria potranno essere utilizzati anche per valutare la capacità contributiva del contribuente. Le informazioni a supporto della precompilata, quindi, alimenteranno anche la banca dati per il "redditometro". Il termine per l'invio è il 28 febbraio ma slitta al 2 marzo perché il 28 cade di sabato. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione dello stesso. Nel caso di scarto del file occorre inviare un nuovo documento entro 5 giorni dalla segnalazione dell'errore da parte del Fisco. È possibile procedere alla correzione o all'annullamento dei dati trasmessi, entro 5 giorni successivi alla scadenza prevista per l'invio. L'articolo 3 del Dlgs n. 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, si applica la sanzione di 100 euro per ogni singola comunicazione. La sanzione non scatta se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero, in caso di segnalazione delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla stessa. Lo slittamento al 2 marzo del termine per l'invio dei dati 2014 dovrebbe comportare il trascinarsi anche del termine per le correzioni successive, al 9 marzo (il 7, infatti, cade ancora sabato).

La nuova Certificazione unica

Alla base della precompilata si pone la nuova certificazione prevista dall'articolo 2 del Dlgs n. 175/2014. In pratica il modello Cud in vigore fino al 2014 è stato rivisto con l'introduzione, tra l'altro:

- di un riquadro destinato alle informazioni relative al coniuge e ai familiari a carico;
- di una sezione dedicata al «lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi».

Dal 2015 i sostituti d'imposta dovranno quindi non solo consegnare le certificazioni ai percettori (entro il 28 febbraio), ma anche trasmettere telematicamente all'Agenzia le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (entro il 9 marzo) e inviare poi telematicamente il modello 770.

Pur riguardando la precompilata i soli titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, l'obbligo dell'invio telematico della nuova certificazione si verifica in tutti i casi dove vi sia l'onere del rilascio della stessa e quindi anche ove quest'ultima attenga a professionisti, agenti e a contribuenti non ammessi alla presentazione del 730. Sarebbe auspicabile che si modulasse diversamente la scadenza del 9 marzo prevedendo una proroga per l'invio delle certificazioni inerenti a redditi non destinati a essere tracciati per la messa online della precompilata.

Ricordiamo che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro, con espressa inapplicabilità del «concorso di violazioni e continuazione» (articolo 12, Dlgs n. 472/1997).

Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, assimilati e pensionistici, i dati da inserire nella nuova certificazione non prevedono grandi cambiamenti. La nuova sezione istituita per la comunicazione delle somme erogate per il lavoro autonomo, per le provvigioni e per redditi diversi replica in sostanza il modello 770 semplificato e va utilizzata per:

- le somme erogate riferite a redditi di lavoro autonomo o redditi diversi;
- le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari nonché le provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- i corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d'appalto;

- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d, e, f, dell'articolo 17, comma 1, del Tuir);

- i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche). Relativamente a tali compensi nella certificazione non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto per trasferte fuori dal territorio comunale.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente il sostituto potrà rilasciare singole certificazioni o raggruppare il tutto in un unico documento.

Nella gestione della nuova certificazione occorre porre particolare attenzione riguardo ai rapporti intrattenuti con i cosiddetti "nuovi minimi". Secondo le istruzioni, infatti, occorre riportare anche i compensi non soggetti a ritenute d'acconto corrisposti a coloro che applicano il regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile (articolo 27 del Dl n. 98/2011). Lo stesso vale per i compensi erogati a soggetti che si avvalgono della disciplina prevista per le Nip (articolo 13 legge n. 388/2000, cosiddetti "forfettini").

Nella certificazione confluiscono anche i dati relativi a somme che per disposizione di legge non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenute d'acconto come, ad esempio, le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate da parte dei committenti.

Un aspetto critico è quello della gestione di un eventuale ravvedimento operoso per errori commessi nell'effettuazione della ritenuta.

Solitamente gli errori commessi dal sostituto relativi all'effettuazione e al versamento delle ritenute vengono rilevati in sede di predisposizione del 770, e corretti, prima dell'invio del modello, ricorrendo al ravvedimento operoso. Si tratta di capire come si dovrà procedere quando la correzione avviene successivamente all'invio telematico della certificazione unica all'Agenzia. Il ravvedimento del sostituto successivo all'invio della comunicazione, infatti, espone anche il contribuente all'errore di cui è implicitamente affetta la precompilata.

▶ Continua a pag. 20

Le slide

IL CONTENUTO	LA PRESENTAZIONE	I RISCHI PER IL PROFESSIONISTA	LA CERTIFICAZIONE UNICA
<p>ACCETTAZIONE SENZA MODIFICA</p> <ul style="list-style-type: none"> No controlli sui dati relativi agli oneri indicati salvo condizioni soggettive No controlli preventivi sui rimborsi oltre i 4 mila euro <p>RIFIUTO DELLA PRECOMPILATA</p> <ul style="list-style-type: none"> Invio della nuova dichiarazione modificata Possibile il controllo esteso anche sui dati precompilati del Fisco 	<p>INVIO DAL CONTRIBUENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Possibile sia in caso di accettazione che in caso di modifiche Responsabilità del contribuente sul contenuto <p>INVIO DA CAF O PROFESSIONISTA</p> <ul style="list-style-type: none"> Obbligo del visto di conformità Responsabilità di chi appone il visto Invio ammesso anche in caso di modifiche 	<p>In caso di visto infedele: somma pari all'imposta più sanzioni e interessi</p> <p>ATTENTI A:</p> <p>L'integrativa entro il 10 novembre salva dalle responsabilità per imposte e interessi</p> <p>Il visto presuppone controlli sulla conformità formale del contenuto</p>	<p>DA TENERE PRESENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente il sostituto potrà rilasciare singole certificazioni o raggruppare tutto in un documento Occorre riportare anche i compensi non soggetti a ritenute d'acconto corrisposti a chi applica il regime per l'imprenditoria giovanile Nella certificazione unica confluiscono anche i dati relativi a somme che non costituiscono reddito imponibile e non sono soggette a ritenuta d'acconto

► **Continuazione da pagina 19**

Inoltre occorre capire se le inattendibilità commesse nell'invio della certificazione siano ravvedibili e se si con quali modalità. Non ci dovrebbero essere problemi, invece, quando la ritenuta è stata "effettuata" ma non "versata". In questo caso, infatti, l'errore non dovrebbe avere impatto sulla certificazione e di conseguenza sui dati della precompilata.

Ad ogni buon conto le istruzioni evidenziano che nel caso in cui il sostituto rilasci una nuova certificazione dopo il 9 marzo, egli deve comunicare al percipiente nelle annotazioni, che se intende avvalersi della precompilata fornita dalle Entrate, dovrà modificare il contenuto sulla base dei dati dell'ultima certificazione rilasciata dal sostituto.

La gestione della precompilata

Le istruzioni al modello 730 specificano che la precompilata sarà disponibile dal 15 aprile in una sezione del sito dell'Agenzia e che per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online; per telefono (848.800.444); in ufficio, con un documento di identità. Nella sezione della precompilata si potrà visualizzare:

- il modello 730 precompilato;
- l'esito della liquidazione (rimborso che sarà erogato o le somme dovute);
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
- un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione;
- un prospetto ulteriore con le informazioni che risultano incomplete o incongruenti da controllare prima di provvedere alla loro inclusione all'interno della dichiarazione.

Esaminata la dichiarazione precompilata online le scelte possibili per il contribuente saranno due:

- 1 l'accettazione senza modifiche dei dati. In questo caso l'articolo 5 del decreto prevede la preclusione al controllo formale da parte del Fisco sui dati relativi agli oneri indicati (resta fermo, in capo al contribuente, la verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni) e il controllo per i rimborsi di importo superiore a 4 mila euro;
- 2 l'invio di un nuovo modello se i

dati della precompilata risultano non corretti o incompleti. Per il 2014, come già detto, questa seconda ipotesi sarà la più frequente.

La presentazione del modello può avvenire direttamente a cura del contribuente tramite il sito dell'agenzia delle Entrate oppure indirettamente avvalendosi del sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato. Chi opta per la presentazione tramite Caf o professionista abilitato è tenuto a consegnare all'intermediario la delega per l'accesso al 730 precompilato e la copia della documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

Le responsabilità degli intermediari

Il Dlgs n. 175/2014 ha cambiato le disposizioni che governano le responsabilità del soggetto che appone il visto di conformità sul modello 730. Se la presentazione della dichiarazione avviene con l'intervento di uno dei soggetti indicati nell'articolo 35 del Dlgs n. 241/1997, vi è l'obbligo dell'apposizione del visto e costoro, ove esso sia infedele, sono tenuti al pagamento di una somma pari all'imposta dovuta, alla sanzione (30%) e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr n. 600/73.

Nei confronti del contribuente permane la responsabilità per il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

La responsabilità del Caf o del professionista che intervengono nella procedura di presentazione "indiretta", scatta a prescindere dal fatto che tale soggetto sia intervenuto unicamente per confermare il contenuto della precompilata oppure abbia proceduto a modificarla. Ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 175/2014, l'esimente dalla responsabilità per il Caf e il professionista si verifica solo quando l'infedeltà del visto è causata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Condizioni non agevolate da provare.

La relazione illustrativa afferma come l'obbligazione prevista in capo al Caf o al professionista che ha rilasciato il visto infedele non avrebbe natura tributaria, ma civilistica, escludendo che costui «possa rivalersi nei confronti dei contribuenti». Ciò in funzione del fatto che i contribuenti farebbero «affidamento circa la definitività del rapporto tributa-

rio relativo alla medesima dichiarazione». Il passaggio lascia perplessi perché, a prescindere da considerazioni anche in merito alla legittimità costituzionale della disposizione, è chiaro che se per effetto dell'errore commesso il soggetto che ha apposto il visto è tenuto a corrispondere all'Eraio l'Irpef del contribuente, egli non può essere privato del titolo per recuperare tali somme dal soggetto che avrebbe dovuto essere inciso dal tributo. È probabile quindi che l'affermazione vada ricondotta al rapporto "tributario" inerente l'infedeltà del modello 730 corredato del visto di conformità.

La responsabilità del Caf/professionista ex articolo 6 del Dlgs n. 175/2014 ruota intorno al concetto di "visto infedele", con riferimento al controllo dei dati documentali ex articolo 36-ter del Dpr n. 600/73 degli elementi contenuti nella dichiarazione (ex articolo 2, comma 1, Dm n. 164/99). Ricordiamo che, in base a quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del Dlgs n. 241/97, tutti i modelli 730 elaborati (anche se precompilati e dunque solo inviati) per il tramite di Caf e professionisti, devono essere obbligatoriamente provvisti di visto di conformità; l'apposizione del visto non comporta valutazioni di merito, né riscontri che presupporrebbero una vera e propria attività di accertamento da parte del Fisco.

L'articolo 4 del Dlgs n. 175/2014 precisa che, sempre in caso di mancata accettazione della dichiarazione precompilata, l'attività di verifica della conformità dei dati indicati nel modello dovrà essere effettuata anche sulle informazioni originariamente fornite dalla stessa Agenzia con la precompilata.

Laddove dovesse essere lo stesso contribuente a effettuare l'invio del proprio modello 730 accedendo alla propria area riservata, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad altri soggetti in quanto in questo caso la dichiarazione è presentata senza l'apposizione di alcun visto di conformità.

Da ultimo si segnala che lo speciale regime di responsabilità relativamente alle imposte e agli interessi in capo all'intermediario (rimane però sempre la sanzione a suo carico) può essere rimosso presentando una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre.

Le nuove regole sulle opzioni

Il Dlgs n. 175/2014 razionalizza le modalità di comunicazione

dell'opzione per taluni regimi di tassazione (articolo 16). Viene stabilito per la trasparenza Ires (articoli n. 115 e 116 del Tuir), il consolidato fiscale (articolo n. 119 del Tuir), la tassazione Irap per i soggetti Irpef (articolo n. 5-bis del Dlgs n. 446/1997) e la Tonnage tax (articolo n. 155 del Tuir) un'unica modalità disponendo che l'opzione deve essere esercitata «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione». Dalle bozze di Unico 2015SC risulta che le opzioni sono inserite nel nuovo quadro OP. Per la trasparenza e il consolidato il decreto lascia inalterata la disciplina prevista per il rinnovo dell'opzione che, quindi, necessita di un'esplicita comunicazione da instruarsi con le stesse modalità previste per l'esercizio iniziale della stessa.

La nuova modalità di comunicazione sembra lasciare scoperta la possibilità di esercitare l'opzione per il primo periodo d'imposta. La casistica riguarda tipicamente le società di capitali neo costituite nonché le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria che intendono optare per la determinazione dell'Irap con il metodo delle società di capitali nell'anno in cui aprono partita Iva.

Società di persone e operazioni straordinarie

L'articolo 17 del Dlgs n. 175/2014 cambia le regole che governano i termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone in presenza di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione). Prima delle modifiche, le imposte dovute dalla società di persone per la frazione di periodo d'imposta, andavano versate entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione. Con la modifica apportata si dispone che in presenza di operazioni straordinarie i versamenti vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Essendo i versamenti correlati alla "scadenza del termine di presentazione della dichiarazione", sembra influente quando la società presenta effettivamente il modello (aspetto non affrontato dalla circolare n. 31/E/2014). Ci si chiede anche se i nuovi ter-

mini potessero rendersi applicabili anche alle operazioni straordinarie già effettuate ove alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 175/2014 (13 dicembre 2014) fossero ancora pendenti i termini per la presentazione della dichiarazione come già avvenuto in passato (Map del 28 maggio 2009). La tesi espressa dalle Entrate nella circolare n. 31/E/2014 è stata di segno contrario visto che si è affermato che la modifica trova applicazione alle operazioni poste in essere a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Società in perdita sistematica

L'articolo 18 del Dlgs amplia, dagli originari tre a cinque periodi d'imposta, il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. Il presupposto è quindi ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al cosiddetto reddito minimo di cui all'articolo 30 della legge n. 724/1994. La disposizione prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000 le modifiche trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del provvedimento che le introduce, ossia, per la quasi totalità delle società dal 2014. Il nuovo periodo di osservazione sarà rilevante anche per riscontrare l'esistenza di una delle cause di disapplicazione specifiche previste dal provvedimento delle Entrate dell'11 giugno 2012.

Una questione delicata attiene all'utilizzabilità retroattiva della nuova regola di osservazione quinquennale ai due precedenti periodi di imposta (il 2012 e il 2013) già oggetto di applicazione del regime delle perdite sistematiche. Nella circolare n. 31/E le Entrate, seguendo il dato testuale della disposizione, rimarcano che la modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del Dlgs con ciò (pare) implicitamente affermando che l'utilizzo per i periodi precedenti sia da escludere.

È però da ritenere che la nuova disposizione possa comunque avere effetto retroattivo trattandosi, nella sostanza, di una norma di tipo procedimentale che interviene sulle regole che governano l'accertamento.

Le slide

LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO

DIALOGO TRA FISCO E CONTRIBUENTI

Gli obiettivi

- Contribuenti spinti a correggere spontaneamente i propri errori
- Il contribuente potrà adeguarsi in sede di dichiarazione o, se già presentata, utilizzo del ravvedimento operoso
- Cambiano le modalità, anche telematiche, di messa a disposizione delle fonti informative, tipologia di informazioni, livelli di assistenza e rimedi in un'ottica di maggiore collaborazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

IL NUOVO ISTITUTO

Cosa cambia dal 1° gennaio

- È possibile optare per il ravvedimento finché restano aperti i termini di accertamento salva la notifica di atti che lo precludono
- Possibile ravvedersi anche in caso di violazione già constatata oppure se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche
- È precluso il ravvedimento solo a seguito di notifica di atti di liquidazione e di accertamento e di comunicazioni bonarie

GLI EFFETTI DELL'INTEGRATIVA

PROROGA DEI TERMINI DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

La dichiarazione integrativa proroga i termini per l'emissione della cartella relativa ai controlli automatici e formali

LA PROROGA DEI TERMINI PER GLI AVVISI D'ACCERTAMENTO

La presentazione della dichiarazione integrativa proroga i termini per emissione dell'avviso di accertamento

LE SANZIONI RIDOTTE / 1

PER TUTTI I TRIBUTI

- Entro 30 gg. da omesso versamento - **1/10**
- Entro 90 gg. da violazione o da termine di presentazione della dichiarazione - **1/9**
- Oltre 90 gg. ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione - **1/8**
- Entro 90 gg. da termine di presentazione della dichiarazione in caso di omessa dichiarazione - **1/10**

Adempimento spontaneo. Il regime transitorio prevede la coesistenza dei due istituti

Ravvedimento e adesione vie alternative nel 2015

BENEDETTO SANTACROCE



Chi aderisce al Pvc paga meno sanzioni

Le strategie di contrasto all'evasione fiscale si trasformano, puntando sull'adempimento spontaneo (il cosiddetto *tax compliance*) agli obblighi tributari da parte dei contribuenti. Il loro coinvolgimento in maniera attiva già nella fase di predisposizione delle dichiarazioni tende a superare la tradizionale dicotomia tra il momento della presentazione e il successivo riscontro dei dati fiscalmente rilevanti.

Collaborazione più stretta con il Fisco

Muta così la prospettiva delle relazioni tra fisco e contribuente, introducendo un nuovo modello di collaborazione attraverso il potenziamento del rapporto di fiducia con forme di interlocuzione avanzata. Il contribuente rivestirà, infatti, un ruolo attivo già nella fase di controllo della conformità della propria dichiarazione, con gli elementi e le informazioni a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici, i dati saranno comunicati al contribuente il quale potrà così evitare errori, oppure omissioni, già nella fase di predisposizione della dichiarazione. Se già presentata, invece, potrà rimediare avvalendosi dell'istituto del ravvedimento, appositamente modificato.

La legge di stabilità del 2015 cambia, dunque, strategia e si affida direttamente ai contribuenti cercan-

do di convincerli a correggere spontaneamente i propri errori. Per far questo, oltre a fornire al contribuente le informazioni a disposizione del fisco, la norma prevede l'ampliamento del periodo in cui il contribuente può correggere la sua posizione, anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, con la contestuale riduzione delle sanzioni applicabili in caso di regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento.

La nuova strategia sembra, attraverso una vera e propria rivoluzione copernicana, voler abbandonare la vecchia via del rafforzamento dei poteri di controllo del fisco per aprire a quella del dialogo e della collaborazione diretta. Si tratta, peraltro, delle medesime indicazioni contenute nella legge 23/2014, recante la delega fiscale: l'obiettivo è migliorare il rapporto di fiducia reciproca tra fisco e contribuente, innalzando il livello di adempimento spontaneo dei contribuenti.

La riforma dei rapporti con l'amministrazione

La prima attuazione di tali regole è contenuta nell'articolo 1 del Dlgs 175 del 2014 (decreto semplificazioni), che disciplina la messa a disposizione già entro il prossimo 15 aprile 2015 della dichiarazione dei redditi precompilata (a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati). In parallelo, le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015, si muovono verso la medesima direzione, anticipando al contribuente o al suo intermediario le informazioni a disposizione del fisco, su cui si fonderà il primo riscontro di quanto dichiarato. Gli elementi oggetto di comunicazione potranno riguardare ricavi o compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione, agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Gli elementi e le informazioni comunicati potranno essere utili al contribuente per una sua valutazione, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. In questo modo l'interessato, a

sua volta, potrà segnalare elementi, fatti e circostanze ignorati dall'amministrazione finanziaria. Con un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate saranno definite le modalità, anche telematiche, di messa a disposizione delle informazioni, le fonti informative, la tipologia di informazioni, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

Il nuovo istituto del ravvedimento operoso

L'istituto del ravvedimento viene riformato nelle concrete modalità operative e nei termini. Le modifiche permettono al contribuente di effettuare, in qualsiasi momento, le opportune correzioni e i versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili e graduate, in ragione della tempestività dell'intervento correttivo. Si potrà ricorrere al ravvedimento anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Per i tributi amministrati dalle Entrate, non sarà più preclusivo il fatto che la violazione sia già stata constatata oppure siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Inoltre, in caso di dichiarazione integrativa con contestuale ravvedimento oppure di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore quando non è prevista una dichiarazione periodica, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e quelli per l'accertamento decorrono dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa o dalla regolarizzazione spontanea, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.

La riduzione automatica delle sanzioni viene altresì rimodulata, così da premiare i ravvedimenti più prossimi alla data di maturazione dell'obbligo tributario. Allo stesso modo, con la previsione di un regime transitorio, sono abrogate le norme che disciplinano gli istituti

della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio e dell'adesione ai processi verbali di constatazione.

A differenza dei precedenti istituti deflativi, il ravvedimento operoso richiede il versamento integrale delle eventuali maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni ed interessi in una unica soluzione, non essendo stata prevista alcuna possibilità di rateazione. Quindi in fase di scelta, durante il periodo transitorio di coesistenza con gli altri istituti, il pagamento integrale in luogo di quello frazionato potrà costituire un elemento da valutare. A ciò si aggiunge l'ulteriore limitazione al cumulo delle sanzioni nell'ipotesi del ravvedimento. In ogni caso, il nuovo istituto non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Tempi e modalità dettano le sanzioni

La vecchia disciplina del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative irrogabili. Oltre al pagamento della sanzione ridotta, si deve procedere alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza (quando dovuti), nonché al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

L'istituto viene potenziato introducendo nuove tempistiche di adesione, rispetto a quelle che hanno da sempre garantito la riduzione delle sanzioni:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine

per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Le verifiche in corso sui tributi amministrati

Accanto a queste modalità "tradizionali" di ravvedimento, la legge di stabilità 2015 ne introduce di nuove delineando, inoltre, una disciplina specifica per i soli tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate. Infine, per questi ultimi, non sono più operative le preclusioni derivanti dall'avvenuta constatazione della violazione o dall'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia formale conoscenza. Tra i tributi amministrati dall'Agenzia sono compresi quelli diretti, l'Iva e tutte le imposte, diritti o entrate erariali. Restano esclusi, naturalmente, i tributi locali. L'Irap, invece, si ritiene che debba rientrare tra i tributi amministrati dalle Entrate, potenzialmente oggetto di transazione fiscale: con la circolare 40/E/2008, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che dovesse essere inclusa anche l'Irap in quanto, pur dando luogo ad un gettito non erariale, risulta amministrata dall'Agenzia. Ciò anche in ragione delle convenzioni tra le diverse Regioni e le Entrate per la gestione dell'Irap sotto il profilo dei controlli e dell'eventuale contenzioso.

Più nel dettaglio per tutti i tributi, compresi quelli amministrati dall'agenzia delle Entrate, la nuova lettera a-bis) introduce la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo) avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Quando non è prevista dichiarazione periodica, la riduzione si applica se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore. Di conseguenza, ci si potrà avvalere del ravvedimento anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale. Ravvedersi dopo la scadenza del termine di presentazione comporta la riduzione delle sanzioni ad 1/9 del minimo.

La nuova normativa limita, invece, in maniera espressa, ai soli tributi amministrati dall'agenzia delle

Le slide



LE SANZIONI RIDOTTE / 2

PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA

- Entro 2 anni da violazione o entro termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui commessa la violazione - **1/7**
- Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui commessa la violazione - **1/6**
- Dopo la notifica di un Pvc - **1/5**

LA FASE TRANSITORIA

DAL 1° GENNAIO 2015

Si applicano le nuove regole sul ravvedimento operoso, anche alle violazioni pregresse

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015

Convivono il ravvedimento operoso e l'adesione al Pvc e agli inviti al contraddittorio (notificati entro fine anno)

LE OPZIONI DEL CONTRIBUENTE

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015

Durante la fase transitoria il contribuente deve valutare i seguenti elementi:

- Riduzione sanzioni
- Utilizzo rateazione
- Effetti cumulo giuridico
- Effetti sugli illeciti penali
- Nuova decorrenza termini accertamento e controlli
- Rigidità o flessibilità dei singoli istituti in relazione ai rilievi del fisco

► Continuazione da pag. 21

Entrate le riduzioni fissate dalle nuove lettere b-bis) e b-ter) le quali prevedono, rispettivamente, la riduzione della sanzione come segue:

- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; se non è prevista dichiarazione periodica, se la regolarizzazione ha luogo entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i predetti termini.

Con riguardo ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate dovrebbe invece operare - seppure in assenza di una espressa indicazione normativa - la successiva lettera b-quater) che dispone la riduzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione. Tale previsione dovrebbe applicarsi solamente ai tributi amministrati dalle Entrate in ragione del fatto che sono gli unici ai quali non si applica la preclusione dovuta alla constatazione della violazione.

Per questo tipo di imposte, infatti, l'unica condizione che preclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento consiste nella notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni bonarie (di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973) emesse a seguito della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

I nuovi termini per regolarizzarsi

Le nuove norme, da una parte estendono il termine entro cui il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione integrando o rettificando la dichiarazione, e beneficiando di sanzioni ridotte, dall'altra introducono nuovi termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento. Con la legge di stabilità 2015, infatti, viene introdotta una proroga ad hoc dei termini di controllo nelle ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998 e articolo 13 Dlgs 472/97) o, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore.

D'ora in poi decorrono dalla pre-

sentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione, i termini per l'emissione della cartella di pagamento relativi all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base ai controlli automatici (articolo 36 bis Dpr 600/73) e a quelli formali (articolo 36 ter Dpr 600/73) ed anche i termini per l'emissione dell'avviso di accertamento (ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 600/73 e dell'articolo 54 del Dpr 633/72).

Allo stesso modo la norma prevede che i termini concernenti l'imposta di registro (articolo 76 del Dpr 131/86) ed i termini concernenti le imposte di successione e donazioni (articolo 27 del Dlgs 346/1990) decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Con queste premesse, la proroga dei termini non sembra particolarmente incentivante per il contribuente il quale, utilizzando l'istituto della dichiarazione integrativa a sfavore, si troverà non solo a versare maggiori imposte e sanzioni ma si potrebbe esporre anche al rischio concreto di una nuova verifica da parte del Fisco.

Depotenziati gli altri istituti deflattivi

Altro elemento di novità introdotto dalla legge di stabilità 2015 è l'abrogazione progressiva di alcuni degli attuali istituti deflattivi del contenzioso in concomitanza con la rimodulazione dell'istituto del ravvedimento operoso. In particolare sono stati eliminati gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti all'invito al contraddittorio (articolo 5 del Dlgs 218/97, dai commi da 1-bis ad 1-quinques relativi alle imposte sui redditi e all'Iva, e articolo 11, comma 1-bis ai fini delle imposte indirette diverse dall'Iva) nonché l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione (articolo 5-bis del Dlgs 218/97) e la riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza all'avviso di accertamento non preceduto da Pvc e da invito al contraddittorio. Si tratta di istituti che progressivamente scompariranno e che oggi consentono la riduzione delle sanzioni ad un sesto.

Il regime transitorio delle nuove regole

È stato altresì previsto un regime transitorio che sembrerebbe rispondere alla logica di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla fase dell'accertamento non immediatamente, ma dopo un congruo lasso di tempo

(pari a circa un anno). Al contrario sono immediate le norme che consentono al contribuente di ravvedersi autonomamente, con l'ausilio dell'agenzia delle Entrate.

Infatti, per quanto riguarda l'entrata in vigore delle nuove norme relative alla disciplina del ravvedimento operoso, il provvedimento non dice nulla e non pone alcun limite con riguardo alle violazioni che potranno usufruire della normativa più favorevole. Di conseguenza le novità dovranno essere considerate operative fin dal 1° gennaio 2015.

Dall'altro lato, invece, è stato previsto che le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis) a 1-quinques), 11, comma 1-bis) e 5 bis del Dlgs 218/97 continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio e ai Pvc in materia di imposte sui redditi, Iva e altre imposte indirette, qualora fossero stati notificati entro il 31 dicembre 2015. L'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza, infine, si applica agli atti definibili notificati dagli uffici a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Il contribuente può scegliere tra diverse opzioni

Alla luce delle disposizioni analizzate, è pertanto necessario che il contribuente proceda ad una attenta valutazione delle scelte di cui potrà avvalersi, in particolare modo durante l'anno di transizione. Infatti, per il 2015 è prevista l'entrata in vigore della nuova disciplina del ravvedimento operoso, mentre resterebbero in vigore ancora gli istituti deflattivi esaminati. L'abrogazione viene differita di un anno lasciando, di conseguenza, un ampio ventaglio di possibilità al contribuente per poter far pace con il Fisco.

Il nuovo istituto del ravvedimento operoso, infatti, è applicabile a tutte le violazioni, anche a quelle pregresse, che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state contestate dall'ufficio ma non siano ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento emesse (ai sensi degli articoli 36 bis e ter del Dpr 600/73). Il riferimento alle violazioni pregresse deriva dall'applicazione del principio del *favor rei* disciplinato dall'articolo 3 del Dlgs 472/97. Anche in passato l'Agenzia aveva confermato lo stesso principio con la circolare 180/E del 1998, che aveva permesso di regolarizzare con l'istituto disciplinato dall'articolo 13 Dlgs 472/97 anche le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore.

Di conseguenza, se un contribuente ha già ricevuto un Pvc o ne ricevesse notifica durante il 2015 potrà decidere se regolarizzare la pro-

pria posizione con l'utilizzo dell'istituto dell'adesione (articolo 5-bis, Dlgs 218/97), usufruire del nuovo ravvedimento operoso, attendere l'emissione dell'atto accertativo per poi procedere con l'istituto dell'accertamento con adesione oppure andare direttamente in contenzioso. Il tutto, ovviamente, per le sole annualità oggetto di constatazione e per le quali non abbia ricevuto in passato altri avvisi di accertamento.

Sarà necessario, dunque, analizzare le strutture dei singoli istituti per valutare, di volta in volta, quale sia la scelta più conveniente. In primo luogo si deve partire dall'aspetto sanzionatorio, considerando che l'adesione al Pvc permette una riduzione delle sanzioni ad 1/6 mentre l'utilizzo del nuovo ravvedimento, successivamente alla notifica di un Pvc, è meno premiante (riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo). Infine, l'accertamento con adesione garantisce una riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo.

Sanzioni differenze nelle procedure applicative

Altro aspetto rilevante da considerare è la modalità di pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti: l'adesione al Pvc e all'avviso di accertamento permettono al contribuente di utilizzare un sistema di versamento rateale (8 rate trimestrali per i debiti entro i 50 mila euro e 12 rate trimestrali per i debiti superiori) mentre le somme derivanti da ravvedimento operoso devono essere oggetto di un unico versamento complessivo.

Sotto un diverso aspetto invece è necessario sottolineare che il nuovo ravvedimento operoso lascia al contribuente una maggiore libertà in relazione agli elementi che il contribuente decide di sanare. L'adesione al Pvc, infatti, obbliga il contribuente a dover accettare tutte le contestazioni contenute nel verbale e l'adesione all'avviso di accertamento può essere utilizzata solo nel momento in cui si decide di chiudere tutto l'atto notificato. Al contrario, il nuovo istituto permette al contribuente di decidere in piena autonomia quali elementi sanare e quali lasciare. In questo caso, pertanto, la dichiarazione integrativa potrà riguardare solo alcune delle contestazioni eccipite dal Fisco, che il contribuente ritiene condivisibili, lasciando i restanti rilievi ad un autonomo avviso di accertamento da contestare e discutere, successivamente, in contenzioso.

Resta critica, però, l'impossibilità di beneficiare in sede di ravvedimento dell'istituto del cumulo giuridico (articolo 12, Dlgs 472/97). Il beneficio, invece, è applicabile in

caso di adesione al Pvc o all'atto accertativo e permette spesso una riduzione rilevante delle sanzioni.

L'estinzione dei reati e le criticità della norma

Ad oggi, inoltre, il pagamento del debito tributario costituisce esclusivamente una circostanza attenuante ma non estintiva del reato. Salvo modifiche allo schema di decreto sull'abuso del diritto approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre 2014, attualmente in corso di perfezionamento, verrà introdotta l'estinzione di alcuni reati in presenza del pagamento dei debiti fiscali anche con l'utilizzo delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento. Di conseguenza, potrebbe essere utilizzato anche il nuovo istituto del ravvedimento operoso per estinguere i reati di omessa e infedele dichiarazione (articoli 4 e 5, legge 74/2000) o di omesso versamento ritenute o Iva (articoli 10-bis e 10-ter, legge 74/2000).

Le maggiori perplessità derivano dal fatto che i precedenti istituti deflattivi del contenzioso (in particolare l'accertamento con adesione) producono l'ulteriore effetto della "cristallizzazione" della pretesa impositiva almeno in relazione agli elementi oggetto di adesione sui quali, salvo ipotesi particolari, l'ufficio non può tornare con ulteriori controlli. Questo beneficio, invece, non è riconosciuto con l'adempimento spontaneo tramite ravvedimento operoso che, anzi, permette al fisco di usufruire di nuovi termini per procedere all'accertamento nei limiti degli elementi oggetto di ravvedimento.

Emergono, pertanto, delle criticità legate al fatto che non sia stato adeguatamente specificato quali siano gli esatti confini degli elementi «oggetto di integrazione» sui quali ricominciano a decorrere i termini per l'accertamento. Il rischio concreto è che la proroga del termine di rettifica a favore delle Entrate si trasformi in determinati casi (si pensi al ravvedimento operoso effettuato a seguito di un processo verbale di constatazione) in una vera e propria proroga generale del potere di accertamento. Ancor di più se tale previsione viene letta in combinato con l'altra disposizione introdotta con la legge di stabilità, secondo cui il pagamento e la regolarizzazione effettuata utilizzando gli istituti della dichiarazione integrativa e del ravvedimento operoso non precludono la possibilità di iniziare o proseguire accessi, ispezioni, verifiche, altre attività di controllo o accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il fascicolo con i commenti e tutte le risposte degli esperti del Sole 24 ORE



**ON LINE
LE RISPOSTE
DELL'AGENZIA
DELLE
ENTRATE**

*Offerta valida in Italia.



LE NOVITÀ FISCALI PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

Nel fascicolo sono raccolti gli interventi degli esperti del Sole 24ORE a Telefisco 2015. Nel sito dedicato le risposte ai quesiti da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, la documentazione ufficiale, una selezione di articoli delle riviste del Sistema Frizzera24 e di Norme & Tributi. Tutte le novità dopo la Legge di Stabilità 2015, il Decreto Semplificazioni e la legge 15.12.2014, n. 186 relativa alla Voluntary disclosure.

**In edicola da febbraio
con Il Sole 24 ORE a € 9,90 in più***

GRUPPO **24** ORE

Le slide



SOCIETÀ ESTINTE

I NUOVI OBBLIGHI

Gli effetti dell'estinzione

- Controlli fiscali fino a 5 anni dalla cancellazione
- Il liquidatore deve dimostrare di non aver distratto somme dall'attivo di liquidazione in presenza di debiti tributari
- I soci, se chiamati a rispondere, devono dimostrare di non aver percepito le somme contestate
- Le nuove regole hanno effetto retroattivo
- I soci dovranno rispondere proporzionalmente alle quote di partecipazione

I PUNTI DA CHIARIRE

LA RATIO DELLA NORMA SULLE SOCIETÀ ESTINTE

Il decreto 175/2014 era orientato a introdurre delle semplificazioni. Invece ha introdotto una norma sfavorevole al contribuente

COSTITUZIONALITÀ INDUBBIO: LA NORMA È RETROATTIVA

Bisognerà chiarire la legittimità dell'applicazione retroattiva della norma sugli effetti fiscali dell'estinzione delle società

AUTORICICLAGGIO/1

IL NUOVO REATO

La legge 186/2014 sul rientro dei capitali definisce i contorni dell'autoriciclaggio. I reati tributari potranno costituire i delitti fonte per l'autoriciclaggio

LE CONSEGUENZE

Non comporta autoriciclaggio il reato omissivo (non occulta la provenienza del denaro), così come non dovrebbe l'evasione da indebite deduzioni di costi

Accertamento. La disciplina del Dlgs 175/2015, l'autoriciclaggio e la riforma dei reati tributari

Debiti di società estinte: controlli per cinque anni

ANTONIO IORIO



La responsabilità sopravvive alla cancellazione

Il decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) ha modificato le norme sulle società estinte. In particolare, ha previsto che ai soli fini fiscali e contributivi, le società debbano rispondere dei propri debiti fino a cinque anni dalla loro cancellazione dal registro imprese. La norma ha poi trasferito in capo ai soci e liquidatori l'onere di provare che non siano stati preferiti altri creditori con le disponibilità oppure che non sia stato prelevato indebitamente il saldo attivo di liquidazione pur in presenza di debiti fiscali.

Per l'amministrazione (circolare 31/E del 2014), le nuove regole sugli effetti fiscali dell'estinzione delle società secondo l'agenzia delle Entrate hanno effetto retroattivo. Infatti, trattandosi di norma procedurale, trova applicazione anche per «attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto». È singolare, peraltro, che il medesimo documento in un altro paragrafo - relativo all'abrogazione della sanzione Iva sulla dichiarazione di intenti - non ritenga questa abrogazione retroattiva. In ogni caso, a prescindere dalla condivisione di una simile interpretazione, la nuova normativa rende necessario affrontare una serie di questioni problematiche che si presenteranno ai contribuenti interessati nei prossimi mesi.

• **La posizione del socio.** Già in passato, gli uffici, in virtù dell'arti-

colo 2495 del Codice civile e dell'interpretazione fornita dalle Sezioni unite della Suprema corte, in ipotesi di rettifiche a società estinte potevano (o, forse, dovevano) chiedere quanto dovuto ai soci sulla base dell'attivo di liquidazione distribuito.

Tuttavia, di frequente - come testimoniato dalle numerose decisioni anche di legittimità - gli uffici non investigavano della rettifica i soci ma notificavano, di norma, l'atto alla società estinta e/o al precedente liquidatore. In tale contesto, l'asserita retroattività della disposizione sembra finalizzata a sanare attività passate piuttosto che a fornire uno strumento di recupero del credito erariale. Ritenendo retroattiva questa disposizione occorrerà in qualche modo che i soci, eventualmente non a conoscenza degli atti, siano ora interessati dall'ufficio.

• **Chi potrà impugnare l'atto.** Bisogna poi individuare chi ha la legittimazione a difendersi, in difetto della quale l'eventuale impugnazione è inammissibile.

La società cui vengono chieste maggiori imposte non esiste più, ma per difendersi dalla pretesa e stare in giudizio qualcuno dovrà delegare un difensore. L'ex liquidatore (salvo casi di responsabilità che lo riguardano personalmente) non pare abbia tale titolarità. Nonostante le modifiche normative. Certamente questa legittimazione è in capo ai soci. È necessario però, che gli atti impositivi siano loro notificati, circostanza che in passato di frequente non si verificava.

• **La prova contraria.** La circolare ricorda che la responsabilità di soci e amministratori è ora proporzionalmente equivalente alla quota di capitale e non più, come per il passato, limitata alle somme e/o ai beni ricevuti nel corso della liquidazione o negli ultimi due periodi di imposta antecedenti la liquidazione stessa. In sostanza, il socio sinora doveva limitarsi a dimostrare dalle scritture contabili di non aver ricevuto nulla in tale periodo o eventualmente rispondere per le violazioni contestate alla società entro i limiti di quanto ricevuto, salvo altre circostanze da provare a carico del fisco.

Ora, in presenza di rettifiche alla società (si pensi a omesse fatturazioni) è verosimile che l'amministrazione riterrà che i soci abbiano ricevuto le somme evase in misura proporzionale alla loro partecipazione (in modo abbastanza analogo a quanto avviene in caso di società di capitali a ristretta base azionaria). Il socio dovrà quindi fornire la "prova contraria" (di non aver ricevuto determinate somme ritenute evase) obiettivamente non agevole, con la conseguenza che, alla fine, egli dovrà contestare l'esistenza della pretesa in capo alla società pur non avendo, in molti casi, gestito a suo tempo l'impresa. Se, poi, come sembra desumersi dalla circolare, tale onere sarà richiesto anche per il passato, sono evidenti le difficoltà difensive.

• **Costituzionalità della norma.** Il Dlgs 175/2013 è stato emanato in virtù degli articoli 1 e 7 della legge delega 23/2014. In base a tali norme i decreti di semplificazione dovevano essere orientati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti superflui che davano luogo a duplicazioni, ovvero a quelli di scarsa utilità per l'amministrazione ai fini di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità, nonché alla revisione delle funzioni dei Caf. Nel delineato contesto di dichiarata semplificazione pro contribuente, mal si comprende la legittimazione del legislatore delegato di introdurre un nuovo regime probatorio sfavorevole al contribuente e una deroga alle disposizioni del codice civile pro amministrazione, peraltro, con effetto retroattivo.

Il nuovo reato reato di autoriciclaggio

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la legge 186/2014 (Gazzetta ufficiale del 17 dicembre 2014) sul rientro dei capitali. La nuova legge contiene, tra l'altro, la previsione del reato di autoriciclaggio. In particolare, il nuovo articolo 648-ter.1 del Codice penale sanziona con la reclusione da 2 a 8 anni e multa da 5 mila a 25 mila euro il comportamento di chi abbia com-

messo o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

È invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Potrà, dunque, essere chiamato a rispondere di autoriciclaggio - a differenza di quanto accade per le fattispecie di riciclaggio e reimpiego, le quali sanzionano non chi ha commesso il delitto da cui derivano i proventi illeciti, ma chi solamente li reimpiega, occulta, eccetera - anche chi ha commesso il reato "presupposto".

• **Autoriciclaggio e reati tributari.** Soprattutto i reati tributari potranno costituire i delitti fonte per la commissione del nuovo illecito.

Anzi per questi delitti, che per la loro natura normalmente producono un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo illecito penale di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Sicuramente i proventi derivanti da evasione fiscale vengono trasferiti o impiegati in attività economi-

ca, finanziaria e speculativa, ancora di più in attività imprenditoriale.

È necessario, però, come detto, che ricorra anche l'ostacolo all'identificazione della loro provenienza. Si tratta allora di comprendere quale trasferimento o impiego dei soldi provenienti o frutto dell'evasione fiscale ostacoli l'identificazione.

Di norma chi sottrae somme all'Erario (non dichiara ricavi) difficilmente le deposita sui propri conti: è possibile allora che il solo fatto di depositarle su conti altrui possa integrare l'ostacolo all'identificazione richiesto dalla norma. Infatti, con la sentenza 43881/2014, la Cassazione ha proprio affermato che integra il reato di riciclaggio qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e anche il mero trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, e accesso presso un differente istituto di credito.

Sembra allora verosimile affermare che nelle ipotesi di ricavi in nero (la cui corrispondente imposta evasa superi la soglia di punibilità), con deposito delle somme su conti altrui, si integri la nuova condotta di autoriciclaggio.

Con la sentenza 546/2011, poi, si è affermato che il riciclaggio è integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, poiché, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito. In sostanza, secondo la Suprema corte, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata.

Va da sé che il contribuente che non dichiara somme incassate per importi tali da integrare la dichiarazione infedele o la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, certamente dovrà trasferire queste somme e quindi il rischio di commettere anche autoriciclaggio è obiettivamente elevato.

Per evitare il nuovo delitto si dovrebbe, secondo il disposto del nuovo articolo 648-ter.1, custodire e impiegare i proventi in modo del tutto trasparente: mal si comprende come, in concreto, possa realizzarsi questa circostanza, atteso che già il loro versamento su un conto, secondo la Suprema corte, rappresenta un ostacolo all'identificazione.

Per inciso, appare altrettanto verosimile, invece, che, in caso di un utilizzo "trasparente" delle somme sottratte al fisco, non sussistendo alcun ostacolo, dovrebbe essere escluso l'autoriciclaggio.

Si pensi a indebite deduzioni di

Le slide

AUTORICICLAGGIO/2

I TERMINI DI PRESCRIZIONE DEL REATO

L'autoriciclaggio si prescrive in 8 anni o 10 decorrenti da quando si reimpiega il denaro o si pongono altre condotte

RECLUSIONE E MULTA: LE NUOVE PENE

Reclusione da 2 a 8 anni multa da 5mila a 25mila euro oppure da 1 a 4 anni e multa da 2.500 a 12.500 a seconda della gravità, con aggravanti

LA DELEGA FISCALE

I NUOVI REATI TRIBUTARI

Nel testo del 24 dicembre scorso

- L'integrale pagamento del debito prima del dibattimento cancella l'omessa e infedele dichiarazione e l'omesso versamento
- Pene fino alla metà per chi paga prima per fatture false, dichiarazione fraudolenta, indebita compensazione e così via
- Il nuovo reato di dichiarazione infedele per il modello 770 scatterà con l'omesso versamento superiore a 50mila euro

LE FRODI

REATI CONNOTATI DA FRAUDOLENZA

Nella bozza del 24 dicembre si stabilisce che:

- Per l'emissione e registrazione di fatture false è introdotta una soglia di 1.000 euro
- La dichiarazione mediante altri artifici (nuovo articolo 3) fa generico riferimento a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti; si sovrappone alla dichiarazione fraudolenta mediante fatture false
- Il reato di omessa dichiarazione scatterà solo oltre i 50mila euro di imposta evasa

I VERSAMENTI

REATI OMISSIVI

Nella bozza del 24 dicembre si stabilisce che:

- I reati omissivi sono i reati che derivano dall'omesso versamento di Iva e ritenute
- Si pensava che venissero eliminati, invece lo schema di decreto si limita ad alzare le soglie da 50mila a 150mila euro per ogni periodo di imposta e per singola imposta
- Per l'indebita compensazione la soglia rimane invariata a 50mila euro per ciascun anno solare

costi, agli omissi versamenti di Iva o di ritenute utilizzate per pagare fornitori piuttosto che dipendenti eccetera. In altre parole, se l'impiego del denaro derivante dal reato tributario risulta direttamente dalle scritture contabili non dovrebbe essere ravvisabile alcun comportamento adottato per ostacolare l'identificazione della provenienza e quindi dovrebbe escludersi il reato di autoriciclaggio.

● **Le pene.** L'autoriciclaggio è punito con la reclusione da due a otto anni e la multa da 5mila a 25mila euro. Si applica invece la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro se il reato presupposto è un delitto non colposo punito a sua volta con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Dunque, un soggetto che commette i reati di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture, altri artifici, emissione di fatture false, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte aggravata, e successivamente trasferisce o reimpiega il denaro frutto dell'evasione, rischia di vedersi applicata, oltre alla sanzione per il reato tributario, anche la pena della reclusione da 2 a 8 anni per l'autoriciclaggio.

Penalmeno severa, invece, per chi commette come reato fonte una dichiarazione infedele, omessa o un reato di omesso versamento di ritenute o di Iva, tutti delitti puniti con la reclusione inferiore a 5 anni.

● **La prescrizione.** L'autoriciclaggio si prescrive in otto anni (10 con interruzione), sia per l'ipotesi base sia per quella attenuata (salvo che quest'ultima non venga considerata una fattispecie autonoma di reato e allora in quel caso si prescriverebbe in sei anni, ma tale circostanza appare poco verosimile).

Il termine per la prescrizione inizia a decorrere da quando si reimpiega il denaro o si pongono in essere le altre condotte descritte dall'articolo 648-ter 1. Pertanto, anche chi ad esempio ha commesso un reato tributario parecchio tempo fa, qualora reimpiegasse ora il denaro frutto di evasione, rischierebbe di rispondere per l'autoriciclaggio. La prescrizione del reato fiscale non ha infatti riflessi su quello di autoriciclaggio, che si consuma (e dunque si prescrive) in maniera autonoma.

● **La responsabilità 231.** Dasegnalare, infine, che l'autoriciclaggio viene inserito tra i reati che possono far scattare la responsabilità dell'ente a norma del Dlgs 231/2001. Pertanto, se il manager di una società commette un reato fiscale a vantaggio dell'ente e poi cerca di trasferire o reimpiegare il provento, anche la società potrà essere chiamata a rispondere di autoriciclaggio. A questo proposito sarà interessante

comprendere come sia possibile, operativamente, predisporre idonei modelli organizzativi che possano prevenire questo delitto in azienda, soprattutto con riferimento ai delitti tributari.

● **Esclusione del reato.** Per chi deciderà di aderire alla procedura di collaborazione volontaria, oltre a essere esclusa la punibilità per i reati tributari e per i delitti di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (a eccezione del reato di emissione di fatture false e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), verrà meno anche la possibilità di essere perseguito per il nuovo reato di autoriciclaggio, commesso in relazione a reati tributari.

Ritocco della disciplina dei reati tributari

La modifica dei reati tributari contenuta nello schema di decreto delegato sulla certezza del diritto, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre 2014, è stata successivamente oggetto di un ampio dibattito politico. In attesa del varo del nuovo testo, analizziamo il decreto esaminato in Cdm.

● **Previsioni generali.** Viene previsto innanzitutto, che l'integrale pagamento del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento di primo grado comporterà l'estinzione dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell'Iva.

Per gli altri delitti (fatture false, dichiarazione fraudolenta, occultamento scritture contabili, sottrazione al pagamento delle imposte, indebita compensazione) il pagamento in sede tributaria consentirà invece di abbattere le pene fino alla metà.

È stato poi introdotto nel corpo del Dlgs 74/2000 il nuovo articolo 12-bis che contiene la previsione - finora contenuta nella legge 244/2007 - per cui in caso di condanna (o patteggiamento) per un illecito penale tributario è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto del reato. Sono esclusi, però, dall'ambito della misura i beni appartenenti a persona estranea all'illecito.

A queste nuove misure si sono aggiunte due cause generiche di aumento delle pene. In particolare, è previsto che le pene stabilite per i reati tributari sono aumentate della metà se:

- 1 le imposte complessivamente evase nel periodo sono superiori a un milione di euro;
- 2 il reato è commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria.

Inizialmente era stata introdotta anche una causa di esclusione della pena nel caso in cui Iva o imposte sui redditi evase non fossero superiori al 3%, rispettivamente, dell'imposta

sul valore aggiunto o dell'imponibile dichiarato. In questa ipotesi, però, sono raddoppiate le rispettive sanzioni amministrative.

● **Reati connotati da frode.** Per la falsa fatturazione (articoli 2 e 8 del Dlgs 74/2000) sia nei confronti del contribuente che inserisce in dichiarazione tali documenti, sia in capo all'emittente, viene introdotta una soglia di punibilità di 1.000 euro. Questo limite consentirà, così, di non attrarre nell'area penale tutte le violazioni di basso importo (schede carburanti, valori bollati, eccetera).

Sempre in tema di delitti dichiarativi, è da segnalare la nuova versione della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici che presenta più di un problema interpretativo. In particolare, il nuovo articolo 3 punisce chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

La condotta appare abbastanza astratta e, soprattutto, sembra sovrapporsi per alcuni aspetti con la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture (pur escludendosi esplicitamente il concorso con tale reato). Si fa, infatti, generico riferimento al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero all'utilizzo di documenti falsi. Se non verrà modificata, questa fattispecie richiederà certamente più di un intervento della giurisprudenza per comprenderne l'esatta portata.

● **Dichiarazione infedele.** Da salutare senz'altro con favore, invece, la nuova versione della dichiarazione infedele che, oltre a presentare una più elevata soglia di punibilità (150mila euro contro i 50mila precedenti), finalmente esclude dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali.

Suscita perplessità, invece, la nuova ipotesi di infedele presentazione del modello 770 che scatterà con l'omesso versamento di ritenute per importi superiori a 50mila euro, peraltro, non in linea con le modifiche apportate al reato di omesso versamento delle ritenute che avrà una soglia di 150mila euro.

Infatti, è stata aggiunta una nuova ipotesi di dichiarazione infedele che scatterà per chi indica nella dichiarazione annuale di sostituto d'imposta un ammontare dei compensi, interessi e altre somme inferiore a quello effettivo.

● **Omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili.**

Sono poi aumentate sia la pena dell'omessa presentazione della dichiarazione (prima punita con la reclusione da uno a tre anni e ora da 18 mesi a 4 anni), con innalzamento però della soglia da 30mila a 50mila euro, sia dell'occultamento o sottrazione delle scritture contabili (prima da 6 mesi a 5 anni, ora da 18 mesi a 6 anni).

● **Reati di omesso versamento.** Contro ogni previsione, invece, sono stati mantenuti nel novero dei reati tributari l'omesso versamento sia delle ritenute sia dell'Iva, rispettivamente previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter del Dlgs 74/2000.

La legge delega prevedeva, infatti, la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie di reato meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità.

Alla luce di tale previsione, quindi, si era ipotizzato che sarebbero venuti meno, almeno per somme non troppo ingenti, proprio i reati di omesso versamento. Tanto più che, in tema di Iva, un sottosegretario all'Economia aveva affermato più volte che il Governo «si ritiene impegnato all'abrogazione» del reato di omesso versamento Iva, sottolineando che l'Esecutivo sarebbe intervenuto sulla questione in sede di attuazione della delega fiscale e, in particolare, sulla «specifica fattispecie che colpisce con sanzione penale la mera omissione del versamento Iva, situazione sovente connessa alle momentanee difficoltà della mancanza di liquidità da parte degli imprenditori tenuti ad assolvere tale onere».

La bozza di decreto legislativo, invece, non abroga il delitto, ma si limita solo a innalzare la soglia penale da 50mila a 150mila euro.

Non ha invece subito modifiche il reato di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater. La norma, che prima richiama il disposto dell'articolo 10-bis, prevede ora testualmente che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versale somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti di ammontare superiore a 50mila euro per ciascun anno solare. Cambia il testo, quindi, ma non la sostanza.

● **Raddoppio dei termini in presenza di reato.** La constatazione di reati tributari raddoppia i termini di decadenza dell'accertamento fiscale ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. Gli articoli 43 del Dpr 600/73 e 57 del Dpr 633/72, infatti, se gli ordinari termini di decadenza sono previsti nel 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero quinto in caso di dichiarazione omessa, sono raddoppiati qualora sia stato commesso uno dei reati

previsti dal Dlgs 74/2000.

Negli anni però questa disposizione è stata in realtà utilizzata dagli uffici per poter beneficiare in determinate situazioni, della decadenza "raddoppiata" (8 anni al posto di quattro) e ciò a prescindere dall'effettiva violazione penale commessa dal contribuente. Infatti l'Agenzia a tutt'oggi ritiene operante il raddoppio a prescindere dall'invio della notizia di reato al Pubblico ministero, a nulla rilevando, inoltre, l'eventuale estinzione del reato, o la sua archiviazione.

La legge delega fiscale, all'articolo 8, con il dichiarato fine di dare più certezza al contribuente, ha previsto espressamente che la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, per i futuri accertamenti, si verificherà soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.

Secondo il testo esaminato in Consiglio dei ministri il 24 dicembre, il raddoppio scatterà soltanto se l'amministrazione avrà inoltrato la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica entro l'ordinaria decadenza prevista per quel determinato periodo di imposta.

Ad esempio, per il periodo di imposta 2010, per ottenere il raddoppio dei termini di decadenza (al 31 dicembre 2019 in luogo dell'ordinario 31 dicembre 2015), un eventuale reato tributario dovrà essere denunciato entro il 31 dicembre 2015. Solo in questa ipotesi l'attività di accertamento potrà "beneficiare" del raddoppio degli ordinari termini e quindi decadere entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni, in luogo del quarto anno che scadebbe proprio con il 2015. In caso di omessa presentazione, invece, la denuncia ai fini del raddoppio (sempre con riferimento all'anno 2010) dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2016, per poter ottenere la decadenza dell'accertamento al 31 dicembre 2021, in quanto decimo anno successivo a quello in cui andava presentata la dichiarazione.

Infine, va segnalato che salvo modifiche in proposito, lo schema di decreto prevede che siano fatti salvi gli effetti degli atti di controllo divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

A meno di variazioni, perciò, la previsione consentirà di rivedere la legittimità dei provvedimenti "non definitivi": quindi, sia gli atti notificati e non ancora impugnati sia gli atti pendenti in giudizio per i quali non è ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Le slide



LA DELEGA PER L'ABUSO DEL DIRITTO

ARTICOLO 5 LEGGE 23/2014

- Rispettare le raccomandazioni comunitarie
- Definire il concetto di condotta abusiva e le possibili giustificazioni extrafiscali
- Disciplinare onere della prova e regole procedurali

LO SCHEMA DEL DLGS

ART 10BIS STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- Antielusione e abuso del diritto diventano sinonimi
- Disposizione generale per tutte le imposte e i tributi
- Viene cancellato l'articolo 37 bis del Dpr 600/1973

CLAUSOLA GENERALE

1) Operazione priva di sostanza economica

CONFIGURA L'ABUSO

2) Che realizza vantaggi fiscali indebiti

3) Tali vantaggi sono l'effetto essenziale dell'operazione

Elusione/1. Le nuove disposizioni saranno incluse nello Statuto del contribuente

La riforma eliminerà i fattori d'incertezza

PRIMO CEPPELLINI



Nel decreto in arrivo elusione e abuso diventano sinonimi

L'attuazione della legge delega fiscale, per la tematica dell'abuso del diritto, ha grande rilevanza sia per gli operatori tributari sia per gli imprenditori e gli investitori, in quanto dovrebbe eliminare un rilevante fattore di incertezza legato all'attuale situazione giuridica e giurisprudenziale della disciplina. Da più parti si auspica quindi una rapida entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Analizziamo la normativa attualmente in vigore e il nuovo scenario che si presenterà con l'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo. Il testo commentato è quello più aggiornato a disposizione; l'iter procedurale è però ancora in corso e quindi non si possono escludere cambiamenti, anche se l'impianto normativo sostanziale non dovrebbe cambiare.

La situazione attuale dell'elusione

Lo stato dell'arte è una ragnatela di norme e principi giurisprudenziali che si intersecano e complicano la vita dei contribuenti-investitori e delle stesse autorità chiamate a controllare. La norma di riferimento in ambito anti-elusivo, a oggi, è l'articolo 37 bis del Dpr 600 del 1973. La disposizione, collocata nel decreto che regola l'accertamento ai fini delle imposte dirette, prevede che siano inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, di-

retti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

Per l'applicazione concreta della norma è indispensabile che nell'ambito del disegno elusivo vi sia almeno una delle operazioni specificamente previste dalla disposizione stessa:

- fusioni;
- scissioni;
- cessioni d'azienda;
- conferimenti eccetera.

È una normativa che spiega i suoi effetti solo in ambito tributario, ferma restando la validità, ai fini civili, degli atti posti in essere dal contribuente.

Le imposte coinvolte sono quelle sui redditi (si veda la circolare 98/E del 2000, risposta 11.1.3), tuttavia va ricordato che il legislatore con l'articolo 69, comma 7, della legge 342/2000 ha esteso l'applicazione dell'articolo 37 bis del Dpr 600/73 anche all'imposta di successione e donazione, specificando poi (articolo 16, comma 3 della legge 383/2001) che l'ambito riguarda i trasferimenti avvenuti a titolo di donazione o altra liberalità. Inoltre l'articolo 53 bis del Dpr 131/86 prevede anche ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali la possibilità per gli uffici di utilizzare le attribuzioni e i poteri dei cui all'articolo 31 e seguenti del Dpr 600/73; peraltro su questo aspetto va segnalato che sono stati manifestati dubbi sul fatto che il richiamo normativo coinvolga anche il 37 bis.

L'abuso del diritto per i tributi armonizzati

La categoria giuridica dell'abuso del diritto entra a pieno titolo nella valutazione delle operazioni fiscalmente rilevanti a seguito della sentenza Halifax della Corte di giustizia comunitaria del 21 febbraio 2006. La giurisprudenza nazionale e la prassi dell'amministrazione finanziaria (circolare 67/E/2007) prendono atto, con riferimento alle imposte armonizzate e quindi all'imposta sul valore aggiunto, che la

Corte di giustizia ha evidenziato con chiarezza che la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è obiettivo non solo riconosciuto, ma anche promosso dalla VI direttiva e pertanto, pur in assenza nell'ambito dell'ordinamento comunitario di una disciplina positiva di tali fattispecie, deve ravvisarsi, nel sistema Iva, l'esistenza di una clausola generale antiabuso posta a tutela di questo obiettivo di interesse generale.

Pertanto l'Agenzia, nella circolare 67, evidenzia la possibilità di applicare un principio che, pur non essendo fondato su una specifica disposizione di legge ma sull'orientamento della Corte di giustizia, «riconosce e motiva l'esistenza in ambito Iva di una clausola generale antiabuso sulla base delle medesime argomentazioni sottese alla norma generale antielusiva di cui all'articolo 37-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, applicabile nel nostro ordinamento nazionale con riferimento all'imposizione diretta».

L'abuso del diritto nei casi residuali

A questo punto rimaneva da capire se era possibile, in qualche modo, contrastare le operazioni che ottenevano vantaggi fiscali indebiti quando non potevano essere verificate con la norma antielusiva generale (articolo 37 bis), in quanto escluse oggettivamente, e nemmeno applicando la clausola di divieto di abuso del diritto di genesi comunitaria non trattandosi di fattispecie riferite a tributi armonizzati.

In primo luogo la giurisprudenza della Cassazione ha applicato il principio antiabuso elaborato dalla Corte di giustizia anche a tali fattispecie (si veda, ad esempio, la sentenza 21221 del 2006).

Probabilmente resasi conto della difficile sostenibilità di tale orientamento la Cassazione, con le sentenze a Sezioni unite depositate il 23 dicembre 2008 (n. 30055/08 e n. 30057/08), è arrivata a confermare l'esistenza di un principio antielusivo generale la cui fonte non è la giurisprudenza comunitaria ma la co-

stituzione italiana e in particolare i principi di capacità contributiva (articolo 53 primo comma della Costituzione) e di progressività (articolo 53 secondo comma della Costituzione).

Da queste norme costituzionali, secondo i giudici della Cassazione, derivano quattro conseguenze:

- il contribuente non può trarre vantaggi indebiti utilizzando in modo distorto gli strumenti giuridici, anche se non vengono violate specifiche disposizioni, «in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale». Le giustificazioni economiche che il contribuente dovrà portare agli eventuali rilievi del fisco dovranno essere, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (sentenza 1465 del 21 gennaio 2009) «di carattere non meramente marginale o teorico»;
- il principio di divieto di abuso del diritto non è contrario all'altro principio della riserva di legge in materia tributaria di cui all'articolo 23 della Costituzione in quanto non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi a carico del contribuente ma ha l'obiettivo di evitare gli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di disposizioni fiscali;
- non contrasta con l'individuazione di un principio generale antielusivo la constatazione di successive e sopravvenute norme antielusive specifiche che colpiscono la fattispecie (le sentenze riguardavano operazioni di *dividend stripping* e *washing* successivamente vietate con norme di legge ad hoc);
- non vi sono dubbi sulla possibilità di una rilevanza d'ufficio del negozio abusivo all'erario.

Principi ed effetti delle sentenze

Pertanto, alla luce delle sentenze a Sezioni unite, si devono considerare i seguenti aspetti con riferimento all'abuso del diritto:

- 1) risulta applicabile anche al di fuori delle specifiche fattispecie previ-

ste dall'articolo 37 bis del Dpr 600 del 1973. In sostanza la norma antielusiva viene assorbita da un principio generale di derivazione costituzionale;

2) è utilizzabile anche in via retroattiva e questo anche perché la questione dell'abuso del diritto è rilevabile d'ufficio dal giudice e non può essere inibita da rilievi e impedimenti di carattere processuale;

3) l'onere di dimostrare che l'uso della forma giuridica corrisponde ad un reale scopo economico, diverso dal risparmio fiscale, incombe al contribuente;

4) l'individuazione dell'impiego abusivo di una forma giuridica è a carico, invece, all'amministrazione finanziaria, la quale non potrà certamente limitarsi a una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l'operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio d'imposta. In questo senso e anche per il precedente punto 3 sono emblematiche sia la sentenza n. 1465 del 21 gennaio 2009 che specifica che «è onere dell'amministrazione finanziaria, non solo, prospettare il disegno elusivo a sostegno delle operate rettifiche, ma anche, le supposte modalità di manipolazione o di alterazione di schemi classici rinvenute come irragionevoli in una normale logica di mercato se non per pervenire a quel vantaggio fiscale così come incombe al contribuente allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustificano operazioni così strutturate», sia la sentenza n. 1372 del 2011 che ha evidenziato come non sia corretto pretendere che il contribuente sia obbligato a utilizzare la scelta fiscale meno favorevole;

5) l'amministrazione deve comunque sempre tener presente che la scelta di forme giuridiche che consentano la minimizzazione del carico fiscale costituisce un diritto costituzionale di qualunque operatore economico.

Le prospettive della legge delega

La dottrina ha evidenziato da subito dubbi e critiche di diversa natura al principio del divieto di abuso del diritto. Tutti sono stati immediatamente concordi nel ritenere che senza una norma specifica che regolasse in modo sistematico un principio, trasformandolo in una disposizione normativa con specifiche garanzie in termini di presupposti, di difesa e anche di procedura, si sarebbero potute verificare conseguenze rilevanti nell'ambito degli accertamenti, con il rischio di

Le slide



compromettere il principio di certezza delle norme scritte.

L'articolo 5 della legge delega 23 dell'11 marzo 2014 ha delineato i criteri volti sia a revisionare le disposizioni antielusive per unificarle al principio generale di divieto dell'abuso del diritto sia a coordinare il tutto con i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea n. 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva. È interessante notare come tra i principi della delega visiano anche le indicazioni della già citata Cassazione n. 1372 del 21 gennaio 2011, che aveva evidenziato che il carattere abusivo deve essere escluso nel caso di compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa.

Lo schema di decreto legislativo

La disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale predisposta a seguito della delega viene inserita in un nuovo articolo, il 10 bis, dello statuto dei diritti del contribuente (legge 212 del 27 luglio 2000).

La volontà principale è quella di unificare il principio di elusione e quello di abuso del diritto (con l'entrata in vigore dello schema di decreto i due termini saranno sinonimi a tutti gli effetti e quindi utilizzabili indifferentemente) oltre a chiarire che si tratta di una disposizione generale che assume rilevanza per tutte le fattispecie e tutte le imposte e tributi (dirette e/o indirette, armonizzate e non).

La relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo chiarisce che «l'inserimento di questa disciplina nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente conferisce ad essa la forza di principio preordinato alle regole previste nelle discipline dei singoli tributi, come è stato più volte riconosciuto dalla Corte di cassazione relativamente alle altre disposizioni contenute nello Statuto».

Contemporaneamente viene cancellato l'articolo 37 bis del Dpr 600 con l'introduzione di una norma di coordinamento per cui viene chiarito che le disposizioni in vigore che richiamano tale articolo si devono intendere, in quanto compatibili, riferite al nuovo articolo 10 bis dello statuto del contribuente.

L'entrata in vigore

Le nuove disposizioni avranno efficacia a partire dal primo giorno del

mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Tuttavia viene esplicitamente previsto che le nuove norme si applicheranno anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia a condizione che a tale data non sia stato notificato il relativo atto impositivo. La relazione governativa specifica sul punto che la norma declina il principio *tempus regit actum* per il quale le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti amministrativi non ancora conclusi con l'adozione dell'atto finale.

La conseguenza di questa norma è che coesisteranno due tipologie di accertamento anti-elusivo, quelli emanati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo e quelli successivi. Solo per i secondi varranno le norme, più favorevoli, previste dal decreto stesso. Questa disposizione potrebbe avere un senso per evitare la decadenza degli accertamenti effettuati con il principio del divieto di abuso del diritto che non hanno rispettato gli obblighi procedurali previsti dalle nuove norme a pena di nullità. Si manifestano invece perplessità circa l'impossibilità di utilizzo di nuovi argomenti sostanziali di difesa previsti dall'articolo 10 bis.

La clausola generale

La norma prevede che configurano abuso del diritto una o più operazioni che contemporaneamente:

- sono prive di sostanza economica;
- realizzano vantaggi fiscali indebiti;
- tali vantaggi sono l'effetto sostanziale dell'operazione.

Un'operazione è elusiva quando si verificano i tre presupposti sopra indicati e a tal fine non assume alcuna rilevanza né il fatto che le norme fiscali siano state rispettate né l'intenzione del contribuente di compiere un'operazione finalizzata a ottenere un vantaggio non spettante.

È importante quest'ultimo punto rispetto all'attuale normativa in quanto ha l'obiettivo di rendere "oggettivo" l'abuso: le autorità fiscali devono dimostrare solo le tre condizioni, non il disegno elusivo posto in essere dal contribuente che potrebbe essere del tutto assente (in linea di principio si potrebbe verificare una sorta di elusione inconsapevole). Anche in questo caso l'effetto dell'abuso, come nel 37 bis, è l'inopponibilità solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria delle operazioni effettuate, fermo restando la validità civilistica dei negozi posti in essere; il fisco procederà a disconoscere gli effetti dei

vantaggi ottenuti applicando le imposte secondo le disposizioni eluse e riconoscendo quanto già versato.

Ai fini definitivi è importante evidenziare che l'abuso del diritto è configurabile quale categoria residuale rispetto all'evasione (è chiaro sul punto il comma 12 del nuovo articolo 10 bis) per cui i verificatori, prima di considerare un'operazione abusiva, dovranno attentamente valutare che non siano identificabili altre fattispecie di accertamento rilevanti anche ai fini penali-tributari quali, ad esempio, la simulazione. Si veda sul punto per un approfondimento la relazione di Dario Deotto.

La definizione dei termini

Il decreto si occupa di dare una definizione puntuale degli elementi che qualificano l'elusione specificando che cosa si intende per operazioni prive di sostanza economica e per vantaggi fiscali indebiti. Le operazioni si considerano prive di sostanza economica quando sono inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

In pratica, leggendo al contrario la disposizione, quando si hanno effetti significativi che non siano solo vantaggi fiscali l'operazione non può essere considerata elusiva. La traduzione in fatti concreti ed esemplificazioni pratiche del termine "significativi" sarà il nuovo arduo compito degli interpreti della norma anti-abuso.

Il testo del decreto evidenzia poi due indici di mancanza di sostanza economica: la non coerenza della qualificazione delle singole disposizioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

Per definire i vantaggi fiscali indebiti il decreto li qualifica come benefici, anche non immediati, in contrasto con le finalità della *ratio legis* ovvero dell'ordinamento tributario.

Atale proposito si fanno presente i seguenti aspetti:

- la violazione della *ratio legis* è la base della contestazione quindi la ricerca della finalità delle norme fiscali (non sempre facile peraltro) rappresenta il punto di partenza per tutti gli operatori che non vogliono prendersi rischi di contestazioni elusive;
- la relazione illustrativa evidenzia che i vantaggi fiscali indebiti devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri ottenuti dal contribuente;
- la stessa relazione evidenzia inoltre che il contrasto al vantaggio fiscale va valutato rispetto alle norme vigenti al momento di realizzazione dell'operazione medesima.

Operazioni legittime, scelte del contribuente

Il decreto prevede che non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali. Viene specificato che sono tali anche quelle di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a esigenze di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente.

La relazione illustrativa identifica quali «ragioni economiche extrafiscali non marginali» (ricompare il termine "economiche" che non è presente né nel testo della delega né in quello del decreto) anche quelle che, pur non essendo alla base di operazioni produttive di una redditività immediata, sono comunemente rispondenti a un miglioramento strutturale e funzionale dell'attività economica. Sono interessanti da segnalare due indicazioni della relazione illustrativa:

- la prima che evidenzia che le ragioni di miglioramento organizzativo e funzionale interessano non solo le imprese ma anche il caso di attività economica del contribuente di natura professionale;
- la seconda che specifica il concetto di «non marginale»: bisognerà dimostrare che in assenza di quella ragione extrafiscale l'operazione non sarebbe stata effettuata.

Il decreto ribadisce il principio generale secondo il quale il contribuente può perseguire in modo legittimo un risparmio d'imposta scegliendo, tra le varie opzioni offerte dall'ordinamento, quella meno onerosa sotto il profilo dell'imposizione fiscale.

La relazione illustrativa su questo punto chiarisce, con un esempio, una situazione controversa a seguito di risposte non omogenee dell'amministrazione finanziaria: per estinguere una società un contribuente può legittimamente procedere ad una fusione invece che ad una liquidazione, senza che questo configuri abuso del diritto in quanto le due operazioni sono messe sullo stesso piano anche se hanno regimi fiscali diversi.

In conclusione un abuso potrà essere dimostrato solo se vi è stato l'aggiramento della *ratio legis* o dei principi dell'ordinamento.

Aspetti procedurali e di riscossione

La nuova norma prevede una serie di disposizioni volte a confermare e migliorare le tutele per il contribuente già previste dall'articolo 37 bis. In questo contesto possiamo annoverare:

- la necessità di richiedere, indicando le motivazioni dell'abuso del di-

ritto, chiarimenti al contribuente che li potrà fornire entro 60 giorni (comma 6 del nuovo testo simile al comma 4 del 37 bis). La richiesta di chiarimenti è notificata entro il termine di decadenza dell'accertamento, tuttavia se tra la data della scadenza dei 60 giorni per la risposta e il termine di decadenza vi sono meno di 60 giorni il termine di decadenza è prorogato fino a tale concorrenza;

- l'obbligatorietà di motivare l'atto impositivo riguardo la condotta abusiva e riguardo i chiarimenti forniti dal contribuente (comma 8 del nuovo testo simile al comma 5 del 37 bis). A tale proposito si segnala che nel nuovo decreto il comma 9 evidenzia con chiarezza che l'onere di dimostrare la condotta abusiva è a carico dell'amministrazione finanziaria mentre il contribuente ha il dovere di dimostrare l'eventuale esistenza di ragioni extrafiscali che hanno motivato il suo comportamento;

- in caso di ricorso le imposte accertate sono iscritte a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale (comma 10 del nuovo testo simile al comma 6 del 37 bis);

- i contribuenti che non hanno partecipato all'operazione abusiva ma hanno sostenuto oneri tributari possono presentare apposita istanza di rimborso (comma 11 del nuovo testo simile al comma 7 del 37 bis).

Si fa notare che il testo del decreto evidenzia che l'abuso del diritto è accertabile con apposito atto (che non potrà contenere addebiti diversi) e «senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dai singoli tributi», per cui si tratterà di un "accertamento parziale".

Altri aspetti da considerare

Il testo della bozza di decreto interviene anche sui seguenti temi:

- **Interpelli** - Continuerà ad essere possibile presentare un'istanza di interpello preventivo per conoscere se le operazioni che si vogliono porre in essere sono identificabili quali fattispecie di abuso del diritto. Viene anche riproposta la norma che consente la disapplicazione mediante interpello di norme antielusive specifiche (attualmente il comma 8 dell'articolo 37 bis).

- **Gli aspetti sanzionatori e penali** - Per completezza di trattazione si fa presente che la norma precisa che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie mentre resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Le slide



IL PROFILO CIVILISTICO

QUANDO SI HA ABUSO DEL DIRITTO

Si ha quando un soggetto utilizza in modo capzioso la norma per il conseguimento di un vantaggio non meritevole di tutela (se non c'è una situazione di vantaggio, di qualunque natura, non può individuarsi abuso)

LEGITTIMO RISPARMIO D'IMPOSTA

IL CONFINE

L'abuso del diritto inizia dove finisce il legittimo risparmio d'imposta e non si agisce apertamente *contra legem*

LA DEFINIZIONE

Si realizza legittimo risparmio d'imposta quando il contribuente utilizza strumenti che gli consentono un minore onere tributario

NEL DIRITTO TRIBUTARIO

LA PORTATA APPLICATIVA

L'abuso si realizza quando si pongono in essere atti o negozi perfettamente validi ed efficaci, ma in funzione atipica, nel senso che la finalità essenziale di questi ultimi è quella di conseguire un vantaggio fiscale illegittimo in quanto viene aggirata la finalità della norma o del sistema. L'abuso ha quindi una portata applicativa illimitata, non predeterminabile, a differenza dell'evasione e del legittimo risparmio d'imposta

Elusione/2. Tecnicamente impossibile elencare la casistica in modo tassativo

L'abuso del diritto prende le distanze dall'evasione

DARIO DEOTTO



L'attuazione della delega ridefinirà l'inerenza

Il concetto di divieto dell'abuso del diritto nasce in ambito civilistico. La formula «abuso del diritto» si rinviene, nell'esperienza continentale, con la giurisprudenza e la dottrina francese della seconda metà dell'800 (vi è chi vi rinviene le prime «tracce» nel diritto romano) e, quindi, molto prima rispetto a quanto accaduto in ambito europeo. In molti ordinamenti europei il principio dell'abuso del diritto risulta positivizzato nell'ambito dei Codici civili (ciò accade, ad esempio, nell'ordinamento tedesco, in quello greco - dove è addirittura inserito nella Costituzione - in quello portoghese, in quello svizzero, in quello olandese e in quello spagnolo).

Il profilo civilistico nel Codice civile italiano

In Italia il principio di abuso non è stato recepito in termini precettivi, nonostante fosse stato previsto dal progetto ministeriale del Codice civile. Il motivo: si è ritenuto che la nozione di abuso risultasse difficilmente inquadrabile nel diritto positivo, posto che si tratta di una formula difficilmente traducibile in una norma di legge, considerando che non risultano preventivabili le modalità di realizzazione e vi è il rischio di escludere dal campo applicativo del divieto alcune fattispecie. A livello civilistico, esiste in Italia un divieto di abuso non scritto applicabile con carattere di generalità ad ogni settore dell'ordinamento. Si può

partire dalla constatazione che la norma giuridica, nel prevedere l'esercizio del diritto, apre alla possibilità di abusarne («dove finisce il diritto, inizia l'abuso», secondo la nota formula di Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, Parigi, 1939, 312).

L'abuso del diritto si realizza quando un soggetto, pur esercitando un proprio diritto espressamente riconosciuto dalla legge o da un contratto, non persegue, in realtà, un fine meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, ed anzi realizza un obiettivo ad esso contrario, a cui non variconosciuta una tutela giurisdizionale. L'abuso si sostanzia, quindi, nel porre in essere atti o negozi giuridicamente validi ed efficaci, ma in funzione atipica, ovvero secondo criteri diversi da quelli imposti dalla natura della funzione.

L'atto abusivo esce, quindi, dai limiti del diritto, pur sembrando restare nei limiti della definizione del diritto stesso in quanto il soggetto utilizza in modo capzioso la norma per il conseguimento di un vantaggio non meritevole di tutela (se non c'è una situazione di vantaggio, di qualunque natura, non può individuarsi abuso).

Con l'abuso si ha, in sostanza, un aggiramento delle regole giuridiche: il soggetto abusa della libertà di adottare un certo trattamento per i propri vantaggi, sfruttando la varietà di forme giuridiche che l'ordinamento gli mette a disposizione; vantaggi che però l'ordinamento disapprova.

L'abuso tributario secondo la Corte Ue

La nozione di matrice civilistica sull'abuso trova una perfetta coincidenza nel diritto tributario, sia domestico che comunitario. Con riferimento a quest'ultimo, si ricorderà che, secondo l'Alta Corte di giustizia in materia di Iva - caso Halifax - «perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le operazioni controverse devono, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della VI direttiva e dalla legisla-

zione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni...» e deve «altresì risultare, da un insieme di elementi obiettivi, che le dette operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale». Questo principio è stato successivamente puntualizzato con la sentenza sul caso Part Service, con la quale è stato affermato che l'esistenza di una pratica abusiva può essere affermata anche qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisce lo scopo essenziale dell'operazione o delle operazioni poste in essere, ancorché non esclusivo.

In sostanza, secondo l'Alta Corte, l'elemento che caratterizza il comportamento abusivo relativamente ai tributi armonizzati è il conseguimento di un vantaggio fiscale che risulta contrario rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario. Per i giudici comunitari l'abuso non si realizza in presenza di un vantaggio fiscale tout court, ma quando il fatto economico o i fatti economici posti in essere determinano un vantaggio fiscale illegittimo in quanto contrario alla norma di legge. Peraltro, l'Alta Corte afferma che in nessun modo può essere impedito al contribuente di scegliere, tra due regimi alternativi previsti dal legislatore, quello più vantaggioso.

L'abuso in ambito tributario in Italia

In ambito tributario domestico, a partire dalle sentenze a Sezioni unite della Corte di cassazione 30055/6/7 del 23 dicembre 2008, si è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale esisterebbe «nell'ordinamento tributario un generale principio antielusivo, la cui fonte va rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria, quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano, segnatamente nell'articolo 53 della Costituzione che afferma i principi di capacità contributiva (comma 1) e di

progressività dell'imposizione (comma 2). Tali principi costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere. In virtù di tale principio generale, il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale».

Va notata la stretta «vicinanza» tra i diversi concetti del divieto dell'abuso del diritto in ambito tributario e quelli che vengono espressi dalla norma antielusiva dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973. È indubbia la convergenza, la quasi sovrapposizione dei due principi: da qui la constatazione che il concetto di abuso elaborato in materia tributaria dalla nostra Corte di cassazione ha semplicemente «allargato» il fenomeno dell'elusione, erroneamente circoscritto dal diritto positivo a fattispecie casistiche.

Sembra pleonastico, ma va comunque rilevato che non è il vantaggio fiscale in sé che può tacciare l'operazione di «abusività» o di «elusività», ma il vantaggio fiscale disapprovato dal sistema (in questo senso va letto il riferimento all'articolo 53 della Costituzione).

Tali conclusioni risultano perfettamente in linea con quelle raggiunte dall'Alta Corte di Giustizia nonché con la nozione di matrice civilistica dell'abuso del diritto.

Quando il risparmio d'imposta è «legittimo»

Partendo dall'assunto che abuso ed elusione sono temi di fatto coincidenti, si può giungere ad affermare che si realizza abuso del diritto (e, quindi, elusione) quando il contribuente pone in essere dei comportamenti leciti che hanno però come finalità quella di conseguire un vantaggio fiscale illegittimo. In sostan-

za, l'abuso del diritto inizia dove finisce il legittimo risparmio d'imposta e non si agisce apertamente *contra legem*.

I contorni del legittimo risparmio d'imposta risultavano già dati dalla relazione di accompagnamento dello stesso articolo 37-bis del Dpr 600/1973, nella quale si rappresenta che il lecito risparmio tributario «si verifica quando tra vari comportamenti posti dal sistema fiscale su un piano di pari dignità, il contribuente adotta quello fiscalmente meno oneroso. Non c'è aggiramento fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che in modo strutturale e fisiologico l'ordinamento gli mette a disposizione. Una diversa soluzione finirebbe per contrastare con un principio diffuso in tutti gli ordinamenti tributari dei Paesi sviluppati, che consentono al contribuente di regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso, e dove le norme antielusione scattano solo quando l'abuso di questa libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie e stratagemmi che - pur formalmente legali - finiscono per stravolgere con i principi del sistema. La norma antielusione non può quindi vietare la scelta tra una serie di possibili comportamenti cui il sistema attribuisce pari dignità di quello fiscalmente meno oneroso. Tra gli strumenti giuridici fungibili, ma che il sistema pone su un piano di sostanziale parità si pensi, ad esempio, alla scelta sul tipo di società da utilizzare, alla scelta tra cedere aziende e cedere partecipazioni sociali, o al sistema di finanziamento basato su capitale proprio o di debito, sul periodo d'imposta in cui incassare proventi o pagare spese, fino ad arrivare alla misura degli ammortamenti, degli accantonamenti e di tutte le altre valutazioni di bilancio... In tutti questi casi la scelta della via fiscalmente meno onerosa non è implicitamente vietata dal sistema, ma al contrario esplicitamente o implicitamente consentita, e non è configurabile alcun aggiramento di obblighi o divieti».

Si può ben dire, quindi, che si realizza legittimo risparmio d'imposta quando il contribuente utilizza gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento che gli consentono un minore onere tributario: ad esempio, è certamente un risparmio fiscale legittimo quello che si consegue attraverso una trasformazione societaria che permette una minore imposizione oppure il fatto di acquisire delle partecipazioni per rientrare nel consolidato domestico, e così via.

L'abuso o l'elusione si realizzano, invece, quando si pongono in essere atti o negozi perfettamente validi ed efficaci, ma in funzione atipica, nel senso che la finalità essenziale di

Le slide

EXTREMA RATIO

L'ACCERTAMENTO

L'abuso del diritto in campo tributario è una sorta di extrema ratio. L'accertamento "in nome" dell'abuso può essere effettuato solo se il vantaggio fiscale conseguito (illegittimamente) è riconducibile a situazioni non espressamente previste dalla legge

L'ANTIECONOMICITÀ

PRINCIPIO DI INERENZA

- L'antieconomicità è da inquadrarsi nel principio di inerenza
- L'inerenza è quel collegamento che le varie poste economiche devono avere con l'attività esercitata
- L'inerenza non ha una norma di riferimento, essendo un principio sovraordinato che serve a effettuare una ricognizione di quelle poste che hanno un legame con l'attività svolta

LA NORMA

L'INERENZA

Per alcuni, la norma di riferimento dell'inerenza sarebbe l'articolo 109, comma 5 del Tuir, che stabilisce che «le spese e i componenti negativi diversi dagli interessi passivi...sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi». L'articolo di legge si occupa, invece, del diverso aspetto legato all'indeducibilità dei componenti negativi che si riferiscono a proventi esenti

LE RETTIFICHE

ACCERTAMENTO

L'amministrazione deve allegare, nell'atto di accertamento, i fatti e le ragioni per i quali ritiene che determinati componenti economici non hanno alcun collegamento con l'attività, mentre il contribuente, da parte sua, dovrà allegare i fatti e le ragioni per le quali ritiene che gli stessi componenti hanno un legame con l'attività. Se, invece, l'ufficio ridetermina al ribasso l'entità di una spesa che ritiene troppo elevata, si è nell'ambito delle rettifiche analitico-induttive

questi ultimi è quella di conseguire un vantaggio fiscale illegittimo in quanto viene aggirata la finalità della norma o del sistema.

L'abuso ha quindi una portata applicativa illimitata, non predeterminabile, a differenza dell'evasione e del legittimo risparmio d'imposta.

L'abuso come extrema ratio

È da ritenersi un errore, quindi, quello di circoscrivere l'abuso e di dettagliarlo. Anche perché se una norma sull'abuso venisse troppo dettagliata e il contribuente non la rispettasse, si sarebbe in presenza di un fenomeno di evasione, in quanto il contribuente non rispetterebbe la legge. Pertanto, sarebbe opportuno che si riflettesse meglio sull'effettiva latitudine di abuso nella riscrittura del decreto sulla certezza del diritto, dopo che lo schema presentato nel Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 è stato ritirato.

Quel testo stabiliva correttamente che abuso del diritto e elusione sono la stessa cosa e distingue nettamente l'abuso del diritto dall'evasione (e ciò non potrà che essere fatto anche dal testo definitivo). Veniva infatti previsto che «in sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di altre disposizioni e, in particolare, di quelle sanzionabili ai sensi del Dlgs 10 marzo 2000, n. 74». Si tratta di una previsione molto importante, che metterà fine a moltissime contestazioni elevate in passato in nome dell'abuso del diritto, ma che, in realtà, nulla avevano a che fare con quest'ultimo, rientrando semmai nel campo dell'evasione.

Ne sono esempi le note vicende sulla cessione dei marchi, sullo sfruttamento dell'immagine di determinati soggetti, sull'antieconomicità, fino ad andare a questione relativa alla mancata riscossione dei canoni di affitto d'azienda da parte di una società. Tutte vicende che, eventualmente, dovevano essere ricondotte all'evasione perché un conto è simulare, dissimulare, comunque alterare il rapporto giuridico, altro conto è «abusare del diritto». Si evade anche quando la ricchezza viene dissimulata qualificandola diversamente (ad esempio, quando un rapporto di lavoro dipendente di un calciatore viene dissimulato in un diritto di sfruttamento dell'immagine) o imputandola ad un altro soggetto (tipico esempio è la presunzione sulle società di comodo). Anche in questi ultimi casi non si rispetta la legge, quindi si evade (o si è in presenza di una presunzione di evasione).

Diverso è il concetto di abuso del

diritto che si ha quanto un soggetto non altera, ma semplicemente pone in atto delle operazioni che hanno come finalità quella di conseguire un vantaggio che la norma, il sistema, non consentirebbe. In questo modo, l'abuso del diritto in campo tributario è da ritenersi una sorta di extrema ratio. L'accertamento "in nome" dell'abuso può essere effettuato, infatti, solo se il vantaggio fiscale conseguito (illegittimamente) è riconducibile a situazioni non espressamente previste dalla legge.

Conseguentemente, l'abuso non può minimamente essere accostato a situazioni come quella dell'antieconomicità, come invece più volte è accaduto in alcune pronunce giurisprudenziali di legittimità.

L'antieconomicità è una vicenda che involge l'inerenza, per cui quando questa difetta, si è nell'ambito dell'evasione.

Il concetto di inerenza e le sue interpretazioni

Sull'inerenza, peraltro, la legge delega di revisione del sistema fiscale n. 23/2014 si propone di intervenire per "salvaguardarla".

Tale previsione è da accogliere positivamente, visto che da tempo assiste a un'involuzione interpretativa e giurisprudenziale non ammissibile per un principio così importante come quello dell'inerenza.

Il concetto di inerenza trova ingresso, nell'ordinamento tributario, con il Regio decreto 4021 del 1877, quando dalla determinazione del reddito (lordo) si potevano dedurre alcune spese "inerenti". Vi era, in sostanza, all'epoca, ma anche ai primi del 900, una netta distinzione tra la fase estimativa del presupposto di imposizione (generalmente determinata con dei valori figurativi) e talune spese "inerenti" che potevano essere dedotte dal risultato lordo. Questa impostazione rimase fino al Testo unico del 1958 (Tuid 645), visto che, anche nella determinazione del reddito d'impresa, venivano ammesse in deduzione «delle spese e passività inerenti alla produzione del reddito».

Con la riforma degli anni Settanta del secolo scorso si verifica invece un netto distacco con la tradizione precedente: scegliendo, per gli imprenditori, di misurare la ricchezza imponibile partendo da una visione economica, e non solo "fiscale" come era accaduto in passato, la scelta è stata, come è noto, quella di partire dal risultato netto (utile o perdita) del bilancio, per poi valorizzare secondo una visione fiscale solo alcune poste - almeno inizialmente, poi nel tempo le poste sono state estese - che hanno determinato quel risultato netto. Con la conseguenza che dai testi normativi - prima il Dpr

597/1973 ora il Dpr 917/1986 - scompare ogni definizione del principio di inerenza (tranne, per evidenti motivi, per gli interessi passivi degli imprenditori individuali, di cui all'articolo 61 del Tuir).

Questo non perché, ovviamente, il principio di inerenza sia stato eliminato, ma in conseguenza del fatto che, essendo il reddito d'impresa un valore netto, questo ha bisogno di un principio sovraordinato (che si potrebbe dire di diretta derivazione costituzionale) che serve ad effettuare una ricognizione di quelle poste che hanno un legame con l'attività svolta.

La fonte del principio di inerenza non deve quindi essere più ricercata in una norma specifica, ma nella stessa struttura giuridica dell'imposizione sul reddito d'impresa. L'inerenza rappresenta, infatti, quella regola che identifica il necessario collegamento che vi deve essere tra un componente economico e l'attività esercitata, o da esercitarsi, da parte dell'imprenditore.

Da tale principio deriva che è lecito affermare che la possibilità di dedurre i componenti negativi di reddito non rappresenta certamente una norma di favore, ma è legata all'esigenza di misurare la capacità economica del presupposto di imposizione, cioè il reddito d'impresa. Tant'è che non si ritiene corretto parlare di inerenza soltanto con riferimento ai componenti negativi di reddito, ma occorre considerare, a questo fine, anche quelli positivi, essendo l'inerenza quel collegamento che vi deve essere tra i vari componenti, sia positivi che negativi, con la funzione economica dell'impresa.

Se non c'è questo legame con l'attività, queste poste non possono essere considerate inerenti. E questo vale, come si è appena detto, sia per le poste positive che per quelle negative. Una volta individuate quelle che sono le poste inerenti, queste vengono poi valorizzate secondo la visione fiscale delle singole norme del Tuir. Ecco perché è concettualmente sbagliato affermare, ad esempio, come è accaduto dopo gli interventi del Dl 138/2011, che se un bene non inerente (perché non avente un collegamento con l'attività esercitata: si pensi, ad esempio, all'imbarcazione inizialmente richiamata per la società che vende bicchieri) viene dato in uso ai soci a un corrispettivo "congruo", con conseguente rilevanza di componenti positivi di reddito, quel bene diventa inerente. Nel caso di specie sia il bene che i componenti positivi che si sono generati risultano non inerenti in quanto non legati all'attività svolta.

Occorre, a questo punto, considerare la previsione di cui all'articolo 109, comma 5, del Dpr 917/1986, che

in moltissimi interventi giurisprudenziali e di prassi viene impropriamente individuata come fonte dell'inerenza. La norma stabilisce che le spese e i componenti negativi «diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi». Successivamente, la norma stabilisce una sorta di prora di deduzione quando il componente negativo si riferisce indistintamente a beni o attività da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito, in quanto imponibili od esclusi, o che non vi concorrono in quanto esenti.

Da quanto riportato, non pare si possa affermare che la norma disciplini il principio dell'inerenza, visto che l'articolo di legge si occupa, invece, del diverso aspetto legato alla riferibilità dei componenti negativi ai proventi imponibili, esclusi ed esenti. Lo scopo della disposizione risulta, in particolare, quello di evitare che componenti negativi che si riferiscono a proventi esenti possano essere portati in deduzione.

In sostanza, la previsione dell'articolo 109, comma 5, del Tuir disciplina una ipotesi molto più ristretta rispetto al principio dell'inerenza, occupandosi del diverso e specifico problema della deducibilità dei componenti negativi in presenza di ricavi e compensi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa in quanto esenti.

Quanto si è appena rappresentato determina comunque dei risvolti non di poco conto sulla possibilità di rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria, in particolare con riferimento alle vicende legate alla sindacabilità dell'entità di una determinata spesa (tipico esempio è dato dai compensi degli amministratori).

Sulla base dei presupposti sopra descritti, eventuali contestazioni da parte degli uffici non possono che essere effettuate entro le regole che sovraordinano le potestà accertative dell'amministrazione finanziaria. Sicché, se l'ufficio effettua una rettifica di tipo analitico, non ammettendo completamente in deduzione una spesa perché ritenuta abnorme, la rettifica potrà essere eseguita sulla scorta delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973, tra le quali potrebbe risultare pertinente, in relazione alla problematica oggetto di commento, quella di cui alla lettera b), che consente la rettifica quando il contribuente non ha applicato correttamente le regole del reddito d'impresa. In sostanza, l'ufficio dovrebbe motivare il difetto di ineren-

za in conseguenza della mancanza di un collegamento con l'attività svolta da parte dell'imprenditore.

Deve però essere chiaro che una rettifica analitica, negando ogni relazione con l'articolo 109, comma 5, del Tuir, non potrà riguardare la "congruità" della spesa o del costo, ma dovrà non ammettere alla radice il legame con la logica economica imprenditoriale.

Così come nessuna prova potrà essere addebitata al contribuente circa l'inerenza del componente negativo di reddito. L'inerenza, in generale, non abbisogna di prova. L'onere della prova trova applicazione, infatti, per i fatti, quando quelli oggetto della decisione risultano incerti. Per l'inerenza non sono quasi mai i fatti che vengono posti in discussione, cioè se quella spesa, ad esempio, è stata effettivamente sostenuta (non si sta parlando, in questa sede, di utilizzo di fatture false). Per l'inerenza quello che rileva è se il componente economico, generalmente la spesa o il costo quando si parla di rettifiche operate dall'amministrazione finanziaria, ha un collegamento o meno con l'attività esercitata. Tutto ciò però non è riconducibile ad un fatto, che può essere oggetto di prova, ma a una valutazione del fatto o dei fatti. In sostanza, si tratta di valutare se il componente economico - la spesa o il costo - ha un collegamento funzionale con l'attività imprenditoriale.

Quindi, per l'inerenza risulta improprio attribuire alle parti degli oneri di prova. Le parti invece hanno, più propriamente, un onere di allegazione dei fatti posti a fondamento delle proprie tesi. L'ufficio dell'amministrazione finanziaria deve quindi allegare, nell'atto di accertamento, i fatti e le ragioni per le quali ritiene che determinati componenti economici non hanno alcun collegamento con l'attività, mentre il contribuente, da parte sua, dovrà allegare i fatti e le ragioni per le quali ritiene che gli stessi componenti hanno un legame con l'attività.

Se, invece, l'ufficio ridetermina al ribasso l'entità di una spesa che ritiene troppo elevata, si è nell'ambito delle rettifiche analitico-induttive, disciplinate dal secondo periodo del comma, lettera d), dell'articolo 39 del Dpr 600/1973, le quali si basano su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. In questo caso, non vi può essere alcun dubbio che l'onere probatorio ricada, per primo, sull'amministrazione finanziaria, la quale dovrà dimostrare in giudizio che gli elementi presuntivi fondanti la rettifica hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza. Solo dopo che l'ufficio avrà assolto tale onere, quest'ultimo graverà sul contribuente.

Le slide

L'AGEVOLAZIONE «PRIMA CASA»

ATTO SOGGETTO
A IMPOSTA
PROPORZIONALE
DI REGISTROATTO
IMPONIBILE
A IVAACQUISTO
TASSATO
CON IMPOSTA
DI REGISTROL'agevolazione
era concessa
se la casa non era
censita in A/1, A/8 e
A/9, anche
se era «di lusso»

In entrambi i casi oggi per ottenere l'agevolazione «prima casa» si deve trattare:

- di un'abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- non sono più rilevanti le cosiddette caratteristiche «di lusso»

ACQUISTO
IMPONIBILE
A IVAL'agevolazione
era concessa
se la casa
non era «di lusso»,
anche se era censita
in A/1, A/8 e A/9

L'ERRORE RIMEDIATO

ACQUISTO
TASSATO
CON IMPOSTA
DI REGISTROACQUISTO
IMPONIBILE
A IVA

Il decreto legislativo 175/2014 ha posto rimedio alla contraddizione e oggi l'agevolazione «prima casa» in entrambi i casi è concessa se la casa non è censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche se è «di lusso»

I PROBLEMI ANCORA APERTI

CREDITO
D'IMPOSTA
RIACQUISTO
PRIMA CASAAGEVOLAZIONE
PRIMA CA-
SA IN SUCCES-
SIONI E DONAZIONI

Negli articoli 7 legge 448/1998 (credito d'imposta riacquisto prima casa) e 69 legge 342/2000 (agevolazione prima casa per case in successioni e donazioni) si menzionano ancora i requisiti «di lusso»: in via interpretativa devono leggersi come se riferite a case censite in A/1, A/8 e A/9

Fisco e immobili. Cade il concetto di abitazione «di lusso»: sconto per quelle nelle categorie A/1, A/8 e A/9

Agevolazione «prima casa» decisa solo in base al Catasto

ANGELO BUSANI

**Debutta il rent to buy
tra i contratti tipici:
le rate pagano il prezzo**

La novità in campo immobiliare senz'altro più rilevante per il 2015 riguarda l'agevolazione per l'acquisto della prima casa e consiste nell'allineamento tra la normativa applicabile per gli atti soggetti all'Iva e quella applicabile agli atti soggetti a imposta proporzionale di registro. L'allineamento consiste nel fatto che tra i presupposti richiesti dalla legge per concedere l'agevolazione prima casa scompare del tutto il requisito, prescritto dalla normativa previgente, circa il fatto che la casa oggetto di acquisto agevolato dovesse essere una casa «non di lusso».

Ora, infatti, per la concessione dell'agevolazione prima casa, sia per gli atti soggetti all'Iva sia per quelli soggetti a registro, occorre che si tratti di una casa non accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. La categoria A/1 raggruppa le cosiddette «abitazioni di tipo signorile»; la categoria A/8 comprende gli edifici definibili come «ville»; la categoria A/9 raggruppa i castelli e i palazzi di eminente pregio.

Quindi, attualmente, per comprare una prima casa si deve far riferimento all'accatastamento dell'edificio dell'appartamento e non più alle sue cosiddette «caratteristiche di lusso», come definite in un Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969 e che, nella maggior parte dei casi, consistevano nella metratura particolarmente estesa dell'edificio (in sostanza, si trattava di 200 metri quadrati per le abitazioni unifamiliari dotate di una consistente area di pertinenza; e di 240 metri quadrati per gli appartamenti in edifici non unifamiliari).

L'iter e l'errore corretto in seguito

Questa vicenda ha avuto un complesso iter, che ripercorriamo in breve. Fino al 31 dicembre 2013, sia per gli atti soggetti al registro, sia per quelli imponibili a Iva, l'agevolazione prima casa non poteva essere concessa se si trattava dell'acquisto di case di lusso (ai sensi del predetto Dm Lavori pubblici 2 agosto 1969). Invece, dal 1° gennaio 2014 (per effetto dell'articolo 10, Dlgs 23/2011, n. 23), che ha disposto l'applicabilità dell'agevolazione prima casa soggetta a imposta proporzionale di registro, a tutte le «case di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»), si è originato un «doppio binario» di tassazione, e cioè:

- per gli atti soggetti a registro, la predetta norma ha appunto sostituito (quale presupposto impeditivo dell'agevolazione prima casa) il previgente riferimento alle caratteristiche di lusso con il nuovo riferimento alla classificazione catastale dell'abitazione oggetto di acquisto (in altri termini, dal 1° gennaio 2014, l'agevolazione prima casa riferita all'imposta di registro non è più impedita dalla presenza di caratteristiche di lusso, ma dal fatto che essa non sia accatastata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- per gli atti imponibili a Iva, invece, anche dopo il 1° gennaio 2014 si è continuato a considerare quale presupposto impeditivo dell'agevolazione prima casa (così come in precedenza) il fatto che l'abitazione oggetto di acquisto avesse le caratteristiche di lusso di cui al dm 2 agosto 1969; e ciò a causa di un evidente errore del legislatore che, sostituendo - quale fattore impeditivo dell'agevolazione - il previgente riferimento alle caratteristiche di lusso con il nuovo riferimento a determinate categorie catastali, si è letteralmente dimenticato un analogo ritocco alla normativa Iva.

Cosicché, dal 1° gennaio 2014 si ha avuta la seguente situazione:

- nel caso di un acquisto soggetto a registro, l'agevolazione prima casa è stata subordinata al fatto che l'atto

di acquisto avesse a oggetto «un'altra casa di abitazione, diversa da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9» (e non più, come in precedenza, come «casa priva delle caratteristiche di lusso elencate nel Dm 2 agosto 1969»),

- nel caso di un acquisto imponibile a Iva, l'agevolazione è stata invece subordinata al fatto che l'atto di acquisto avesse a oggetto una casa «di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969».

A questa incoerente situazione ha dunque posto fine il legislatore stesso con l'articolo 33 del Dlgs n.175 del 21 novembre 2014 (decreto legislativo sulle semplificazioni, in vigore dal 13 dicembre 2014), introducendo anche per l'Iva il criterio catastale come identificativo delle abitazioni non meritevoli dell'agevolazione prima casa (più tecnicamente, è stato modificato il punto 21) della Tabella A Parte II del Dpr 633/1972, e cioè la norma che abbatte l'Iva al 4 per cento per le compravendite della prima casa imponibili a Iva. In altri termini, e riassuntivamente, per l'ottenimento dell'agevolazione prima casa:

- a) fino al 31 dicembre 2013, occorre che la casa oggetto di acquisto non avesse le caratteristiche di lusso di cui al dm 2 agosto 1969; b) dal 1° gennaio 2014 occorre che la casa oggetto di acquisto soggetto a imposta proporzionale di registro sia classificata in una delle categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (e quindi a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una casa di lusso); c) dal 1° gennaio 2014 al 12 dicembre 2014, occorre che la casa oggetto di acquisto imponibile a Iva non avesse le caratteristiche di lusso di cui al dm 2 agosto 1969 (e quindi a prescindere dall'accatastamento nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); d) dal 13 dicembre 2014 occorre che la casa oggetto di acquisto imponibile a Iva sia classificata in una delle categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (e quindi a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una casa di lusso).

Se dunque il legislatore ha prov-

veduto a correggere l'errore l'opera correttiva non è però stata completa, perché l'espressione «casa di lusso» (e quindi definibile come tale ai sensi del Dm 2 agosto 1969) rimane in altre non irrilevanti norme:

- 1 l'articolo 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448, in tema di credito d'imposta per il caso del «riacquisto» della prima casa entro un anno dalla cessione della precedente prima casa;
- 2 l'articolo 69, legge 21 novembre 2000, n. 342, in tema di agevolazione prima casa nelle donazioni e nelle successioni a causa di morte.

È però evidente che anche in questi due casi, nonostante il testo della legge continui ancor oggi a menzionare espressamente le abitazioni «non di lusso» e nonostante che il legislatore abbia bensì provveduto a un intervento correttivo, ma correggendo solo il punto 21 della Tabella dell'Iva al 4 per cento, deve ritenersi che le norme vadano lette come se facessero riferimento alla categoria catastale delle abitazioni in questione e non alle loro caratteristiche di lusso.

Le sviste non sanate e la circolare 31/E

Quando il legislatore ha corretto la disciplina della prima casa per i contratti imponibili a Iva ha però commesso un'ulteriore e più grave svista, dimenticandosi un'altra necessaria correzione. Infatti, il punto 127-undecies), della Tabella A - Parte III, allegata al Dpr 633/1972, da cui dipende l'applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento alle cessioni di abitazioni (diverse da quelle per le quali è applicabile l'agevolazione prima casa) continua ancor oggi a far riferimento alle case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Dm 2 agosto 1969. Quindi, si verifica la seguente contraddittoria situazione:

- se una casa (non accatastata come A/1, A/8 e A/9) è di lusso, può essere comprata come prima casa con l'Iva al 4 per cento; ma, se l'acquirente non ha le caratteristiche per poter beneficiare dell'agevolazione (ad esempio, si tratta di un soggetto già proprietario di altra

abitazione nel medesimo Comune), le caratteristiche di lusso impediscono l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento e trascinano questa cessione nell'alveo dell'aliquota Iva ordinaria del 22 per cento;

- viceversa, alla cessione di una casa che sia accatastata in una categoria catastale di pregio (A/1, A/8 e A/9) e che perciò non possa beneficiare dell'aliquota del 4 per cento, deve essere applicata l'Iva al 10 per cento.

Per rimediare a questa paradossale situazione, è intervenuta la circolare 31/E del 30 dicembre 2014 secondo la quale, per il fatto di doversi compiere una «interpretazione sistematica» del panorama normativo, il punto 127-undecies Tabella A - Parte III, allegata al Dpr 633/1972 va letto come non più facente riferimento alle case «non di lusso», ma alle case «non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9», con la coerente conseguenza che, ad esempio:

- un appartamento A/1 non può essere acquistato come prima casa e deve essere fatturato al 22 per cento;
- un appartamento A/2 può essere acquistato come prima casa al 4 per cento oppure, senza agevolazione prima casa, con fattura che espone l'Iva al 10 per cento.

La circolare n. 31/E incide anche sulla norma (contenuta sempre nel predetto punto 127-undecies Tabella A - Parte III, allegata al Dpr 633/1972) per la quale si deve applicare l'Iva con l'aliquota 10 per cento alla cessione di abitazioni (posta in essere da «imprese costruttrici») ubicate in edifici con caratteristiche «Tupini» (vale a dire in edifici composti per almeno il 50 per cento da abitazioni e da negozi in misura non superiore al 25 per cento). Ora l'Agenzia dunque sostiene che, seppur la norma di cui al punto 127-undecies Tabella A - Parte III, allegata al Dpr 633/1972 faccia generico riferimento alle unità immobiliari comprese in «edifici Tupini» senza menzionare alcunché in ordine alla loro classificazione catastale, bisogna invece d'ora innanzi distinguere:

- 1 se si tratta di appartamenti classificati in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9, allora si applica l'Iva con aliquota 10 per cento (ed, evidentemente, si può far ricorso all'agevolazione prima casa ove ne sussistano i presupposti, abbattendo così l'aliquota dal 10 al 4 per cento);
- 2 se si tratta di appartamenti che, seppur compresi in «edifici Tupini», sono classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, allora non si potrebbe applicare l'Iva con aliquota 10 per cento (ma si dovrebbe applicare l'aliquota del 22 per cento) (ed, evidentemente, non si può far ricorso all'agevolazione prima casa).

Le slide

IL RENT TO BUY

IL CONTRATTO (DL 133/1014)

Tizio concede a Caio il godimento di un immobile e il diritto di acquistarlo entro un dato termine, imputando a prezzo parte dei canoni versati

QUANDO SERVE IL RENT TO BUY

Se l'acquirente non può pagare e non ottiene un mutuo. Il venditore lo "finanzia", tenendosi come garanzia la proprietà dell'immobile

LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI

HA LA SEGUENTE EFFICACIA

- La trascrizione è estensibile fino a dieci anni
- Ripara il conduttore da eventi pregiudizievoli in capo al concedente
- È opponibile a un eventuale altro acquirente
- Genera un "privilegio speciale" sull'immobile per eventuali crediti del conduttore verso il concedente
- Se fallisce il concedente, il curatore non può sciogliersi (e l'azione revocatoria è esperibile in casi limitati)

SE UNA PARTE NON ADEMPIE

INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

Il conduttore può chiedere l'esecuzione in forma specifica oppure, se vuole sciogliersi, ha un credito garantito dal privilegio speciale

INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE

Il concedente può sciogliersi dal contratto e incamerare i canoni a titolo di indennità; se il conduttore fallisce, il curatore può sciogliersi

LE ALTRE NOVITÀ

50% E 65% E RIVALUTAZIONI DEI TERRENI

- È stata prorogata al 31 dicembre 2015 la detrazione del 65% per le spese di efficienza energetica
- È stata prorogata al 31 dicembre 2015 la detrazione del 50% e del 65% per le spese di recupero di edifici
- Sono stati riaperti i termini (con aliquota dell'8%) per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1° gennaio 2015

Lo schema contrattuale del rent to buy

L'altra novità immobiliare del 2015, specialmente sotto il profilo contrattuale, sarà senz'altro rappresentata dall'entrata a regime del contratto di rent to buy, che, per effetto dell'articolo 23, Dl n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge n.164 dell'11 novembre 2014, ha lasciato l'area della atipicità ed è entrato a far parte del catalogo dei contratti tipici del nostro ordinamento, seppure, con scelta imprevista, il legislatore non abbia pensato di collocarlo ordinatamente all'interno del Codice civile.

Per rent to buy (d'ora innanzi, Rtb) si intende qualsiasi contratto che sia inquadrabile nel seguente schema: Tizio concede in godimento a Caio un immobile con il diritto di quest'ultimo di acquistarlo entro un termine determinato, imputando a prezzo parte dei canoni versati, a seconda di quanto in tal senso convenuto nel contratto, ove si può appunto stabilire quale sia la parte di canone che va a remunerare l'utilizzo del bene dato in godimento e quale sia invece quella porzione che vale come rata del prezzo dovuto per l'acquisto.

Si tratta, in sostanza, di uno schema contrattuale che cerca di rimediare alla attuale carenza di liquidità in capo ai potenziali acquirenti di immobili e che quindi permette al soggetto venditore di "finanziare" egli stesso l'acquisto, accettando di percepire il prezzo a rate e garantendosi con il mantenimento della proprietà nel periodo durante il quale il conduttore beneficia del godimento dell'immobile (e, di regola, fino a quando tutti i canoni non saranno pagati).

Dalla stipula di questo contratto deriva che Caio può utilizzare l'immobile di Tizio per il periodo concordato e divenirne proprietario con le modalità e i tempi convenuti (ad esempio, automaticamente, con il pagamento di una certa serie canoni; oppure esercitando un'opzione di acquisto che il contratto gli conceda). Tizio e Caio possono essere un soggetto "qualsiasi": vale a dire un privato, un professionista, un imprenditore individuale, una società o un qualunque altro ente. L'immobile oggetto dell'Rtb, a sua volta, può essere di qualunque tipologia: un edificio abitativo o strumentale, un'area agricola o edificabile.

L'avvenuta codificazione dell'Rtb serve anzitutto per permetterne la trascrivibilità nei registri immobiliari, sempre che la stipula del contratto avvenga nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Da questa trascrivibilità derivano importanti effetti:

1 se nel periodo di durata del godimento, nel quale il concedente resta proprietario del bene, detto bene subisce accadimenti pregiudizievoli per il concedente (ad esempio, l'iscrizione di una ipoteca o la trascrizione di un pignoramento, di un sequestro o di una domanda giudiziale), l'intervenuta trascrizione dell'Rtb fa da "scudo" al conduttore, il quale resta insensibile a detti eventi, in quanto le sue ragioni di acquisto del bene libero da gravami prevalgono su coloro che hanno impresso tali gravami;

2 se nel periodo di durata del godimento, il bene venga venduto dal concedente a terzi, costoro "subiscono" l'esistenza dell'Rtb, sia che tale contratto abbia una durata inferiore ai nove anni, sia che abbia durata maggiore;

3 se il soggetto concedente si renda inadempiente e sorga un diritto del conduttore alla restituzione, in tutto o in parte delle somme versate, questo credito beneficia di un privilegio speciale, nel senso che il ricavato dall'esecuzione forzata che abbia a oggetto il bene oggetto dell'Rtb deve essere prioritariamente destinato a soddisfare le ragioni di credito del conduttore (e cioè la restituzione delle somme dovute).

A differenza di quanto accade per la trascrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, la quale "protegge" il promissario acquirente al massimo per tre anni, l'efficacia della trascrizione dell'Rtb può durare, secondo quanto previsto nel contratto stesso, anche per un periodo maggiore, non eccedente però il decennio.

Se l'Rtb abbia a oggetto un'abitazione in corso di costruzione da parte di un soggetto imprenditore, vi è il divieto di stipula dell'Rtb qualora l'immobile sia gravato da un'ipoteca, a meno che essa non sia frazionata e al conduttore sia accollata una quota del mutuo originariamente stipulato dall'impresa costruttrice (in tal caso i canoni dovuti dal conduttore andranno versati ad ammortamento di detto mutuo): cosicché il conduttore viene protetto, oltre che nel caso di disavventure del concedente durante la vigenza dell'Rtb, anche nel momento della stipula del contratto, essendo appunto vietato un Rtb in presenza di un'ipoteca e quindi con ciò evitandosi che il conduttore, una volta pagati i canoni dovuti e acquisito il diritto di divenire proprietario dell'immobile, debba fronteggiare la situazione di liberare l'immobile dalla pregressa ipoteca, concessa o subita dal soggetto concedente.

Una buona parte della normativa sul rent to buy si occupa poi dei profili patologici del rapporto. In caso

di inadempimento, si applica l'articolo 2932 del Codice civile: vale a dire (si pensi, specialmente, all'inadempimento del concedente di stipulare il contratto per sancisce il passaggio di proprietà al termine del periodo di godimento) che la parte adempiente può domandare al giudice l'emanazione di una sentenza al posto del contratto non concluso. Inoltre, qualora il concedente si renda inadempiente e il conduttore preferisca non far luogo alla predetta esecuzione in forma specifica, ma voglia sciogliersi dal contratto, questi può pretendere la restituzione della parte di canoni (maggiorata degli interessi legali, a meno che non sia pattuito un diverso saggio di interesse) convenuta quale prezzo di acquisto. Come già osservato, questo credito del conduttore beneficia del privilegio speciale che si origina con la trascrizione dell'Rtb nei registri immobiliari.

Qualora invece il contratto si risolva per inadempimento del conduttore, il concedente (che, nella maggior parte dei casi, non ha interesse ad avvalersi del rimedio di cui all'articolo 2932 del Codice civile, in quanto il conduttore non può pagare il prezzo dovuto) ha diritto alla restituzione dell'immobile e può incamerare i canoni a titolo di indennità: non deve cioè restituire (a meno che il contratto non disponga diversamente) nemmeno la parte dei canoni volta a remunerare il godimento dell'immobile concesso al conduttore.

Quanto ai profili fallimentari, la nuova normativa dispone che, se fallisce il concedente, il contratto prosegue (e cioè il curatore non può sciogliersi da esso), ferma però restando l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, salvo il caso che si tratti di contratto concluso «a giusto prezzo» e avente a oggetto un immobile a uso abitativo, destinato a costituire l'abitazione principale del conduttore (o di suoi parenti e affini entro il terzo grado) oppure un immobile a uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa del conduttore.

Invece, in caso di fallimento del conduttore, al curatore spetta l'opzione tra la prosecuzione del rapporto (assumendosi tutti gli obblighi conseguenti) o il suo scioglimento. In quest'ultimo caso, il concedente (che ha diritto alla restituzione della disponibilità dell'immobile) può far valere le sue ragioni di credito verso la massa fallimentare, senza che però gli sia dovuto il risarcimento del danno; peraltro, a titolo di indennità, egli può trattenere per intero i canoni che gli sono stati versati (e cioè anche per la parte in cui i canoni rappresentavano parte del prezzo do-

vuto per l'acquisto), a meno che non sia stato diversamente convenuto nel contratto.

Il trattamento fiscale del rent to buy

Sotto il profilo tributario, occorre distinguere:

- il caso del contratto di locazione «con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti» (al quale si equipara il caso del contratto di locazione stipulato contestualmente a un contratto preliminare che obblighi i contraenti ad addivenire al trasferimento della proprietà del bene già oggetto di locazione);

- il caso della locazione con clausola di opzione per il conduttore di conseguire la proprietà del bene oggetto del contratto imputando a prezzo, in tutto o in parte, i canoni versati.

La legge offre un esplicito trattamento del solo primo caso, qualora il concedente sia un soggetto Iva: infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 2, dpr 633/1972, «Costituiscono cessioni di beni: [...] 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti». In questa ipotesi, pertanto, è soggetta a Iva l'intera somma pattuita come corrispettivo dovuto per il trasferimento dell'immobile.

Se, sempre nel primo caso, il cedente non sia un soggetto Iva (o sia un soggetto Iva che operi in regime di esenzione), e si tratti pertanto di applicare l'imposta proporzionale di registro, appare inevitabile (per ragioni di evidente analogia) riferirsi alla regola di tassazione apprestata per il contratto di vendita con riserva di proprietà (poiché ai sensi dell'articolo 1523, Codice civile, è tale il contratto «di vendita a rate» con il quale «il compratore acquista la proprietà della cosa pagata col pagamento dell'ultima rata del prezzo»), secondo la quale detto contratto deve essere tassato con l'imposizione che sarebbe ordinariamente applicabile se il contratto non recasse la clausola di riserva della proprietà: infatti, ai fini fiscali, la clausola del contratto di vendita, con la quale si rinvia l'effetto traslativo al pagamento dell'ultima rata di prezzo (ai sensi dell'articolo 1523, Codice civile) viene fiscalmente qualificata come non considerabile in termini clausola recante un'apposizione di condizione sospensiva (articolo 27, comma 3, Dpr 131/1986), con l'effetto che il contratto in questione dovrebbe essere registrato con l'applicazione dell'imposta proporzionale (senza quindi potersi tassare l'atto, come accade per l'atto sospensivamente condizionato, con l'imposta fissa e rinviare il

pagamento dell'imposta proporzionale al momento in cui la condizione si verifici).

Invece, nel caso b) (nel quale il trasferimento della proprietà non è automatico, ma dipende da una dichiarazione di volontà in tal senso da parte di uno dei contraenti), occorre applicare:

- ai canoni pagati in corrispettivo del godimento, la tassazione propria dei contratti di locazione;
- al corrispettivo dovuto (ratealmente o in unica soluzione) per il trasferimento della proprietà, la tassazione propria dei contratti di trasferimento a titolo oneroso.

Se peraltro sia pattuito che i canoni (una volta che sia convenuta l'evoluzione della locazione in compravendita) si "trasformino" (in tutto o in parte) in acconti del prezzo, si dovrebbe procedere (per la parte dei canoni divenuta acconto):

1 se si tratti di una locazione posta in essere da un concedente soggetto a Iva, a una variazione in diminuzione delle fatture emesse dal concedente per i canoni (ai sensi dell'articolo 26, dpr 633/1972, ammissibile anche dopo il decorso di un anno perché non relativa a un «sovravvenuto accordo» tra le parti) e a una conseguente nuova fatturazione per la compravendita;

2 se si tratti di una locazione non imponibile a Iva, alla detrazione (al fine di evitare una evidente duplicazione dell'imposizione), dalla tassazione dovuta per il contratto di trasferimento, dell'imposta pagata per la locazione (con lo stesso "sistema", insomma, della detrazione di quanto pagato per caparre e acconti in sede di registrazione del contratto preliminare, ai sensi dell'articolo 10, TP1).

In entrambi i casi si può far luogo all'applicazione delle aliquote proprie dell'agevolazione prima casa ove ricorrano (con riferimento alla data in cui si verifica il trasferimento di proprietà) i presupposti applicativi.

Stabilità: la proroga del 50 e del 65 per cento

Infine, le principali novità di fiscalità immobiliare contenute nella legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190):

a) prorogata al 31 dicembre 2015 la detrazione del 65 per cento delle spese di efficientamento energetico (articolo 1, comma 47);

b) prorogata al 31 dicembre 2015 la detrazione del 50 e del 65 per cento delle spese di recupero di edifici (articolo 1, comma 47);

c) riaperti i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1° gennaio 2015, con aliquota d'imposta raddoppiata, e cioè fissata all'8 per cento.

La Pasticceria Sal de Riso è un Ready Business

Essere un Ready Business significa potenziare la tua attività, come ha fatto la Pasticceria Sal de Riso. Con la Rete Sicura di Vodafone e il POS mobile di Setefi, i clienti pagano come preferiscono in cassa o ai tavoli. Anche per questo Sal de Riso è tra le pasticcerie più frequentate della costiera amalfitana.

Diventa un Ready Business anche tu con le soluzioni Vodafone per la Partita IVA
voda.it/readybusiness

Vodafone
Power to you



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche del POS mobile e del servizio di accettazione in pagamento delle carte fare riferimento al foglio informativo di Setefi S.p.A., disponibile sul sito www.monetaonline.it, presso le Filiali e sui siti internet delle Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano il servizio. La concessione del servizio è soggetta all'approvazione di Setefi S.p.A.

 **SETEFI**